SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 16 marzo 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Università degli studi di Ferrara

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 febbraio 2012, n. **22**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA, E L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI FIRMATO IL 25 E 30 APRILE 2007

Gli Stati Uniti d'America (gli "Stati Uniti"),

da una parte; e

Il Regno del Belgio,
La Repubblica di Bulgaria,
La Repubblica Ceca,
Il Regno di Danimarca,
La Repubblica Federale di Germania,
La Repubblica di Estonia,
L'Irlanda,
La Repubblica Ellenica,
Il Regno di Spagna,
La Repubblica Francese,
La Repubblica italiana,
La Repubblica di Cipro,
La Repubblica di Lettonia,
La Repubblica di Lituania,
Il Gran Ducato di Lussemburgo,
La Repubblica di Ungheria,
Malta,
Il Regno dei Paesi Bassi,
La Repubblica di Austria,
La Repubblica di Polonia,
La Repubblica Portoghese,
La Romania,
La Repubblica di Slovenia,
La Repubblica Slovacca,
La Repubblica di Finlandia,
Il Regno di Svezia,
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (gli "Stati membri"),

e l'Unione Europea,

dall'altra;

Intenzionati a dare ulteriore sviluppo al quadro normativo stabilito dall'accordo sui trasporti aerei fra la Comunità e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America, firmato il 25 aprile e il 30 aprile 2007 ("l'accordo"), allo scopo di aprire l'accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'Atlantico;

Eseguendo il mandato conferitogli dall'articolo 21 dell'accordo di negoziare rapidamente la seconda fase dell'accordo che raggiunge tale obiettivo;

Riconoscendo che l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea in conseguenza dell'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea e che, a partire da tale data, tutti i diritti e gli obblighi e tutti i riferimenti alla Comunità europea presenti nell'accordo si applicano all'Unione europea;

Hanno concordato di modificare l'accordo come segue:

Art. 1.
Definizioni

L'articolo 1 dell'accordo è modificato come segue:

1. mediante l'aggiunta della seguente nuova definizione dopo il paragrafo 2:

«2-*bis* "Determinazione della nazionalità", la constatazione che una compagnia aerea che si propone di operare servizi ai sensi del presente accordo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4 riguardanti la sua proprietà, il controllo effettivo e la sua sede principale di attività;»

2. mediante l'aggiunta della seguente nuova definizione dopo il paragrafo 3:

«3-*bis* "Determinazione dell'idoneità", la constatazione che un vettore aereo che si propone di operare servizi ai sensi del presente accordo è dotato di una capacità finanziaria soddisfacente e dell'esperienza nella gestione di attività adeguata per operare tali servizi ed è disposto a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti di tali servizi;»

Art. 2.
Riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari riguardanti l'idoneità della compagnia aerea e la nazionalità

È aggiunto un nuovo articolo 6-*bis* dopo l'articolo 6 come segue:

«Art. 6-*bis*
Riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari riguardanti l'idoneità della compagnia aerea e la nazionalità

1. Al ricevimento di una domanda di autorizzazione operativa, ai sensi dell'articolo 4, da un vettore aereo di una parte, le autorità aeronautiche dell'altra parte devono riconoscere qualsiasi idoneità e/o determinazione della nazionalità effettuate dalle autorità aeronautiche rispetto a tale vettore aereo come se tale accertamento fosse stato effettuato dalle proprie autorità aeronautiche e non indagare ulteriormente in merito a tali questioni, tranne nei casi di cui alla lettera *a)* sottostante:

a) Se, dopo avere ricevuto una domanda di autorizzazione operativa da parte di un vettore aereo o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorità aeronautiche della parte ricevente hanno un motivo di preoccupazione specifico secondo cui, nonostante l'accertamento eseguito dalle autorità aeronautiche dell'altra parte, le condizioni di cui all'articolo 4 del presente accordo per la concessione delle autorizzazioni o dei permessi adeguati non sono state soddisfatte, devono avvisare tempestivamente tali autorità, fornendo valide motivazioni riguardanti la loro preoccupazione. In tal caso, ciascuna delle parti può richiedere consultazioni, le quali dovrebbero includere i rappresentanti delle autorità aeronautiche pertinenti, e/o informazioni aggiuntive rilevanti a tale proposito, e tali richieste dovranno essere evase quanto prima possibile. Se la questione rimane irrisolta, ciascuna delle parti può sottoporre la questione al comitato misto;

b) il presente articolo non applica agli accertamenti in relazione ai certificati o alle licenze in materia dì sicurezza, alle disposizioni di sicurezza o alla copertura assicurativa;

2. Ciascuna parte deve informare l'altra in anticipo ove possibile, oppure il prima possibile, tramite il comitato misto, in merito a qualsiasi modifica sostanziale nei criteri applicati nell'esecuzione degli accertamenti di cui al precedente paragrafo 1. Se la parte ricevente richiede consultazioni su qualsiasi di tali modifiche, queste devono svolgersi in sede di comitato misto entro 30 giorni da tale richiesta, tranne qualora diversamente concordato tra le parti. Se, in seguito a tali consultazioni, la parte ricevente considera che i criteri rivisti dell'altra parte non sono soddisfacenti per il riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari, la parte ricevente può informare l'altra parte in merito alla sospensione del paragrafo 1. Tale sospensione può essere revocata dalla parte ricevente in qualsiasi momento. Il comitato misto dovrà essere informato di conseguenza.»
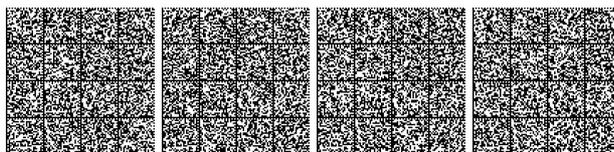
Art. 3.
Ambiente

L'articolo 15 dell'accordo è eliminato interamente e sostituito come segue:

«Art. 15.
Ambiente

1. Le parti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e attuazione della politica dell'aviazione internazionale. Le parti riconoscono che, nel quadro dello sviluppo della politica dell'aviazione internazionale, i costi e i benefici delle misure dirette a proteggere l'ambiente devono essere attentamente valutati, e, ove opportuno, propongono congiuntamente soluzioni globali efficaci. Pertanto, le parti intendono lavorare insieme per limitare o ridurre, in modo economicamente ragionevole, l'impatto dell'aviazione internazionale sull'ambiente.

2. Quando valuta la possibilità di adottare misure ambientali proposte a livello regionale, nazionale o locale, ciascuna delle parti deve prendere in considerazione il loro possibile impatto negativo sull'esercizio dei diritti contemplati dal presente accordo e, qualora le suddette misure vengano adottate, deve prendere le opportune iniziative per attenuare il loro impatto negativo. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte deve fornire una descrizione di tale valutazione e delle fasi di attenuazione dell'impatto negativo.

3. Quando sono stabilite misure ambientali, sono osservate le norme ambientali applicabili all'aviazione adottate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale negli allegati della convenzione, salvo qualora siano state notificate differenze. Le parti applicano tutte le misure ambientali che incidono sui servizi aerei contemplate dal presente accordo a norma dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo stesso.

4. Le parti ribadiscono l'impegno degli Stati membri e degli Stati Uniti ad applicare il principio di "approccio equilibrato".

5. Le disposizioni seguenti si applicano all'imposizione di nuove restrizioni operative obbligatorie ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti che gestiscono oltre 50.000 movimenti di aerei subsonici civili a reazione all'anno:

a) le autorità competenti di ciascuna parte possono fornire l'opportunità di tenere in considerazione le opinioni delle parti interessate nell'ambito del processo decisionale;

b) la notifica dell'introduzione di qualsiasi nuova restrizione operativa deve essere resa disponibile all'altra parte almeno 150 giorni prima dell'entrata in vigore di tale restrizione operativa. Su richiesta dell'altra parte, è fornita una relazione scritta senza ritardo all'altra parte che spieghi le ragioni dell'introduzione della restrizione operativa, l'obiettivo ambientale stabilito per l'aeroporto e le misure che sono state prese in considerazione per raggiungere tale obiettivo. La relazione deve includere la valutazione pertinente degli eventuali costi e benefici delle diverse misure considerate;

c) le restrizioni operative devono essere *i)* non discriminatorie, *ii)* non più restrittive del necessario al fine di raggiungere l'obiettivo ambientale stabilito per un aeroporto specifico e *iii)* non arbitrarie.

6. Le parti accettano e incoraggiano lo scambio di informazioni e il dialogo regolare tra esperti, in particolare tramite i canali di comunicazione esistenti, per migliorare la cooperazione, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, ponendo attenzione alle incidenze ambientali dell'aviazione internazionale e alle soluzioni per la loro attenuazione, tra cui:

a) ricerca e sviluppo di tecnologia aeronautica che rispetti l'ambiente;

b) miglioramento della comprensione scientifica riguardante l'impatto delle emissioni dell'aviazione al fine di migliorare le decisioni politiche informate;

c) innovazione nella gestione del traffico aereo, rivolgendo un'attenzione particolare alla riduzione delle incidenze ambientali dell'aviazione;

d) ricerca e sviluppo di combustibili sostenibili alternativi per l'aviazione; e

e) scambio di opinioni su questioni e opzioni in occasione di *fora* internazionali dedicati agli effetti ambientali dell'aviazione, tra cui, ove opportuno, il coordinamento delle posizioni.

7. Se richiesto dalle parti, il comitato misto, assistito dagli esperti, deve lavorare per sviluppare raccomandazioni concernenti le questioni di una possibile sovrapposizione e dell'uniformità delle misure basate sul mercato riguardanti le emissioni dell'aviazione attuate dalle parti con l'intenzione di evitare la duplicazione di misure e di costi e di ridurre, per quanto possibile, il carico amministrativo gravante sulle compagnie aeree. L'attuazione di tali raccomandazioni è soggetta all'approvazione interna o alla ratifica che può essere eventualmente richiesta da ciascuna delle parti.

8. Se ritiene che una questione relativa alla protezione dell'ambiente nel settore dell'aviazione sollevi preoccupazioni in rapporto all'applicazione o all'attuazione del presente accordo, ciascuna parte contraente può chiedere una riunione del comitato misto di cui all'articolo 18 allo scopo di esaminare la questione e individuare risposte adeguate alle preoccupazioni che risultino fondate.»

Art. 4.
Dimensione sociale

È aggiunto un nuovo articolo 17-*bis* dopo l'articolo 17 come segue:

«Art. 17-*bis*.
Dimensione sociale

1. Le parti riconoscono l'importanza della dimensione sociale dell'accordo e i benefici che sorgono quando i mercati aperti sono accompagnati da elevate norme in materia di lavoro. Le opportunità create dall'accordo non vanno intese come lesive delle norme in materia di lavoro o dei diritti ad essi correlati né dei principi contenuti nelle rispettive leggi delle parti.
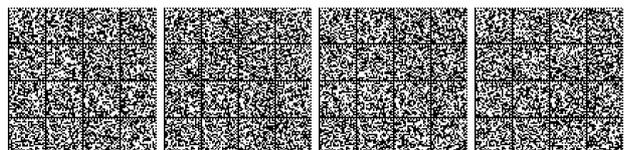
2. I principi di cui al paragrafo 1 fungono da guida per le parti durante l'attuazione dell'accordo, incluso per l'esame regolare da parte del comitato misto, conformemente all'articolo 18, dell'impatto sociale dell'accordo e dello sviluppo delle risposte adeguate alle preoccupazioni che risultino fondate.»

Art. 5.
Il comitato misto

I paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 dell'accordo sono eliminati interamente e sostituiti come segue:

«3. Il comitato misto esamina, ogni volta che lo ritenga opportuno, l'attuazione generale del presente accordo, compresi gli eventuali effetti esercitati dai vincoli dell'infrastruttura aeronautica sull'esercizio dei diritti di cui all'articolo 3, nonché gli effetti delle misure di sicurezza prese a norma dell'articolo 9, gli effetti sulle condizioni di concorrenza, anche con riferimento ai sistemi telematici di prenotazione, e l'eventuale impatto sociale dell'attuazione dell'accordo. Inoltre, il comitato misto prende in considerazione, su base continuativa, le singole questioni o proposte che ciascuna delle parti individua come suscettibili di avere un impatto effettivo o potenziale sulle operazioni ai sensi dell'accordo, quali i requisiti regolamentari in conflitto.

4. Il comitato misto deve inoltre sviluppare la cooperazione mediante:

a) la presa in considerazione di settori potenzialmente propizi ad un ulteriore sviluppo dell'accordo, compresa la raccomandazione di emendamenti dell'accordo stesso;

b) la presa in considerazione degli effetti sociali dell'accordo, così come attuato, e la definizione di risposte adeguate alle preoccupazioni che risultino fondate;

c) il mantenimento di un inventario delle questioni riguardanti le sovvenzioni e gli aiuti pubblici sollevate da ciascuna parte in sede di comitato misto;

d) decisioni, per consenso, su qualsiasi questione riguardante l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6;

e) la definizione, se richiesto dalle parti, di approcci per quanto riguarda il riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari;

f) l'incentivo alla cooperazione tra le rispettive autorità delle parti negli sforzi volti ad elaborare i rispettivi sistemi di gestione del traffico aereo nell'intento di ottimizzare l'interoperabilità e la compatibilità di tali sistemi, riducendo i costi e migliorando la loro sicurezza nonché le loro capacità e le loro prestazioni ambientali;

g) la promozione dello sviluppo di proposte per iniziative e progetti congiunti nel campo della sicurezza dell'aviazione, incluso con i paesi terzi;

h) l'incoraggiamento di una stretta cooperazione continuativa tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza dell'aviazione delle parti, che includa le iniziative per sviluppare procedure di sicurezza in grado di migliorare le agevolazioni per i passeggeri e le merci senza compromettere la sicurezza;

i) la presa in considerazione della possibilità che i rispettivi regolamenti, leggi e prassi delle parti in settori coperti dall'allegato 9 della convenzione (Agevolazione) possano incidere sull'esercizio dei diritti ai sensi del presente accordo;

j) la promozione di scambi a livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, anche nel settore della sicurezza e della protezione, nel settore ambientale, dell'infrastruttura aeronautica (comprese le fasce orarie) e della tutela dei consumatori;

k) la promozione della consultazione, ove appropriato, sulle questioni inerenti al trasporto aereo trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali e nei rapporti con i paesi terzi, compreso il vaglio dell'ipotesi di adottare un approccio comune; nonché

l) l'adozione per consenso delle decisioni di cui all'allegato 4, articolo 1, paragrafo 3, e articolo 2, paragrafo 3.

5. Le parti condividono l'obiettivo di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'Atlantico estendendo il presente accordo ai paesi terzi. A tal fine il comitato misto opera, ove appropriato, al fine dell'elaborazione di una proposta riguardante le condizioni e le procedure, comprese le eventuali modifiche del presente accordo, necessarie per permettere l'adesione dei paesi terzi al presente accordo.»

Art. 6.
Ulteriore ampliamento delle opportunità

L'articolo 21 è eliminato interamente e sostituito come segue:

«Art. 21.
Ulteriore ampliamento delle opportunità

1. Le parti si impegnano a condividere l'obiettivo di continuare a rimuovere le barriere che impediscono l'accesso ai mercati al fine di ottimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'Atlantico, anche agevolando l'accesso delle proprie compagnie aeree ai mercati globali di capitale, allo scopo di rispecchiare meglio la realtà di un'industria del trasporto aereo a dimensione mondiale, il rafforzamento del sistema transatlantico del trasporto aereo e la definizione di un quadro che sproni anche altri paesi ad aprire i propri mercati dei servizi aerei.

2. Conformemente all'obiettivo condiviso di cui al paragrafo 1 e adempiendo alle proprie responsabilità ai sensi dell'articolo 18 nella sorveglianza dell'attuazione del presente accordo, il comitato misto esamina annualmente gli sviluppi, incluso per quanto riguarda le modifiche legislative a cui si fa riferimento nel presente articolo. A tale proposito, il comitato misto definisce un processo di cooperazione comprendente le adeguate raccomandazioni alle parti. L'Unione europea e i suoi Stati membri consentono la maggioranza della proprietà e il controllo effettivo delle proprie compagnie aeree da parte degli Stati Uniti o dei suoi cittadini, sulla base della reciprocità, su conferma, da parte del comitato misto, che le leggi e i regolamenti degli Stati Uniti consentono la maggioranza della proprietà e il controllo efficace delle sue compagnie aeree da parte degli Stati membri o dei loro cittadini.
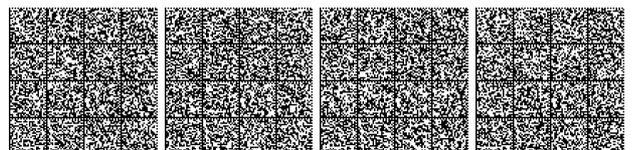
3. Su conferma scritta del comitato misto, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, che le leggi e i regolamenti di ciascuna parte consentono la maggioranza della proprietà e il controllo efficace delle sue compagnie aeree all'altra parte o ai suoi cittadini:

a) la sezione 3 dell'allegato 1 dell'accordo cessa di avere effetto;

b) le compagnie aeree degli Stati Uniti hanno il diritto di fornire servizi passeggeri-misti pianificati tra qualsiasi punto o punti situati nell'Unione europea e nei suoi Stati membri e cinque paesi, senza servire un punto nel territorio degli Stati Uniti. Tali paesi saranno stabiliti dal comitato misto entro un anno dalla firma del presente protocollo. Il comitato misto ha la facoltà di modificare l'elenco o di aumentare il numero di tali paesi; e

c) il testo dell'articolo 2 dell'allegato 4 dell'accordo ("Proprietà e controllo di compagnie aeree di paesi terzi") cessa di avere effetto e al suo posto entra in vigore il testo dell'allegato 6 dell'accordo, riguardante le compagnie aeree di paesi terzi possedute e controllate dagli Stati Uniti o dai suoi cittadini.

4. Su conferma scritta del comitato misto, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, che le leggi e i regolamenti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri riguardanti l'imposizione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti che gestiscono oltre 50.000 movimenti di aerei subsonici civili a reazione all'anno, stabiliscono che la Commissione europea ha l'autorità di verificare il processo prima dell'imposizione di tali misure e, qualora non sia soddisfatta del rispetto delle procedure adeguate in conformità con gli obblighi applicabili, ha l'autorità di promuovere in tal caso, prima della loro imposizione, le azioni giudiziarie adeguate riguardanti le misure in questione:

a) le compagnie aeree dell'Unione europea hanno il diritto di fornire servizi passeggeri-misti pianificati tra qualsiasi punto o punti situati negli Stati Uniti e cinque paesi, senza servire un punto nel territorio dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Tali paesi saranno stabiliti dal comitato misto entro un anno dalla firma del presente protocollo. Il comitato misto ha la facoltà di modificare l'elenco o di aumentare il numero di tali paesi; e

b) il testo dell'articolo 2 dell'allegato 4 dell'accordo ("Proprietà e controllo di compagnie aeree di paesi terzi") cessa di avere effetto e al suo posto entra in vigore il testo dell'allegato 6 dell'accordo, riguardante le compagnie aeree di paesi terzi possedute e controllate dagli Stati membri o dai loro cittadini.

5. Su conferma scritta del comitato misto che una parte ha soddisfatto le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 applicabili a tale parte, la parte può richiedere consultazioni di alto livello riguardanti l'attuazione del presente articolo. Tali consultazioni devono iniziare entro 60 giorni dalla data di consegna della richiesta, tranne qualora diversamente concordato dalle parti. Le parti si impegnano a compiere ogni sforzo possibile per risolvere le questioni per le quali sono state richieste le consultazioni. Se la parte che ha richiesto le consultazioni non è soddisfatta del loro risultato, tale parte deve notificare per iscritto, tramite canali diplomatici, la sua decisione che nessuna compagnia aerea dell'altra parte deve aumentare le frequenze o entrare in nuovi mercati ai sensi del presente accordo. Qualsiasi decisione di questo tipo entra in vigore entro 60 giorni dalla data di notifica. Entro tale periodo l'altra parte può decidere che nessuna compagnia aerea della prima parte può aumentare le frequenze o entrare in nuovi mercati ai sensi dell'accordo. Tale decisione produrrà effetti lo stesso giorno della decisione adottata dalla prima parte. Ogni decisione di questo tipo adottata da una parte può essere revocata per comune accordo delle parti, confermato per iscritto dal comitato misto.»

Art. 7.
Trasporto a carico del governo degli Stati Uniti

L'allegato 3 dell'accordo è eliminato interamente e sostituito come segue:

«ALLEGATO 3

Riguardante il trasporto a carico del governo degli Stati Uniti

Le compagnie aeree comunitarie hanno il diritto di trasportare passeggeri e merci su voli regolari e charter per i quali un dipartimento, un'agenzia o un ente civile del governo degli Stati Uniti:

1) ottiene il trasporto per proprio conto o in esecuzione di un accordo in base al quale il pagamento è effettuato dal governo o con fondi messi a disposizione del governo; o

2) fornisce il trasporto verso o per conto di un paese straniero o un'organizzazione internazionale o di altro tipo senza rimborso,

purché il trasporto sia effettuato:

a) tra qualsiasi punto degli Stati Uniti e qualsiasi punto al di fuori degli Stati Uniti, nei limiti di quanto autorizzato per tale trasporto ai sensi del sottoparagrafo 1, lettera *c)*, dell'articolo 3, eccetto, soltanto per quanto riguarda i passeggeri, tra punti per i quali sia valida una tariffa contrattuale per coppia di città, o

b) tra due punti qualsiasi al di fuori degli Stati Uniti.

Il presente allegato non si applica al trasporto ottenuto o finanziato dal segretario alla Difesa o dal segretario di un dipartimento militare.»

Art. 8.
Allegati

Il testo dell'allegato del presente protocollo è apposto all'accordo come allegato 6.

Art. 9.
Applicazione provvisoria

1. Fino alla sua entrata in vigore, le parti concordano di applicare il presente protocollo in via temporanea, nei limiti di quanto sancito dalle norme nazionali, dalla data della firma.

2. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, dare preavviso scritto, attraverso i canali diplomatici, all'altra parte di aver deciso di non applicare più il presente protocollo. In tale evenienza, il protocollo cessa di essere applicato alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo prima dello scadere del periodo in questione. Nell'evenienza che l'applicazione temporanea dell'accordo cessi conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, dell'accordo, cessa contemporaneamente l'applicazione temporanea del presente protocollo.

Art. 10.
Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore entro:

1. la data di entrata in vigore dell'accordo e

2. il mese successivo alla data dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra le parti a conferma dell'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.

Ai fini dello scambio delle note diplomatiche in oggetto, le note diplomatiche dirette all'Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all'Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi. La nota o le note diplomatiche dell'Unione europea e dei suoi Stati membri devono contenere la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO

ALLEGATO 6

Proprietà e controllo di compagnie aeree di paesi terzi

1. Nessuna delle parti esercita i diritti derivanti da accordi sui servizi aerei con un paese terzo per rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi per le compagnie aeree di quel paese terzo per il fatto che la parte sostanziale della proprietà di quella compagnia aerea appartiene all'altra parte, a suoi cittadini, o a entrambi.

2. Gli Stati Uniti non esercitano i diritti derivanti da accordi sui servizi aerei per rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi per le compagnie aeree del Principato del Liechtenstein, della Confederazione svizzera, di un membro dell'ECAA alla data della firma del presente accordo, o dei paesi africani che attuano un accordo per i servizi aerei "cieli aperti" con gli Stati Uniti alla data della firma del presente accordo, per il fatto che il controllo effettivo di quella compagnia aerea appartiene a uno o più Stati membri, a cittadini di tali Stati, o ad entrambi.

3. Nessuna delle parti esercita i diritti derivanti da accordi sui servizi aerei con un paese terzo per rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi per le compagnie aeree di quel paese terzo per il fatto che il controllo effettivo di quella compagnia aerea appartiene all'altra parte a suoi cittadini, o a entrambi, a condizione che il paese terzo in questione abbia buoni precedenti in materia di cooperazione nell'ambito dei rapporti riguardanti i servizi aerei con entrambe le parti.

4. Il comitato misto deve mantenere un inventario dei paesi terzi che, in base alle considerazioni di entrambe le parti, si presume abbiano stabilito buoni precedenti in materia di cooperazione nell'ambito dei rapporti riguardanti i servizi aerei.

Dichiarazione congiunta

I rappresentanti degli Stati Uniti d'America e dell'Unione europea e dei suoi Stati membri confermano che il protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri siglato a Bruxelles il 25 marzo 2010, deve essere autenticato in altre lingue mediante scambio di lettere prima della firma del protocollo oppure mediante decisione del comitato misto dopo la firma del protocollo stesso.

La presente dichiarazione congiunta costituisce parte integrante del protocollo.

25 marzo 2010

Per gli Stati Uniti: John Byerly (firma)

Per l'Unione europea e i suoi Stati membri: Daniel Calleja (firma)

Memorandum di consultazioni

1. Le delegazioni rappresentanti l'Unione europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America si sono riunite a Bruxelles dal 23 al 25 marzo 2010 per concludere i negoziati di seconda fase di un accordo sui trasporti aerei. Gli elenchi sulla composizione delle delegazioni figurano nell'allegato A.

2. Le delegazioni hanno raggiunto un accordo ad *referendum* e hanno siglato il testo di un protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato in data 25 e 30 aprile 2007 (il "protocollo", accluso come allegato B). Le delegazioni intendono sottoporre il progetto di protocollo alle rispettive autorità per approvazione affinché possa entrare in vigore in un futuro prossimo.

3. I riferimenti all'accordo e agli articoli, ai paragrafi e agli allegati contenuti nel presente memorandum sono riferiti all'accordo, nella forma modificata dal protocollo.

4. La delegazione dell'UE ha confermato che, in conseguenza dell'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e, pertanto, a partire da quella data tutti i

diritti e gli obblighi della Comunità europea, nonché tutti i riferimenti alla stessa contenuti nell'accordo, si riferiscono all'Unione europea.

5. Le delegazioni hanno affermato che le procedure per il riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari dell'idoneità e della nazionalità delle compagnie aeree contenute nel nuovo articolo 6-*bis* non sono destinate a modificare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente applicati dalle parti al funzionamento del trasporto aereo internazionale indicato nell'articolo 4 dell'accordo.

6. Riguardo all'articolo 9, le delegazioni hanno espresso il desiderio di aumentare la cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti sulla sicurezza dell'aviazione, allo scopo di raggiungere, laddove possibile, la massima affidabilità sulle misure di sicurezza reciproche, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili, per ridurre l'inutile duplicazione di tali misure.

7. Le delegazioni hanno osservato che la cooperazione in materia di sicurezza dovrebbe prevedere consultazioni periodiche sulle modifiche delle disposizioni attuali, se ciò è fattibile prima della loro attuazione, lo stretto coordinamento delle attività di valutazione degli aeroporti e, laddove possibile e appropriato, controlli dei vettori e scambio di informazioni sulle nuove tecnologie e procedure di sicurezza.

8. Allo scopo di promuovere l'uso efficiente delle risorse disponibili, migliorare la sicurezza e promuovere la facilitazione, le delegazioni hanno riconosciuto il beneficio di risposte rapide e, laddove possibile, coordinate alle nuove minacce.

9. Entrambe le delegazioni hanno osservato che il protocollo lascia inalterate le disposizioni delle rispettive convenzioni in vigore tra uno Stato membro e gli Stati Uniti per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul capitale.

10. In merito al paragrafo 7 dell'articolo 15, le delegazioni dell'UE hanno osservato che le questioni che qualunque intervento in questo ambito dovrebbe affrontare dovrebbero includere, tra l'altro, l'efficacia ambientale e l'integrità tecnica delle rispettive misure, la necessità di evitare la distorsione della concorrenza e le emissioni di carbonio e, qualora opportuno, l'opportunità e le modalità di collegamento o di integrazione reciproca di tali misure. La delegazione degli Stati Uniti ha osservato che nel mettere a punto le raccomandazioni porrà l'accento, tra l'altro, sulla coerenza con la convenzione di Chicago e sulla promozione degli obiettivi dell'accordo.

11. Le due delegazioni hanno sottolineato che nessuna parte dell'accordo influisce in alcun modo sulle loro rispettive posizioni politiche e giuridiche sulle varie questioni ambientali correlate all'aviazione.

12. Nel rispetto degli obiettivi ambientali comuni, le delegazioni hanno elaborato una dichiarazione congiunta sulla cooperazione ambientale acclusa come allegato C del presente memorandum di consultazioni.

13. La delegazione dell'UE ha ribadito l'intenzione dell'UE di continuare a lavorare nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per stabilire obiettivi globali di riduzione delle emissioni per l'aviazione internazionale.

14. Le delegazioni degli Stati Uniti e dell'UE hanno ribadito le intenzioni degli USA e dell'UE di operare per il tramite dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) al fine di affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra causate dell'aviazione internazionale. Entrambe le delegazioni hanno preso atto dei contributi del settore a sostegno di tale processo.

15. Entrambe le delegazioni hanno osservato che i riferimenti all'approccio equilibrato di cui all'articolo 15, paragrafo 4, fanno riferimento alla risoluzione A35-5 adottata all'unanimità in occasione della 35a assemblea dell'ICAO. Le delegazioni hanno sottolineato che tutti gli aspetti del principio dell'approccio equilibrato stabilito in tale risoluzione sono pertinenti e importanti, compreso il riconoscimento che "States have relevant legal obligations, existing agreements, current laws and established policies which may influence their implementation of the ICAO balanced approach" (gli Stati devono osservare obblighi di legge pertinenti, accordi esistenti, leggi in vigore e politiche consolidate che possono influire sulla loro attuazione dell'approccio equilibrato stabilito dall'ICAO).

16. Entrambe le delegazioni hanno evidenziato il loro sostegno all'applicazione della "Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise" (orientamenti sull'approccio equilibrato alle emissioni sonore degli aeromobili), pubblicato attualmente nel documento dell'ICAO 9829 (seconda edizione).

17. Per quanto riguarda l'articolo 15, paragrafo 5, lettera *a)*, la delegazione dell'UE ha osservato che la nozione di "parti interessate" è definita nell'articolo 2, lettera *f)* della direttiva 2002/30/CE come "le persone fisiche o giuridiche interessate o che possono essere interessate dall'introduzione di misure di riduzione del rumore, comprese le restrizioni operative, o che hanno un legittimo interesse all'introduzione di dette misure". La delegazione dell'UE ha osservato inoltre che, ai sensi dell'articolo 10 di tale direttiva, gli Stati membri devono assicurare che, ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 di tale direttiva, le procedure di consultazione delle parti interessate siano stabilite in conformità con la legislazione nazionale applicabile.

18. Riconoscendo i problemi causati dalla sempre maggiore mobilità transfrontaliera dei lavoratori e dalla struttura delle società, la delegazione dell'UE ha osservato che la Commissione europea attua un attento monitoraggio della situazione e sta considerando ulteriori iniziative per migliorare l'attuazione, l'applicazione e l'osservanza delle norme in questo ambito. La delegazione dell'UE ha fatto riferimento, inoltre, al lavoro intrapreso dalla Commissione europea sugli accordi societari transnazionali e ha dichiarato la propria intenzione di informare il comitato misto riguardo a questa e ad altre iniziative correlate, a seconda dei casi.

19. La delegazione degli Stati Uniti ha osservato che, negli Stati Uniti, il principio che consente di scegliere un unico rappresentante per una classe o categoria definita di dipendenti di una compagnia aerea ha contribuito a promuovere i diritti del personale sia di terra sia a bordo permettendo ai lavoratori di organizzarsi, negoziare e far applicare i contratti collettivi.

20. Entrambe le delegazioni hanno osservato che, nel caso in cui una parte adotti misure contrarie all'accordo, compreso l'articolo 21, l'altra parte potrà avvalersi di tutte le misure adeguate e proporzionali conformi al diritto internazionale, compreso l'accordo.

21. In relazione all'articolo 21, paragrafo 4, la delegazione dell'UE ha osservato che il riesame in esso indicato verrà eseguito dalla Commissione europea *ex officio* o *ex parte*.

22. Le delegazioni hanno osservato che i diritti di traffico di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettera *a)*, sarebbero stati considerati in aggiunta a quelli concessi all'Unione europea e ai suoi Stati membri nell'articolo 3 dell'accordo.

23. Le delegazioni hanno espresso la loro soddisfazione per la cooperazione tra il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti e la Commissione europea, come disposto dall'accordo, con l'obiettivo comune di migliorare la comprensione reciproca delle legislazioni, delle procedure e delle prassi dei rispettivi regimi di concorrenza e l'impatto che gli sviluppi nel campo del trasporto aereo hanno avuto o potrebbero avere sulla concorrenza nel settore.

24. Le delegazioni hanno affermato l'impegno delle rispettive autorità della concorrenza a dialogare e a collaborare, nonché ad applicare il principio della trasparenza, in linea con le disposizioni di legge, compresa la protezione delle informazioni commerciali riservate. Le delegazioni hanno affermato inoltre la disponibilità delle rispettive autorità della concorrenza a fornire, se del caso, consulenza sui requisiti procedurali.

25. Le delegazioni hanno osservato che qualsiasi comunicazione destinata al comitato misto o ad altri organismi relativamente alla cooperazione ai sensi dell'allegato 2, deve rispettare le norme che regolano la comunicazione di informazioni riservate o rilevanti per il settore.

26. Ai fini del paragrafo 4 dell'allegato 6, le delegazioni si sono dette fiduciose che il comitato misto svilupperà, entro un anno dalla firma del protocollo, criteri adeguati per stabile se i paesi dimostrino una buona attitudine in materia di cooperazione nelle relazioni in materia di servizi aerei.

27. Le delegazioni hanno accolto favorevolmente la partecipazione dei rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia come osservatori all'interno della delegazione dell'UE e hanno osservato che il lavoro continuerà in seno al comitato misto per sviluppare una proposta relativa ai termini e alle procedure per l'adesione dell'Islanda e della Norvegia all'accordo, quale modificato dal protocollo.

28. Entrambe le delegazioni hanno espresso la convinzione che le rispettive autorità aeronautiche consentiranno operazioni conformi alle condizioni dell'accordo, quale modificato dal protocollo, sulla base del rispetto e della reciprocità o su base amministrativa, a decorrere dalla data di firma del protocollo.

Per la delegazione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri: Daniel CALLEJA

Per la delegazione degli Stati Uniti d'America: John BYERLY

ALLEGATO C

Dichiarazione congiunta sulla cooperazione ambientale

Le delegazioni degli Stati Uniti e dell'Unione europea e i suoi Stati membri hanno ribadito l'importanza fondamentale di affrontare la questione dell'impatto ambientale dell'aviazione internazionale e hanno espresso il loro impegno comune per conseguire gli obiettivi ambientali stabiliti in occasione della 35a assemblea dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), ovvero di impegnarsi a compiere ogni sforzo possibile per:

a) limitare o ridurre il numero di persone colpite da un significativo inquinamento acustico;

b) limitare o ridurre l'impatto delle emissioni dell'aviazione sulla qualità dell'aria e

c) limitare o ridurre l'impatto delle emissioni di gas serra dell'aviazione sul clima a livello mondiale.

Le delegazioni hanno accolto con favore i risultati della quindicesima conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Copenaghen, e hanno entrambe concordato con il parere scientifico secondo cui l'aumento nella temperatura globale dovrebbe essere inferiore a due gradi Celsius.

Le delegazioni hanno confermato il forte desiderio e la disponibilità delle parti a collaborare per proseguire il lavoro nel solco tracciato dall'High Level Meeting on International Aviation and Climate Change dell'ICAO, al fine collaborare collettivamente con i partner internazionali in seno all'ICAO per definire un programma di azione più ambizioso, comprensivo di solidi obiettivi, un quadro di misure basate sul mercato, tenendo conto delle le esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo.

Entrambe le parti hanno indicato il loro impegno a cooperare all'interno del comitato dell'ICAO sulla protezione dell'ambiente nel settore aereo (Committee on Aviation Environmental Protection) (CAEP), per garantire la consegna tempestiva ed efficace del proprio programma di lavoro nonché l'adozione di una norma globale per le emissioni di CO_2 degli aeromobili e altre misure sul cambiamento climatico e sulla qualità dell'aria.

Le delegazioni hanno sottolineato l'importanza di ridurre l'impatto ambientale dell'aviazione tramite:

la cooperazione continuativa sui programmi di modernizzazione del traffico aereo NextGen e SESAR, compresa l'iniziativa AIRE (Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions);

la promozione e l'accelerazione, a seconda dei casi, dello sviluppo e dell'attuazione di nuove tecnologie per gli aeromobili e di carburanti sostenibili alternativi, ad esempio attraverso l'iniziativa tecnologica comune Clean Sky (cielo pulito), il programma CLEEN (Continuous Low En
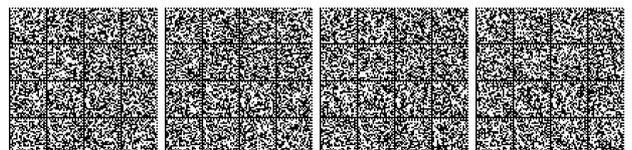
Eesti Vabariigi nimel

Για την Ελληνική Δημοκρατία
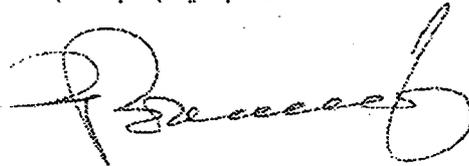
Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
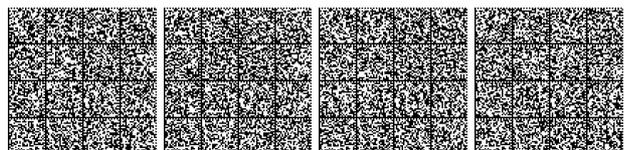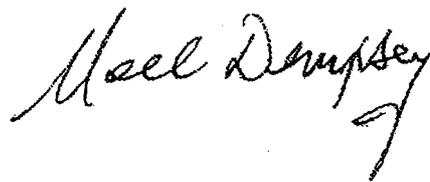
Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā
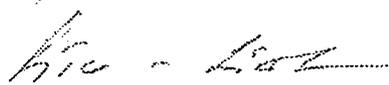
Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għal Malta
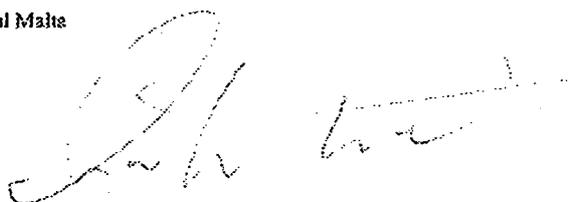
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
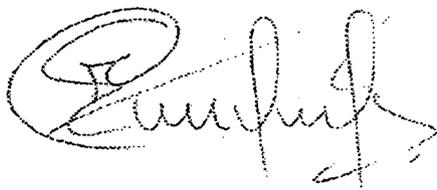
Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa
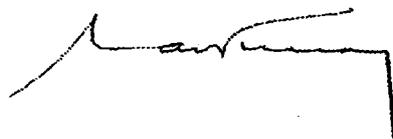
Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku
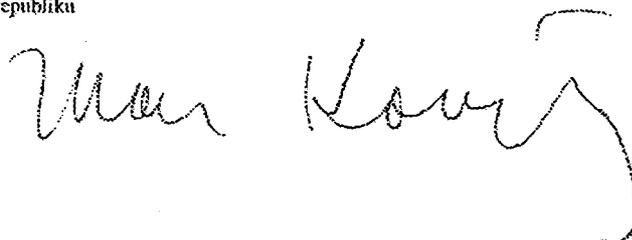
Suomen tasavallan puolesta
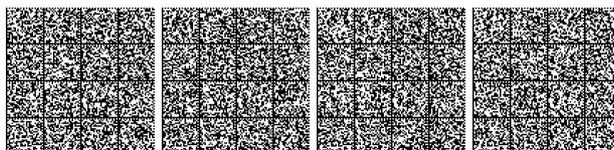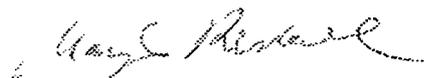
För Konungariket Sverige
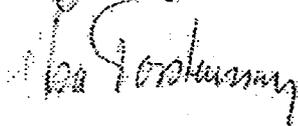
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
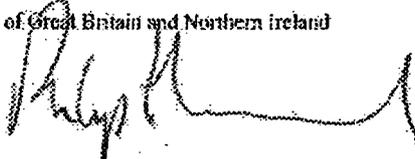
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
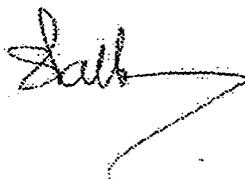
For the United States of America
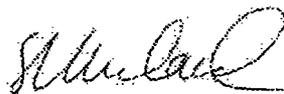
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica: (atto n.2913)

Presentato dal Ministro degli Affari Esteri (FRATTINI) il 19 settembre 2011.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 ottobre 2011, con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubb.), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 14 dicembre 2011 e 10 gennaio 2012.

Esaminato in Aula ed approvato il 10 gennaio 2012.

Camera dei deputati: (atto n. 4878)

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni I (Aff. costit.), V (Bilancio), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XI (Lavoro), XIV (Pol. comun.).

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 18 gennaio 2012 ed il 1° febbraio 2012.

Esaminato in Aula ed approvato il 16 febbraio 2012.

12G0039

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2012.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione al VII incontro mondiale delle famiglie che si terrà nella città di Milano nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012. (Ordinanza n. 3997).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto in particolare, l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 ottobre 2011 concernente la dichiarazione di «grande evento» in occasione del VII incontro mondiale delle famiglie che si terrà nella città di Milano nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012;

Considerato che nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012 nella città di Milano avrà luogo il VII incontro mondiale delle famiglie che determinerà la partecipazione di centinaia di migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le parti d'Italia e del mondo;

Considerato che per tale evento si impone la necessità di individuare ed attuare misure organizzative sotto il profilo della mobilità, della ricezione alberghiera, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria e di quanto occorra a garantire la più ampia ed ordinata partecipazione di fedeli provenienti dall'Italia e dal mondo;

Ravvisata, quindi, l'esigenza di attuare tutti gli interventi necessari per il perseguimento delle suddette finalità nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la Regione Lombardia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto di Milano è nominato Commissario delegato e provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette all'organizzazione del «grande evento» di cui in premessa.

2. Per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi del comma 1, il Commissario delegato si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del personale e degli uffici della Prefettura di Milano nonché degli enti partecipanti all'organizzazione.

La presente ordinanza verrà sottoposta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *l)*,della legge 14 gennaio 1994, n. 20,e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2012
Registro n. 2, Presidenza Consiglio dei Ministri, foglio n. 44

12A03044

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Ortelle e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ortelle (Lecce);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ortelle (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Paola Mauro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ortelle (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 7 febbraio 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 febbraio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ortelle (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Paola Mauro.

Roma, 23 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02824

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 marzo 2012.

Decadenza della convenzione di concessione n. 289 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la società A.I.L.A. di Vincenzo Adinolfi & C. s.n.c., in Salerno.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 289 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della A.I.L.A. Di Vincenzo Adinolfi & C. S.n.c. nei locali siti in Fondamenta Duodo, 250, c.a.p. 30124 Venezia con sede legale in Viale Degli Eucalipti, 22 c.a.p. 84134 Salerno;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'articolo 17, comma 2, lettera *d)*, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa";

Vista la nota prot. n. 2012/2242/Giochi/SCO del 17/01/2012, emessa a seguito delle verifiche eseguite in data 12 aprile 2011 e 13 maggio 2011 dall'Ufficio Regionale Veneto Trentino Alto Adige, presso codesta Agenzia di A.I.L.A. di Vincenzo Adinolfi & C. S.n.c., codice convenzione 289, sita in Fondamenta Duodo San Marco, n.250, in merito al fatto che non sono state reperite alcune ricevute di gioco annullate;

Considerato, quindi, che è stato accertato che le ricevute annullate non sono state tenute e conservate come disposto dalla circolare del 25 giugno 1998, n. 167/E emessa dal Ministero delle Finanze, in applicazione del D.M. n. 174/98, che dispone la conservazione degli scontrini di giocata annullata a norma dell'art. 22 del D.P.R. 600/73;

Considerato, inoltre, che il rappresentante di codesta società dichiarava "(…) di non essere in possesso dei ticket (…)", con atto motivato e depositato il 15 dicembre 2011;

Considerato, ai sensi dell'art. 3, c. 1 lett. *a)* della convenzione, l'impegno che il Concessionario doveva osservare per tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di scommesse a quota fissa e, quindi, anche per la corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili;

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato articolo 17;

Considerato che a titolo cautelare, veniva disposta la sospensione del collegamento dai totalizzatori nazionali a decorrere dal 1º febbraio 2012 per 30 giorni;

Considerato il fatto che il Concessionario non ha trasmesso eventuali memorie, entro e non oltre il 1º marzo 2012, come richiesto nella predetta nota prot. n. 2012/2242/Giochi/SCO del 17/01/2012;

Dispone:

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 289 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con società A.I.L.A. Di Vincenzo Adinolfi & C. S.n.c. con sede legale in Viale Degli Eucalipti, 22 c.a.p. 84134 Salerno operante nel comune nei locali siti in Fondamenta Duodo, 250, c.a.p. 30124 Venezia;

con immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2012

Il direttore: TAGLIAFERRI

12A03107

DECRETO 6 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista l'Ordinanza del Sindaco di Sassari n. 8 del 6 febbraio 2012 con cui si è disposta la chiusura di tutti gli uffici pubblici nel Comune di Sassari per la giornata di martedì 7 febbraio 2012;

Vista la nota n. 115 dell'8 febbraio 2012, con cui il direttore dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa le eccezionali, avverse, condizioni meteorologiche ed in ossequio alla citata Ordinanza del Sindaco di Sassari, così determinando la chiusura dell'Ufficio di Segreteria nel giorno 7 febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari nel giorno 7 febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Sardegna, che con nota n. OGC/101/2012 del 10 febbraio 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Sassari nel giorno 7 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A02983
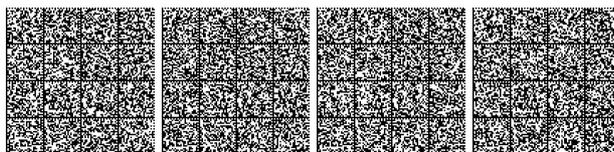
MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 febbraio 2012.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 59 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» che riconosce un contributo straordinario per l'anno 2010, pari a 5 milioni di euro a favore degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione, disponendo altresì che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provveda alla ripartizione di detto contributo sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206 recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e successive modificazioni;

Visto il decreto adottato in data 22 dicembre 2010 dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, con il quale sono state fissate le modalità e i criteri per la ripartizione del citato contributo;

Visto l'art. 1 del citato decreto interministeriale il quale stabilisce che i soggetti destinatari del beneficio di cui all'art. 2, comma 59, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono gli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, che siano stati già collocati in pensione alla data del 1° gennaio 2010;

Visto il successivo art. 5 il quale stabilisce che con analoga procedura si provvede a rimodulare i coefficienti indicati nella tabella «A», allegata al medesimo decreto, sulla base del numero delle domande pervenute e degli importi del contributo straordinario attribuibili ai singoli beneficiari, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa di 5.000.000 di euro, e tenendo conto che il coefficiente massimo non potrà in ogni caso superare il valore 15;

Ritenuto pertanto, di dover dare attuazione al predetto art. 5 sulla base della rimodulazione proporzionale dei coefficienti rideterminati secondo la nuova tabella «A» allegata al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai soggetti di cui all'art. 1 del decreto interministeriale del 22 dicembre 2010 è erogata una somma corrispondente alla rata mensile del trattamento pensionistico in godimento al 1° gennaio 2010, moltiplicata per il coefficiente indicato nell'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Dall'importo dovrà essere detratto quanto già liquidato dagli enti previdenziali secondo le modalità stabilite nel decreto interministeriale in data 22 dicembre 2010.

Nel caso in cui il beneficiario sia titolare di più trattamenti pensionistici, il coefficiente è applicato alla rata di trattamento diretto di maggiore importo.

Art. 2.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto, stabilita nel limite massimo di complessivi euro 5.000.000, fa carico alle somme iscritte in conto residui sul capitolo n. 2313 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione per l'esercizio finanziario 2011, con pagamento a favore degli enti previdenziali competenti al pagamento del contributo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

ALLEGATO

TABELLA "A"

	Rata mensile pensione (C1)	*Coefficiente di calcolo (C2)*
1	Fino a € 2.000	15
2	Da 2.001 a 3.000	10,50
3	Da 3.001 a 4.000	8,25
4	Da 4.001 oltre	6

12A03043
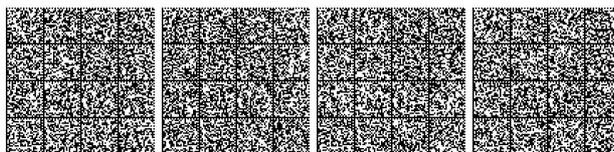
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Mara Ausilio, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Mara AUSILIO;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana al titolo spagnolo di "Licenciada en Filologìa Inglesa" rilasciata dal "Ministerio de Educación" di Madrid il 1° giugno 2011;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito una formazione primaria, secondaria, ed accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea specialistica in "Culture e letterature di lingua Inglese" (42/S - Lauree specialistiche in Lingue e letterature moderne Euroamericane) conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" il 7 maggio 2009;

titolo di abilitazione all'insegnamento: "Master Universitario en Profesor de Educación secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas" (Master Universitario in professore di istruzione secondaria obbligatoria e di liceo, istituti professionali e di insegnamento delle lingue) rilasciato dall'Università di Barcellona (Spagna) il 30 luglio 2010,

posseduto dalla cittadina italiana Mara AUSLIO, nata a Caserta (CE) il 6 luglio 1983, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A - Inglese lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02756

DECRETO 17 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa María Velia Anderlini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 26 settembre 2010, n.81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Maria Velia ANDERLINI;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista la omologazione del titolo sotto indicato al corrispondente titolo spagnolo di "Arquitecta" rilasciato dal "Ministerio de Educación" di Madrid (Spagna) in data 14 settembre 2009;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito una formazione primaria, secondaria, ed accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

- diploma di istruzione post secondario: laurea in "Architettura" conseguita presso l'Università degli studi di Firenze il 7 aprile 2005;

- titolo di abilitazione all'insegnamento: Master en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formaciò Professional i Ensenyament de Llengües" (Master Universitario in professore di istruzione secondaria obbligatoria e di liceo, istituti professionali e di insegnamento delle lingue, con didattica specifica in disegno) rilasciato dall'Università di Barcellona (Spagna) il 14 luglio 2010 (anno accademico 2009/2010),

posseduto dalla cittadina italiana Maria Velia ANDERLINI nata a Gualdo Tadino (PG) 1'8 febbraio 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

33/A - Tecnologia;

71/A - Tecnologie e disegno tecnico.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02757

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 febbraio 2012.

Conferimento delle deleghe di attribuzione del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato alla salute, prof. Adelfio Elio Cardinale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato», e in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede che, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, è fatto salvo, tra gli altri, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con cui il Prof. Renato Balduzzi è stato nominato Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2011, recante la nomina a Sottosegretario di Stato alla salute, tra l'altro, del prof. Adelfio Elio Cardinale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato prof. Adelfio Elio Cardinale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato prof. Adelfio Elio Cardinale è delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi:

a) alla formazione medico-specialistica;

b) ai rapporti con le facoltà di medicina e chirurgia o strutture corrispondenti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento;

c) alle funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

d) alle funzioni di rappresentanza nell'ambito di attività di cooperazione internazionale a supporto del Ministro;

e) alle competenze in materia di sanità pubblica veterinaria;

f) alle competenze in materia di «termalismo»;

g) ai rapporti tra Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con riferimento alle relazioni funzionali del Ministero della salute con le università;

2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività espletate in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato prof. Adelfio Elio Cardinale opera in costante raccordo con il Ministro stesso.

3. Nelle materie delegate il Sottosegretario di Stato prof. Adelfio Elio Cardinale firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato prof. Adelfio Elio Cardinale è delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere - nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal Ministro e sempre che egli non ritenga di attendervi personalmente - per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1 e ad ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al medesimo Sottosegretario di Stato.

2. Con riferimento alle materie di cui all'art. 1, il Sottosegretario di Stato prof. Adelfio Elio Cardinale è delegato a partecipare alle Conferenze unificata, Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

3. Al Sottosegretario di Stato prof. Adelfio Elio Cardinale è inoltre delegata la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di cui all'art. 1.

4. É altresì delegata, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alla modificazione dell'ordinamento e delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro della salute, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, aziende, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

d) le valutazioni di cui all'art. 14, comma 2 e comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'attività di controllo strategico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché sulle prestazioni svolte dai dirigenti di vertice sulla base degli elementi forniti dall'organismo di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra Dipartimenti del Ministero;

f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

i) gli atti e i provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro a sé avocati o direttamente compiuti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 193

12A03042

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Progress Assicurazioni Spa». (Decreto n. 64123).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 18.07.2011, relativo alla società Progress Assicurazioni Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Sardegna (25.07.2011), Sicilia (03.08.2011) e Campania (02.08.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Progress Assicurazioni Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Progress Assicurazioni Spa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.08.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18.07.2011, in favore di un numero massimo

di 26 lavoratori della società Progress Assicurazioni Spa, dipendenti presso le sedi di:

Palermo (PA) - 18 lavoratori;

Napoli (NA) - 7 lavoratori;

Sassari (SS) - 1 lavoratore.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 184.176,20.

Matricola INPS: 5503022575

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 184.176,20, è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02649

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Linificio e Canapificio Nazionale S.p.A. (Decreto n. 64124).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 58230 del 18.03.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 27.09.2010, per il periodo dal 13.10.2010 al 12.10.2011, in favore di n. 129 lavoratori della società Linificio e Canapificio Nazionale Spa dipendenti presso lo stabilimento di Fossalta di Portogruaro (VE);

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 29.09.2011, relativo alla società Linificio e Canapificio Nazionale Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Veneto (30.09.2011) che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Linificio e Canapificio Nazionale Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Linificio e Canapificio Nazionale Spa, in favore di 90 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
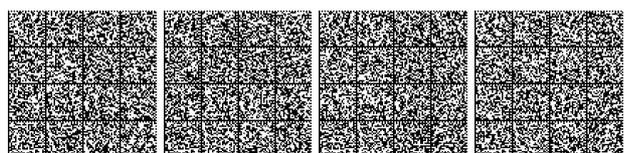
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 13.10.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.09.2011, in favore di un numero massimo di 90 lavoratori della società Linificio e Canapificio Nazionale Spa, dipendenti presso lo stabilimento di Fossalta di Portogruaro (VE).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 13.10.2011 al 31.12.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 328.877,10.

Matricola INPS: 8811394563

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 328.877,10, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02650
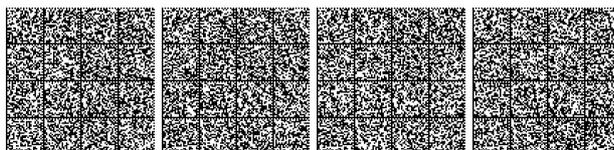
DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Mazzoni Pietro S.p.A. (Decreto n. 64126).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'articolo 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 55869 del 3 dicembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10.02.2010, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mazzoni Pietro Spa secondo le seguenti tempistiche:

Sedi operative	n. lavoratori dall'01.01.2010 al 31.07.2010	n. lavoratori dall'01.08.2010 al 31.12.2010
Avezzano (AQ)	2	2
L'Aquila (AQ)	13	13
Lamezia Terme (CZ)	21	20
Palmi (RC)	17	16
San Giovanni in Fiore (CS)	53	49
Triggiano (BA)	38	29
Brindisi (BR)	14	11
Foggia (FG)	10	8
Assemini (CA)	37	32
Nuoro (NU)	25	18
Sassari (SS)	14	10
TOTALE	**244**	**208**

Visto il decreto, attualmente alla controfirma del ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 159 lavoratori della società Mazzoni Pietro Spa, dipendenti presso le sedi di:

Sedi operative	n. lavoratori
Avezzano (AQ)	2
L'Aquila (AQ)	13
Lamezia Terme (CZ)	21
Palmi (RC)	16
San Giovanni in Fiore (CS)	52
Triggiano (BA)	32
Brindisi (BR)	13
Foggia (FG)	10
TOTALE	**159**

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 14 settembre 2011, relativo alla società Mazzoni Pietro Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Abruzzo (6 settembre 2011), Puglia (5 settembre 2011) e Calabria, presente in sede di accordo governativo del 14 settembre 2011, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mazzoni Pietro Spa, in conformità agli accordi siglati presso il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Mazzoni Pietro Spa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 settembre 2011, in favore di un numero massimo di 143 lavoratori della società Mazzoni Pietro Spa, dipendenti presso le sedi aziendali di:

Sedi operative	**n. lavoratori**
Avezzano (AQ)	2
L'Aquila (AQ)	11
Lamezia Terme (CZ)	20
Palmi (RC)	15
San Giovanni in Fiore (CS)	50
Triggiano (BA)	23
Brindisi (BR)	13
Foggia (FG)	9
TOTALE	**143**

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.194.576,24.

Pagamento diretto: si.

Matricola INPS: 6102363827.
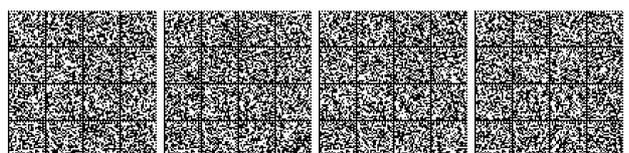
Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.194.576,24, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02651

DECRETO 1° febbraio 2012.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Abruzzo. (Decreto n. 64127).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'articolo 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 60964 del 28 luglio 2011 con il quale sono stati assegnati alla Regione Abruzzo:

€ 20 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

€ 15 milioni per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza medesima;

Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 10 novembre 2011, con il quale sono stati attribuiti, alla Regione Abruzzo, € 20 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di stanziare 20 milioni di euro per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati alla Regione Abruzzo € 20 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari a euro 20.000.000, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30 aprile 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 1° maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Abruzzo, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione medesima sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02652

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 febbraio 2012.

Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2012, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (ITF/C.E.M.T.).

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE 3 AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante "Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose per i trasporti di merci su strada" e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio", pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante "Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 166 del 19 luglio 2006;

Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n.198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada-Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 193 del 21 agosto 2009;

Visto il documento ITF/IRU recante il "Manuale ad uso dei Funzionari e dei Trasportatori che utilizzano il Contingente Multilaterale", Edizione 1° gennaio 2009;

Visto il documento ITF/TMB/TR(2011)15/FINAL, trasmesso con nota SA/2011.539 ES/ml del 28 novembre 2011 dall'Intenational Transport Forum, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2012 fra i vari Paesi aderenti;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per l'anno 2012 è stato fissato a 268 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria almeno EURO III;

Considerato che alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per la Grecia e alcune non sono valide né per la Grecia né per l'Austria;

Considerato che le autorizzazioni CEMT, utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore, sono così strutturate:

- 90 senza limitazioni;

- 6 non valide per la Grecia;

- 172 non valide per la Grecia e per l'Austria;

Considerato che, sulla base del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 recante "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada", sono state attribuite per rinnovo alle imprese aventi diritto n. 195 autorizzazioni, restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 73 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali, ripartite come segue:

- 17 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;

- 1 non valida per la Grecia utilizzabile con veicoli di categoria EURO III o superiore;

- 55 autorizzazioni non valide per la Grecia e per l'Austria utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;

Considerato che, ai sensi dell'art.5, comma 1 lettera *a)* del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilità veicoli idonei di tipo EURO III o superiore, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 come modificato dal Decreto Dirigenziale 28 luglio 2009, le autorizzazioni CEMT vengono attribuite, in ordine al punteggio, una per ciascuna impresa, alle imprese classificate in graduatoria. Le autorizzazioni valide Austria vengono attribuite per prime, secondo l'ordine di graduatoria;

Visto l'art.2, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Esaminate le 34 domande presentate,

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n.1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2012 per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della International Transport Forum (ITF)/ Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT).

Art. 2.

Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa, le 73 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali, sempre tenendo conto della presenza del parco disponibile di veicoli della categoria EURO III o superiore Le autorizzazioni ancora disponibili, successivamente all'attribuzione di cui al comma 1 del presente articolo, sono assegnate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Dirigenziale 12 luglio 2006, fino ad esaurimento delle stesse.

Le autorizzazioni sono così ripartite:

- 17 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;

- 1 non valida per la Grecia utilizzabile con veicoli di categoria EURO III o superiore;

- 55 autorizzazioni non valide per la Grecia e per l'Austria utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;

Art. 3.

Le 17 autorizzazioni senza limitazioni territoriali e 1 valida per l'Austria ma non valida per la Grecia, tutte utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore, sono assegnate secondo quanto stabilito all'art. 4, comma 1, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n.2, allegato al presente decreto, raggruppate dalla lettera *A)* alla lettera *B)* secondo i motivi dell'esclusione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2012

Il dirigente: PAOLUCCI
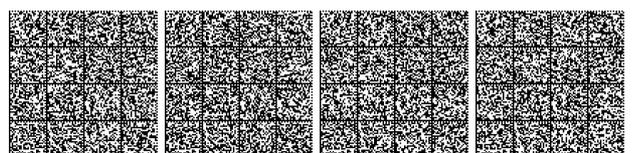
ELENCO N.1

GRADUATORIA 2012 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI ITF/CEMT AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.D. 12 LUGLIO 2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Pos.	DATI IMPRESA			Punteggio
	Denominazione impresa	Sede	Iscrizione Albo	
1	AGOSTINIS LUIGI & C. SNC	REANA DEL ROIALE (UD)	UD3251567J	981,30
2	B.F.C. AUTOTRASPORTI SPA	TOMBOLO (PD)	PD2453834V	958,40
3	RICOTTO SRL	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	TO0050057J	368,70
4	SEKULIC LJUBKO	CASTEL MELLA (BS)	BS1305785B	175,90
5	AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI SPA	VEROLI (FR)	FR6100023U	175,30
6	FM INTERNATIONAL SRL	BERZO SAN FERMO (BG)	BG1157048D	121,80
7	LEVORATO MARCEVAGGI SRL	VENEZIA (VE)	VE2255920N	103,40
8	SMET LOGISTICS SRL	SALERNO (SA)	SA7107624E	91,42
9	RIBONI SRL	MEINA (NO)	NO0651801R	91,00
10	ALPETRANS SRL	MAROSTICA (VI)	VI2953326G	74,20
11	AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONI COSSUTTA FEDERICO DI COSSUTTA NADIA & C. SNC	MONRUPINO (TS)	TS3101450R	66,30
12	AUTOTRASPORTI BOMMARTINI SRL	SOAVE (VR)	VR2805684C	56,70
13	STILLTRANS SRL	SACILE (PN)	PN3202543R	54,32
14	MUTTI SPA	PODENZANO (PC)	PC4352889B	43,82
15	DEKLIC RINO	TRIESTE (TS)	TS3102083S	42,28
16	LUCA TRASPORTI DI LUCA ANTONIO & C. SAS	TRIESTE (TS)	TS3101455A	40,60
17	BAIGUINI MAURO	PISOGNE (BS)	BS1303677L	40,30
18	GRUPPO MERCURIO SPA	TORRILE (PR)	PR4255164H	40,04
19	CIGALA TRASPORTI SRL	PAVONE DEL MELLA (BS)	BS1301507H	33,88
20	G. TRANSPORTER SRL	VILLORBA (TV)	TV2658716V	32,40
21	PAGANELLA SPA	MANTOVA (MN)	MN1651535V	24,60
22	EURORA SRL	POIRINO (TO)	TO0064068P	22,50
23	T.B. SERVICE SRL	ROSA' (VI)	VI2955667Q	20,7
24	GIURIATO E FORTUNA SRL	CASTEL D'AZZANO (VR)	VR2805807G	18,90
25	GRUBER LOGISTICS SPA	ORA (BZ)	BZ2151453D	13,72
26	TFR DI RICOTTO LUCIANO E MAURO SNC	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	TO0064100R	13,44
27	SPASIC SNEZANA	PESSANO CON BORNAGO (MI)	MI0875501B	12,80
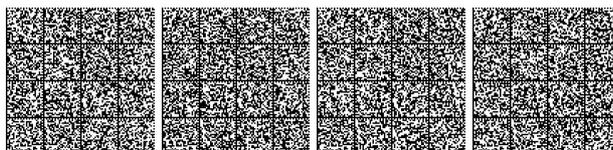
ELENCO N.2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N.1:

A) PER NON AVER EFFETTUATO IL NUMERO MINIMO PREVISTO DI VIAGGI NELL'AREA CEMT – (EXTRA U.E.) AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL DECRETO DIRIGENZIALE 12/7/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) AUTOTRASPORTI RUTILLI ADOLFO SRL	CASTELLUCCHIO (MN)	MN1652759W
2) BIGNOTTI MAURO	CASTIGLIONE D.STIVIERE (MN)	MN1652948L
3) ILIC MIROSLAV	CORNELIANO D'ALBA (CN)	CN0506650T
4) LUNA SRL	SANT'ANGELO ROMANO (RM)	RM5823202T

B) PER MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DIRIGENZIALE 12/07/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE, ATTUATIVO DEL REGOLAMENTO 02/08/2005 CONCERNENTE IL POSSESSO DI MEZZI IDONEI AD EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI NEI TERMINI PREVISTI

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) COSSUTTA SRL	TRIESTE (TS)	TS3102116X
2) EURO IMPEX SRL	CARPI (MO)	MO4109415T
3) PAJDACKI NEMANJA	SETTIMO TORINESE (TO)	TO0067268X

12A02838

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 2012.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del Prosciutto di Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÁ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto del 1° dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2004 con il quale è stato attribuito al Consorzio del Prosciutto di Parma il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto del 1° dicembre 2010, con il quale è stato confermato al Consorzio del Prosciutto di Parma l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto di Parma»;

Considerato che il Consorzio con nota prot. 3061 del 22 dicembre 2011, prot. Mipaaf n. 27006 del 28 dicembre 2011, ha chiesto di modificare, lo statuto approvato con decreto ministeriale del 1° dicembre 2004 e che le modifiche sono conformi alla normativa vigente;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio n. 35972 e il numero di raccolta 12509, allegato *A)* con rogito a firma del notaio Bernardo Borri del 15 dicembre 2011;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate la modifiche del testo dello statuto del Consorzio del Prosciutto di Parma, recante il numero di repertorio 35972 e il numero di raccolta 12509, allegato *A)* con rogito a firma del notaio Bernardo Borri del 15 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A02656

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 gennaio 2012.

Scioglimento della cooperativa «Star Mughal società cooperativa», in Zola Pedrosa e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 02.08.2002, n. 220;

Visto l' art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 23/09/2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa "Star Mughal Società Cooperativa" con sede in Zola Pedrosa (BO), costituita in data 11/04/2003, C.F. 02354681203, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e l'Avv. Anna Caterina Miraglia, nata a Sapri (SA) il 26/07/1957, con studio in Via Riboty n. 26, Roma, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02645
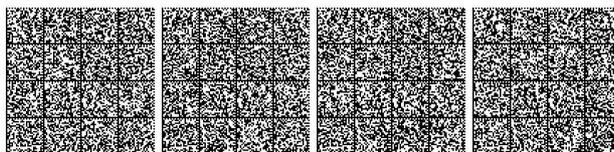
DECRETO 25 gennaio 2012.

Scioglimento della cooperativa «Helios società cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 18/08/2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa "Helios Società Cooperativa" con sede in Campi Bisenzio (FI), costituita in data 17/02/2005, Codice fiscale n. 01980480972, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e l'Avv. Anna Caterina Miraglia, nata a Sapri (SA) il 26/07/1957, con studio in via Riboty n. 26, Roma, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02646

DECRETO 25 gennaio 2012.

Scioglimento della cooperativa «Universal Work - società cooperativa», in Argelato e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di accertamento del 06/07/2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa "Universal Work - Società Cooperativa" con sede in Argelato (BO), costituita in data 11/12/2000, Codice fiscale n. 02125501201, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e l'Avv. Anna Caterina Miraglia, nata a Sapri (SA) il 26/07/1957, con studio in via Riboty n. 26, Roma, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02647

DECRETO 27 gennaio 2012.

Proroga della sospensione della carica del commissario liquidatore della cooperativa «C.A.F. Cooperativa autocisternisti Fossano società cooperativa a r.l.», in Fossano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2007, n. GAB/543, con il quale la società cooperativa «C.A.F. Cooperativa autocisternisti Fossano società cooperativa a r.l.», con sede in Fossano (Cuneo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i sigg. avv. Luigi Pamphili, dott. Giovanni Morzenti e dott.ssa Bianca Steinleitner ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2011, n. 1/2011, con il quale è stato necessario adottare nei confronti del dott. Giovanni Morzenti la sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 2 ottobre 2007, limitatamente alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore della suddetta società cooperativa;

Visto il decreto del Direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi n. 236/2011 del 6 giugno 2011 con il quale l'avv. Antonio Casilli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa C.A.F. in sostituzione del dott. Giovanni Morzenti per la durata di un anno;

Considerata l'imminente scadenza della citata sospensione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla proroga di detta sospensione e della nomina dell'avv. Antonio Casilli per la durata di un ulteriore anno;

Decreta:

Art. 1.

La sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale datato 2 ottobre 2007, limitatamente alla nomina del dott. Giovanni Morzenti nella carica di commissario liquidatore della suddetta società cooperativa disposta con decreto ministeriale 28 gennaio 2011, n. 1/2011, è prorogata per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

Art. 2.

La nomina dell'avv. Antonio Casilli, nato a Lecce il 26 novembre 1963, domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 294, nella carica di commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.F. Cooperativa autocisternisti Fossano società cooperativa a r.l.», in sostituzione del dott. Giovanni Morzenti, è prorogata di una anno dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02655

DECRETO 9 febbraio 2012.

Proroga della gestione commissariale della società «Adriana III», in Marcianise.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02/08/2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 sexiesdecies c.c.;

Visto il decreto ministeriale 08/06/2005 con il quale la Società Cooperativa "ADRIANA III" con sede in Marcianise (CE) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di Commissario Governativo nella persona del dott. Gilberto Bargellini;

Visto il decreto ministeriale 06/07/2006 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 09/11/2007 con il quale la gestione è stata prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 24/07/2008 con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per dodici mesi;

Visto il Decreto direttoriale 08/06/2009 n. 07/SGC/2009 don il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per dodici mesi;

Visto il Decreto direttoriale 10/06/2010 n. 37/SGC/2010 con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per dodici mesi;

Visto il Decreto direttoriale 26/05/2011 n. 05/SGC/2011 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 10/02/2012;

Vista la relazione pervenuta in data 07/02/2012, con la quale il Commissario Governativo chiede una ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di procedere all'assegnazione degli alloggi ai soci interessati;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Società Cooperativa "ADRIANA III" con sede in Marcianise (CE) è prorogata fino al 30/09/2012.

Art. 2.

Al dott. Gilberto Bargellini sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di Commissario Governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22/01/2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02648

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali ed ipotecari dell'Ufficio provinciale di Isernia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Visti gli articoli 9 e 13 della legge n. 212/2000;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, della direzione dell'Agenzia del territorio, per l'attivazione delle direzioni regionali, che demanda al direttore regionale, a decorrere dal 1° marzo 2003, poteri e deleghe già attribuiti ai direttori compartimentali;

Viste le richieste prot. 293 del 9 febbraio e n. 330 del 13 febbraio 2012 dell'Ufficio provinciale di Isernia con allegate le ordinanze prefettizie del 5 febbraio e del 9 febbraio 2012 con le quali si dispone, tra l'altro, la chiusura degli Uffici pubblici per i giorni 6-7 e 10 febbraio 2012, per la persistente avversità delle condizioni meteorologiche;

Accertato che l'irregolare funzionamento, di carattere eccezionale — come si evince dalla suddette ordinanze del Prefetto di Isernia — non è imputabile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre il provvedimento formale di mancato funzionamento dei servizi catastali ed ipotecari del suddetto Ufficio per i giorni 6-7 e 10 febbraio 2012;

Visto il parere favorevole espresso dal Garante del contribuente della regione Molise con nota prot. n. 39 e n. 40 del 15 febbraio 2012;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Isernia, per le attività connesse ai servizi catastali nonché dei servizi di pubblicità immobiliare, per i giorni 6-7 e 10 febbraio 2012 per le motivazioni suddette.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 5 marzo 2012

Il direttore regionale: ZACCANI

12A02908

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 29 febbraio 2012.

Emanazione dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 6 (Autonomia delle Università) e l'art. 16 (Università);

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale – n. 162, supplemento ordinario n. 121 del 14 luglio 2005;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 2 comma 1, che prevede che le Università debbano modificare i propri Statuti, secondo i principi e criteri direttivi contenuti nella legge stessa;

Visto il d.l. n. 5/2012 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», che ha variato alcune disposizioni contenute nella legge n. 240/2010;

Visti i decreti rettorali rep. n. 97/2011, prot. n. 2316 del 1° febbraio 2011 e rep. n. 255/2011, prot. n. 5729 del 15 marzo 2011 con i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è stato istituito l'organo con il compito di predisporre lo Statuto di Ateneo contenente le modifiche statutarie in materia di organi e articolazione interna dell'Università ed è stato successivamente sostituito un rappresentante della componente studentesca al suo interno;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione dell'11 luglio 2011 e del senato accademico del 19 luglio 2011, con le quali gli stessi hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato il complesso delle modifiche apportate allo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la nota ministeriale prot. n. 4983 del 22 novembre 2011, con la quale il MIUR ha comunicato gli esiti di tale controllo, presentando una serie di rilievi di legittimità e di merito effettuati dal Tavolo tecnico costituito con D.M. del 21 giugno 2011;

Visti i verbali dell'organo di revisione statutaria dell'Ateneo del 7 dicembre 2011 e del 16 gennaio 2012 nei quali sono stati presi in esame i rilievi ministeriali;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2012 e del senato accademico del 24 gennaio 2012, con le quali gli stessi hanno all'unanimità rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato le modifiche, conseguenti ai rilievi ministeriali, apportate allo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Visto il d.r. rep. n. 106/2012, prot. n. 2919 del 2 febbraio 2012 con il quale il Rettore ha emanato il testo definitivo dello Statuto, dando l'avvio alla procedura per la pubblicazione dello stesso in *Gazzetta Ufficiale* ed inviando il documento al Ministero;

Considerato che il Ministero, in data 13 febbraio 2012, ha formulato per le vie brevi ulteriori rilievi in merito allo Statuto;

Visto il verbale dell'organo di revisione statutaria del 21 febbraio 2012, nel quale lo stesso ha approvato all'unanimità le ulteriori modifiche proposte dal Presidente, al fine di conformare alcune norme ai rilievi proposti;

Verificato che, a seguito dell'emanazione del sopracitato d.l. n. 5/2012, risulta opportuno modificare gli artt. 13, comma 3 e 56 comma 3 dello Statuto, al fine di conformare gli stessi alle nuove previsioni normative;

Considerata l'urgenza di approvare le modifiche apportate allo Statuto, al fine di rispettare la tempistica per la costituzione dei nuovi organi, già definita e condivisa nel corso del 2011;

Considerato che il senato accademico, nella seduta del 22 febbraio scorso, ha approvato all'unanimità le modifiche, conseguenti agli ulteriori rilievi ministeriali e al d.l. n. 5/2012, apportate allo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e che sulle stesse il Consiglio di Amministrazione ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole nella seduta del 29 febbraio;

Decreta

di emanare lo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, adeguato alle disposizioni contenute nella legge n. 240/2010 e s.m.i., allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il testo dello Statuto verrà trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ferrara, 29 febbraio 2012

Il rettore: NAPPI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Istituzione e fini)

1. L'Università degli studi di Ferrara, istituita nel 1391 e di seguito denominata Unife, è ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile. Essa sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere.

2. Unife, in conformità ai principi della Costituzione italiana, afferma il proprio carattere pluralista e la propria indipendenza da ogni condizionamento.

3. Unife, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, è soggetta esclusivamente alle norme legislative che fanno espresso riferimento alle Università statali ed al presente Statuto.

4. Unife promuove e favorisce le dimensioni internazionali degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica; partecipa all'alta formazione e alla ricerca internazionale, allo sviluppo della mobilità internazionale di docenti e studenti; favorisce l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.

5. Unife assume ogni iniziativa affinché l'esercizio del diritto allo studio venga pienamente assicurato, in applicazione dei principi della Costituzione. Contribuisce, inoltre, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale anche mediante percorsi di eccellenza e/o metodologie didattiche innovative, comprese quelle telematiche, organizzate direttamente e/o con specifiche istituzioni proprie o partecipate.

6. Unife, nella sua organizzazione e nella sua attività, rispetta i principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia delle sue attività, per perseguire le finalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 2

(Comunità universitaria)

1. Fanno parte della Comunità universitaria gli studenti, i professori, i ricercatori, il personale tecnico e quello amministrativo, nonché tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università.

2. Unife garantisce il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, promuove l'eguale rappresentanza di ciascun sesso nella nomina dei componenti di ogni organo di Ateneo e la presenza equilibrata dei generi anche negli organi elettivi.

3. Unife può riconoscere gruppi o associazioni costituiti da componenti la Comunità universitaria.

Art. 3

(Libertà della ricerca, dell'insegnamento e dello studio)

1. Unife garantisce autonomia di ricerca, libertà d'insegnamento e pari opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e agli strumenti e strutture per essa necessari, nonché al relativo coordinamento; i finanziamenti devono essere assegnati sulla base di progetti valutati secondo i criteri in uso nella comunità scientifica internazionale.

2. Unife persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, del pluralismo delle idee e della trasparenza dell'informazione e delle procedure. Unife tutela la piena libertà delle idee e l'espressione delle libertà politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale e agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunità nel lavoro e nello studio. Unife predispone un codice etico, che è approvato dal Senato Accademico.

3. Tutte le discipline hanno pari dignità.

Art. 4

(Modi di attuazione dei propri fini istituzionali)

1. Per realizzare i propri obiettivi, Unife sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali ad essa collegate, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici sia privati, italiani e stranieri. Unife si organizza in strutture di ricerca, didattiche, assistenziali e di servizio.

2. Le attività e le funzioni di tali strutture e degli organi di governo sono disciplinate dalle norme legislative relative alle Università, dal presente Statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste.

3. Per favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, Unife garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno ed all'esterno delle proprie sedi, con gli strumenti più appropriati.

4. Per il perseguimento delle sue finalità Unife partecipa, anche come Ente fondatore, a Fondazioni che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali.

5. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, Unife stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile o federativa, con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, riconoscendo e valorizzando il contributo degli studenti singoli e associati, italiani, comunitari e internazionali per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa può partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e società di capitali, sia in Italia che all'estero.

6. Unife ha tra i propri obiettivi il trasferimento dell'innovazione al sistema produttivo. Unife può a tal fine promuovere l'istituzione di ogni forma societaria o associativa compatibile con la legislazione vigente. Le proposte relative sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico per le rispettive competenze.

7. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, Unife procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

Art. 5

(Ricerca scientifica)

1. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.

2. Unife, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata.

Art. 6

(Attività didattica)

1. L'insegnamento in Unife promuove la preparazione culturale e scientifica dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.

2. Unife svolge attività didattica per il conferimento dei titoli riconosciuti dalla legislazione vigente. Unife promuove l'istituzione di corsi e titoli congiunti a livello europeo ed extra europeo.

3. Unife può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente o ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

4. Unife può altresì attivare corsi di formazione pre-laurea e di perfezionamento post-laurea e rilasciare i relativi attestati.

Art. 7

(Altre attività dell'Ateneo)

1. Unife istituisce e promuove attività di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni.

2. In particolare:

a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio;

b) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;

c) svolge corsi di aggiornamento per le professioni e per il personale delle Scuole di ogni ordine e grado;

d) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni;

e) promuove ed organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti;

f) favorisce la formazione culturale dei cittadini anche attraverso la collaborazione con enti non universitari, in particolare con l'Università per l'educazione permanente avente sede ove si svolgono i suoi corsi di studio, nel rispetto dei principi espressi nella carta delle Università europee sull'apprendimento permanente;

g) si adopera per agevolare l'orientamento e l'inserimento professionale nel mondo del lavoro e dello studio per i propri laureati;

h) per i corsi previsti dal presente articolo Unife può rilasciare specifici attestati.

3. Unife favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

4. Unife promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e con privati e con associazioni e cooperative studentesche, iniziative dirette ad assicurare agli studenti, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

5. Unife agevola la partecipazione alle attività didattiche e di ricerca di studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni ad essa.

6. Unife può attivare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e sotto la sua responsabilità scientifica e didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che abbiano superato le corrispondenti prove finali. Tali crediti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti all'art. 6, comma 2.

Art. 8

(Rapporti internazionali)

1. Unife collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione ed alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, Unife:

a) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;

b) promuove ed incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati, studenti e personale tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica.

3. Unife può provvedere a strutture per l'ospitalità di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

4. Unife intende, in particolare, sviluppare il proprio ruolo nell'Unione europea attraverso:

a) la promozione di meccanismi per il reclutamento di studenti europei e l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee;

b) la promozione di ulteriori accordi per la mobilità accademica fra le Università europee e fra quelle di Paesi associati all'Unione europea;

c) l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.

Art. 9

(Doveri di informazione)

1. Unife riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.

2. Unife provvede a rendere accessibili le informazioni sulla sua attività ed il suo funzionamento; in particolare essa garantisce la pubblicità tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e delle delibere del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio della Ricerca.

TITOLO II

ORGANI E STRUTTURE CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

SEZIONE I

ORGANI

Art. 10

(Il Rettore)

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'Università nel rispetto delle leggi e dello Statuto.
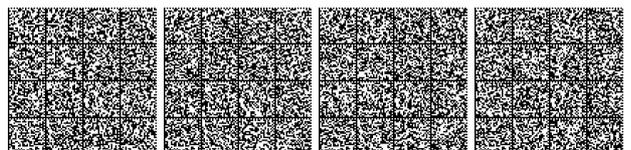
2. Il Rettore:

a) promuove e coordina le attività scientifiche e didattiche;

b) assicura che l'Ateneo persegua le sue finalità secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e promozione del merito;

c) propone il documento di programmazione triennale di Ateneo previsto dalla legge, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;

d) propone i documenti di bilancio annuali e pluriennali previsti dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità;

e) propone la nomina del Direttore Generale;

f) avvia i procedimenti disciplinari, relativi al personale docente ed esercita l'autorità disciplinare secondo la normativa vigente. Irroga, previo parere consultivo del Collegio di disciplina, le sanzioni disciplinari non superiori alla censura;

g) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;

h) presiede il Comitato dei Sostenitori;

i) emana con decreto i regolamenti di Ateneo e quelli delle singole strutture, previa approvazione del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione secondo la propria competenza;

j) garantisce l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti;

k) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato delle attività dell'Ateneo;

l) convoca per la riunione di insediamento gli organi o le strutture collegiali che non sono da lui presieduti;

m) svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto;

n) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.

3. Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno in servizio presso le Università italiane ed è nominato nei termini di legge.

4. L'elettorato attivo è composto da:

a) i professori di ruolo e i ricercatori di Unife;

b) i componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo;

c) i componenti del Consiglio degli studenti;

d) un assegnista e un dottorando o specializzando per ogni Dipartimento;

e) 28 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale tecnico-amministrativo;

f) un rappresentante degli studenti per ogni Dipartimento, fra gli iscritti ai corsi di laurea afferenti a ciascun Dipartimento o Scuola, designato dal Consiglio degli studenti.

5. Il Rettore designa, fra i professori di prima fascia, il Prorettore con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento. Egli può, altresì, designare altri prorettori con funzioni specifiche.

6. In caso di cessazione anticipata del Rettore le sue funzioni vengono assunte dal Prorettore Vicario.

7. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia al Rettore, le sue funzioni vengono assunte dal Decano dei membri del Consiglio di Amministrazione, che abbia la qualifica di professore di prima fascia.

8. Nelle ipotesi contemplate dai precedenti commi 6 e 7 il Decano del corpo accademico dell'Ateneo provvede immediatamente ad indire le elezioni.

Art. 11

(Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, inclusa la chiamata di professori e ricercatori;

b) formula proposte e pareri obbligatori in relazione al documento di programmazione triennale di Ateneo; formula pareri e proposte in ordine all'indirizzo strategico dell'Ateneo;

c) esprime parere sulla proposta di nomina del Direttore Generale;

d) formula proposte e pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e Scuole;

e) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto;

f) approva il regolamento di Ateneo;

g) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

h) approva il codice etico previsto dalla legge e decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del codice etico che non ricadano nella competenza del Collegio di disciplina;

i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

j) esprime parere obbligatorio sui documenti di bilancio annuali e pluriennali previsti dalla legislazione vigente in materia, nonché sul documento di programmazione triennale di Ateneo;

k) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti;

l) si esprime in merito ai risultati conseguiti dalle strutture didattiche;

m) si esprime in merito ai risultati conseguiti dalle strutture di ricerca, sulla base delle relazioni delle Commissioni di valutazione della ricerca per ogni area scientifica disciplinare, sentiti i pareri espressi dal Consiglio della Ricerca e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo;

n) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.

2. Il Senato Accademico, deliberando con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

3. Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) Direttori di Dipartimento in numero di 12;

c) il Presidente del Consiglio della Ricerca;

d) due professori associati e due ricercatori eletti tra i propri componenti dal Consiglio della Ricerca; nessuna area disciplinare di cui all'allegato A può avere più di un rappresentante;

e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo, appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

f) quattro rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli studenti.

4. Il Prorettore può essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Senato Accademico, senza diritto di voto.

5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. I membri del Senato Accademico restano in carica per la durata corrispondente al proprio mandato e comunque nel limite massimo di quattro anni. Il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

7. Il Direttore Generale partecipa al Senato, con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 12

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di gestione e controllo delle attività amministrative, finanziarie e contabili di Unife.

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) determina l'indirizzo strategico dell'Ateneo, previo parere del Senato Accademico;

b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;

c) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo;

d) approva, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi nonché delle Scuole e il loro Statuto;

e) approva il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità;

f) su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, approva i documenti di bilancio annuali e pluriennali previsti dalla normativa vigente e il documento di programmazione triennale di Ateneo;

g) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia i documenti di bilancio annuali e pluriennali previsti dalla normativa vigente;

h) approva i piani triennali di edilizia ed i relativi aggiornamenti annuali, previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza;

i) approva le convenzioni, i contratti ed ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa secondo quanto previsto dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità;

j) approva le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli studenti;

k) approva il regolamento con cui identifica gli incarichi cui assegnare una indennità di funzione e determina i relativi importi, previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza;

l) definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

m) approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio degli studenti;

n) determina i criteri per la valutazione delle attività amministrative;

o) delibera in merito all'istituzione e soppressione dei Dipartimenti e degli altri centri di gestione e di spesa;

p) conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore Generale, previo parere del Senato Accademico;

q) delibera, in assenza della rappresentanza degli studenti, in merito alle sanzioni disciplinari da infliggere ai professori e ricercatori universitari, alla conclusione della procedura prevista dalla legge;

r) delibera sulla proposta di chiamata da parte del Dipartimento di professori e di ricercatori universitari, previo parere del Senato Accademico;

s) approva un documento annuale di bilancio sociale per informare tutta la comunità e i suoi interlocutori sulle scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalità istituzionali;

t) svolge ogni altra funzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.

3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione, per le quali sia previsto un parere del Senato Accademico, dovranno essere assunte con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, qualora il parere del Senato sia stato negativo o condizionato. Le delibere di cui alle lettere *b)* e *o)* sono assunte a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) quattro componenti appartenenti ai ruoli docenti dell'Ateneo, designati dal Rettore d'intesa con i Direttori di Dipartimento;

c) due componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni, designati all'unanimità dal Comitato dei sostenitori; la non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo deve essere conservata per tutta la durata del mandato;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, designato dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo, appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

e) due rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli studenti.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione, esclusi il Rettore e i rappresentanti degli studenti, devono essere individuati, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Le candidature, unitamente ai curricula, devono essere presentate al Rettore, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla pubblicazione di apposita informativa nell'albo di Ateneo. Decorso il termine, il Rettore dispone la pubblicazione dei curricula dei candidati nel sito d'Ateneo e trasmette senza indugio le candidature pervenute ai Direttori di Dipartimento, al Presidente del Comitato dei sostenitori e al Presidente del Consiglio del personale tecnico amministrativo. Le procedure di cui al precedente comma 4 lett. *b) c)* e *d)* non possono iniziare prima che siano trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione dei curricula nel sito d'Ateneo e devono terminare entro quaranta giorni da tale data.

6. I Consiglieri sono eletti o designati nel rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

8. Il Direttore Generale partecipa al Consiglio, con funzioni di segretario verbalizzante.

9. Il Prorettore può essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 13

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Unife costituisce un Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da: tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato e designato dal Rettore; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

4. I componenti sono nominati con decreto rettorale; il mandato ha una durata di quattro anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta.

5. Il mandato quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Ateneo.

6. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili.

Art. 14

(Nucleo di Valutazione di Ateneo)

1. Il Nucleo di Valutazione, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca, verifica l'andamento della gestione dell'Ateneo e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

2. In particolare, il Nucleo di Valutazione verifica:

a) la correttezza e l'economicità della gestione;

b) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

c) la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso i Dipartimenti;

d) l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

e) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;

f) l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio;

g) l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle strutture di servizio.

3. Il Nucleo di Valutazione esercita altresì:

a) in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le attribuzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle attività organizzative e individuali;

b) le funzioni di proposta in ordine al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività dell'Ateneo;

c) le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Ateneo.

4. Il Nucleo di Valutazione è composto da sei membri, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, designati dal Consiglio di Amministrazione. Ne fanno parte:

a) un professore di ruolo dell'Ateneo;

b) quattro soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo;

c) un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli studenti.

5. La nomina del coordinatore del Nucleo di Valutazione è di competenza del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione.

6. I membri del Nucleo di Valutazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati una volta, con l'eccezione del rappresentante degli studenti, che dura in carica due anni e può essere rinnovato una sola volta.

7. I membri del Nucleo di Valutazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche;

b) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero avere per la durata del mandato incarichi o collaborazioni di natura politica o sindacale;

c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

8. Unife assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa vigente.

9. Il Nucleo di Valutazione presenta al Rettore e agli altri organi dell'Ateneo competenti relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche.

Art. 15

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.

2. Il Direttore Generale deve essere scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

3. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile per il medesimo periodo; il trattamento economico è stabilito in conformità ai criteri e ai parametri fissati dalla legge.

4. Al Direttore Generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché i compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In particolare, il Direttore Generale:

a) è responsabile dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi;

b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture;

c) esplica una attività generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione;

d) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;

e) emana gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;

f) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.

6. Il Direttore Generale può scegliere il Direttore Generale vicario fra i Dirigenti dell'Università.

SEZIONE II

STRUTTURE

Art. 16

(Consiglio della Ricerca)

1. Il Consiglio della Ricerca è organo consultivo dell'Università per la ricerca scientifica. Esso esprime al Senato Accademico pareri sulla ripartizione delle risorse locali per la ricerca, delle borse di dottorato e dei fondi per assegni di ricerca. Esprime altresì pareri al Senato Accademico sulla programmazione e sulla valutazione della ricerca.

2. Il Consiglio della Ricerca è composto da un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore afferenti a ciascuna delle 9 aree individuate nell'allegato A al presente Statuto, eletti dai professori e ricercatori afferenti alle stesse aree. Le afferenze devono avvenire al momento dell'assunzione in ruolo o del trasferimento all'Università, ovvero del passaggio a differente funzione docente o di ricerca. Le afferenze alle aree sono approvate dal Senato Accademico.

3. Il Consiglio della Ricerca elegge fra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Un funzionario dell'Università, scelto dal Direttore Generale, svolge la funzione di segretario verbalizzante. Le sedute del Consiglio della Ricerca sono aperte ai membri della Comunità universitaria.

Art. 17

(Consiglio degli studenti)

1. Il Consiglio degli studenti è organo collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio degli studenti:

a) adotta il proprio regolamento interno;

b) esprime parere, per quanto di propria competenza, sul regolamento didattico di Ateneo;

c) fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Senato Accademico;

d) elabora proposte in merito all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti;

e) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;

f) propone al Consiglio di Amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite e per la ripartizione dei relativi fondi;

g) nomina al proprio interno i rappresentanti negli organi e nelle strutture collegiali dell'Università, ove non altrimenti previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni delle strutture;

h) promuove l'attuazione di uno Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari;

i) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Il Consiglio degli studenti è composto da trentuno rappresentanti eletti sulla base del regolamento di cui al successivo comma 5.

4. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario.

5. Il regolamento per l'elezione del Consiglio degli studenti viene predisposto dal Consiglio degli studenti con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 18

(Consiglio del personale tecnico-amministrativo)

1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è organo collegiale di rappresentanza con funzioni consultive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

2. In particolare il Consiglio del personale tecnico-amministrativo:

a) esprime pareri in merito alla programmazione annuale e triennale del personale tecnico-amministrativo;

b) esprime pareri sulla dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

c) esprime pareri e formula proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

d) esprime parere sul regolamento di Ateneo, nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;

e) formula proposte di modifica dello Statuto;

f) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Il Consiglio nomina i propri rappresentanti negli organi e nelle strutture di Unife, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti interni delle strutture. I componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo sono eletti direttamente da tutto il personale tecnico-amministrativo e nominati con decreto del Rettore. Il numero dei componenti del Consiglio è così determinato: due per ogni Dipartimento, dodici per l'Amministrazione centrale e quattro per il Sistema Bibliotecario di Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

4. Il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo viene predisposto dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo stesso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del Senato Accademico.

Art. 19

(Comitato dei sostenitori)

1. Il Comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.

2. Il Comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private esterne all'Università che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

3. Sono membri di diritto:

un rappresentante della Regione Emilia Romagna;

un rappresentante della Provincia di Ferrara;

un rappresentante del Comune di Ferrara;

un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Ferrara.

4. La partecipazione di altri membri è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite convenzioni di durata almeno quinquennale che determinano le modalità di collaborazione e di sostegno all'Università.

5. Il Comitato è presieduto dal Rettore e al suo interno elegge un Vicepresidente.

6. Il Rettore espone annualmente al Comitato una relazione sull'attività dell'Università e sulla utilizzazione delle risorse.

7. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

Art. 20

(Sistema Bibliotecario di Ateneo)

1. Unife riconosce l'importanza dei servizi bibliotecari, documentari e informativi per la ricerca, la didattica e il diritto allo studio. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati Unife organizza il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) il cui governo è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 21

(Istituto Universitario di Studi Superiori – IUSS 1391)

1. L'Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS-Ferrara 1391 ha lo scopo di promuovere l'eccellenza degli studi presso l'Università di Ferrara.

2. IUSS-1391 è un centro di formazione avanzata aperto ai giovani italiani e stranieri con i seguenti obiettivi:

a) preparare dottori di ricerca in grado di esercitare attività di ricerca di elevata qualificazione in ambito internazionale, impiegabile in strutture di ricerca scientifica avanzata, sia di base, sia applicativa;

b) promuovere l'alta qualità degli studi post-laurea volti alla formazione e all'aggiornamento di professionisti in grado di operare in ambito almeno europeo;

c) attuare percorsi formativi di particolare valenza ad integrazione della preparazione dei corsi di laurea.

3. L'Istituto si pone come punto di riferimento per le attività interdisciplinari dell'Università nell'ambito della formazione avanzata. Costituisce un punto d'incontro per gli studiosi delle diverse discipline e promuove seminari, conferenze e altre attività di natura interdisciplinare ed extracurriculare.

4. L'attività dello IUSS-1391 è regolata da apposito Statuto.

Art. 22

(Consiglio di parità)

1. Il Consiglio di parità promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze, ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni.

2. Il Consiglio è composto da membri individuati paritariamente tra il personale docente, tecnico-amministrativo e gli studenti.

3. La designazione, la composizione e il funzionamento del Consiglio sono stabiliti da apposito regolamento.

4. Il Consiglio, alla prima riunione, provvede ad eleggere il suo Presidente, che lo convoca almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 23

(Comitato Unico di Garanzia)

1. Unife istituisce il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

2. I membri del Comitato vengono nominati nel rispetto della pariteticità e parità tra generi tra il personale tecnico-amministrativo.

3. Le modalità di costituzione, di funzionamento e le competenze del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 24

(Comitato per lo Sport universitario)

1. Il Comitato per lo Sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la Comunità universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico.

2. Il Comitato per lo Sport ha le competenze previste dalla normativa vigente.

3. Il Comitato per lo Sport è composto da:

a) il Rettore o suo delegato;

b) il Direttore Generale o suo delegato;

c) due rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo Italiano e nominati dal Rettore con proprio decreto;

d) due studenti nominati dal Consiglio degli studenti;

e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato Accademico;

f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo.

4. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla legge vigente e mediante altre specifiche entrate del bilancio.

5. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento.

6. L'affidamento in convenzione della gestione degli impianti sportivi, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, è prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25

(Amministrazione)

1. L'Amministrazione è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Università.

2. L'Amministrazione è organizzata in Amministrazione centrale, Dipartimenti e altre strutture dotate di autonomia amministrativa e gestionale.

3. Ad ogni struttura amministrativa autonoma o raggruppamento di strutture è preposto un responsabile amministrativo per la gestione della stessa e la direzione del personale amministrativo.

Art. 26

(Dirigenti)

1. Il personale dirigente collabora con il Direttore Generale assicurando il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto anche attraverso le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. L'accesso alla qualifica di Dirigente avviene mediante concorso per esami indetto con provvedimento del Direttore Generale, nelle forme e secondo le prescrizioni di legge.

Art. 27

(Dotazione organica)

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali di Unife.

2. Unife, nei limiti consentiti dalla legge, può avvalersi di personale esterno mediante appositi contratti o convenzioni.

TITOLO IV

STRUTTURE PERIFERICHE

Art. 28

(Dipartimenti)

1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca e organizzano le attività didattiche proponendo l'istituzione al loro interno di corsi di studio, ovvero cooperando con altri Dipartimenti per realizzare corsi di studio interdipartimentali, mettendo a disposizione anche a tale fine le proprie risorse. Sono, inoltre, responsabili delle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca.

2. I Dipartimenti sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale e ne sono responsabili. Secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle regole di bilancio, possono conferire assegni di ricerca, borse di studio e stipulare contratti.

3. I Dipartimenti concorrono alla programmazione di Ateneo e predispongono un circostanziato piano di sviluppo della ricerca e della didattica, sulla base del quale formulano le richieste di bandi per professore e per ricercatore, individuando i relativi settori scientifico-disciplinari.

4. I Dipartimenti formulano la proposta di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per la chiamata di professori e ricercatori.

5. I Dipartimenti dispongono degli spazi, del personale e delle risorse finanziarie assegnate dall'Ateneo o autonomamente acquisite per lo svolgimento delle loro attività didattiche e scientifiche.

6. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni, per settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca, previo parere del Senato Accademico e su delibera del Consiglio di Amministrazione. La creazione di sezioni non deve implicare modifiche di dotazioni di personale, né nuove spese. Le sezioni non dispongono di autonomia amministrativa e gestionale.

Art. 29

(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore di Dipartimento;

b) il Consiglio di Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento può avvalersi di una Giunta cui attribuire specifiche competenze. Nel regolamento di Dipartimento saranno determinate modalità di costituzione, composizione e competenze della Giunta, ove istituita.

Art. 30

(Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione.

2. Il Direttore:

a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento;

b) promuove le attività del Dipartimento;

c) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Direttore è eletto con la maggioranza assoluta dei votanti dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento e viene nominato con decreto del Rettore. Nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno.

4. Il Direttore dura nella carica per un triennio ed è rieleggibile consecutivamente nella funzione per una sola volta.

5. Il Direttore designa un vicedirettore, che viene nominato con decreto del Rettore.

Art. 31

(Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.

Esso:

a) delibera il regolamento di Dipartimento da sottoporre al Senato Accademico per l'approvazione;

b) propone al Senato Accademico, per quanto di competenza, modifiche del regolamento didattico di Ateneo, previo parere dei Consigli di Corso di studio e delle Commissioni didattiche interessati; propone altresì il regolamento didattico di Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di studio e la Commissione didattica;

c) coordina le attività didattiche, anche integrative, programmate dai Consigli di Corso di studio dipartimentali, predisponendo le strutture preposte alle attività didattiche, assegnando i docenti per la copertura degli insegnamenti; propone altresì l'istituzione di Corsi di studio, anche interdipartimentali, in quest'ultimo caso in accordo con le altre strutture interessate;

d) assegna i docenti ai Corsi di studio interdipartimentali ai quali concorre, tenuto conto delle richieste formulate dai Consigli dei Corsi di studio e acquisito il parere della Scuola alla quale il Dipartimento partecipa;

e) definisce almeno ogni tre anni – sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca, alle attività didattiche offerte e, ove svolte, alle attività assistenziali – le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori;

f) formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento, relativamente ai concorsi banditi per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza. La delibera sulla chiamata dei professori e, se del caso, dei ricercatori è preceduta dalla presentazione pubblica della loro attività scientifica; dell'esito della chiamata vengono informati i Consigli di Corso di studio interessati per le conseguenti deliberazioni;

g) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il parere dei Consigli dei Corsi di studio ove questi esplicano la loro attività;

h) approva annualmente il piano delle ricerche e, ove esistano, delle attività assistenziali; formula le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo; approva la relazione sui risultati dell'attività di ricerca svolta dal Dipartimento;

i) approva la programmazione didattica annuale;

j) detta i criteri generali per l'impegno coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;

k) approva i documenti contabili del Dipartimento previsti dalla normativa vigente;

l) approva convenzioni, contratti e atti negoziali. L'approvazione è definitiva nei casi previsti dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità;

m) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;

n) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.

2. Le delibere del Consiglio, per le quali è previsto il parere della Scuola di afferenza, dovranno essere assunte con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, qualora il parere del Consiglio della Scuola sia stato negativo o condizionato.

3. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

a) i professori di ruolo;

b) i ricercatori;

c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dal Regolamento generale di Ateneo;

d) un rappresentante eletto tra gli iscritti a dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Università di Ferrara ed istituti presso il Dipartimento;

e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca presenti presso il Dipartimento, da loro designato;

f) un rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione aventi sede presso il Dipartimento, da loro designato;

4. Il Segretario amministrativo di Dipartimento partecipa alle sedute con funzioni di segretario verbalizzante.

5. La composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 32

(Istituzione, attivazione e scioglimento dei Dipartimenti)

1. La proposta di istituzione di nuovi Dipartimenti deve essere sottoscritta da almeno 45 professori e ricercatori ed essere adeguatamente motivata dal punto di vista didattico e scientifico.

2. In particolare, nella proposta devono essere indicati:

a) le aree scientifiche di prevalente interesse e i corsi di studio nei quali il Dipartimento verrà coinvolto;

b) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari presenti;

c) le risorse necessarie per l'attivazione;

d) i Dipartimenti di provenienza dei proponenti;

e) i Dipartimenti eventualmente da sciogliere o da assorbire;

f) il personale tecnico-amministrativo ritenuto necessario.

3. La proposta viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e i Dipartimenti interessati.

4. Il Dipartimento viene istituito con decreto del Rettore e ad esso afferiscono i professori e ricercatori che hanno sottoscritto la proposta istitutiva.

5. I professori e i ricercatori afferiscono al Dipartimento che ne ha deliberato la chiamata.

6. L'afferenza ad un Dipartimento non può essere revocata prima che siano trascorsi 4 anni. La revoca è condizionata al parere favorevole del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

7. I Dipartimenti per i quali per tre anni consecutivi il numero di afferenti sia compreso tra le 35 e le 38 unità sono sciolti con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico e previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

8. I professori e i ricercatori del Dipartimento sciolto devono chiedere l'afferenza ad altri Dipartimenti, motivandone la coerenza didattica e scientifica. Il Consiglio di Amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del Dipartimento da sciogliere, sentito il Senato Accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.

Art. 33

(Scuola)

1. Le Scuole sono strutture di raccordo tra più Dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare e preordinate alla razionale, economica ed efficiente organizzazione dell'offerta didattica di Unife.

2. Un Dipartimento non può partecipare a più di una Scuola.

3. Ove alle funzioni didattiche si affianchino quelle assistenziali, nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le Scuole assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concordati con la Regione di competenza, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti convenzionati da quelle di insegnamento e di ricerca.

4. L'istituzione della Scuola è deliberata, contestualmente al suo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

5. Non possono essere istituite più di sei Scuole.

Art. 34

(Statuto della Scuola)

1. Lo Statuto della Scuola è proposto congiuntamente dai Direttori di Dipartimento interessati, previa delibera dei rispettivi Consigli adottata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. Lo Statuto determina la ripartizione delle funzioni tra la Scuola, i Dipartimenti e i Corsi di studio interessati, nel rispetto del principio di distinzione e non sovrapposizione dei compiti e dei criteri indicati dalla legge.

3. Sono organi della Scuola:

a) il Presidente, eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori ordinari afferenti alla struttura;

b) il Consiglio della Scuola, composto da:

i Direttori di Dipartimento;

i rappresentanti dei Coordinatori dei Corsi di studio, eletti tra gli stessi in numero tale da non superare, unitamente alle altre rappresentanze di docenti contemplate dalla presente lettera ed esclusi i Direttori di Dipartimento, il 10% dei docenti dei Dipartimenti afferenti;

due rappresentanti dei coordinatori delle Scuole di dottorato eletti tra gli stessi;

due Direttori di Scuole di specializzazione, se esistenti, eletti tra gli stessi;

due rappresentanti dei responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste;

i rappresentanti degli studenti eletti in numero non inferiore al 15% dei docenti componenti il Consiglio.

4. Il numero dei rappresentanti indicati al comma precedente varia in proporzione alla numerosità complessiva dei componenti dei Consigli di Dipartimento raggruppati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. *f)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. La durata della carica di Presidente della Scuola è triennale ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. I rappresentanti eletti nel Consiglio, ad esclusione degli studenti, durano nella carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Art. 35

(Corsi di studio)

1. L'offerta formativa si articola nei Corsi di studio universitari previsti dalla vigente normativa.

2. In base ai compiti affidati dal presente Statuto ai Dipartimenti, si individuano due tipologie di Corso di studio:

a) Corso di studio di pertinenza di un singolo Dipartimento. Spetta al Dipartimento, in accordo con il Consiglio di Corso di studio, l'assegnazione dei docenti per la copertura degli insegnamenti, incluse le attività didattiche integrative, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa. Spetta, altresì, al Dipartimento organizzare tutte le attività di supporto.

b) Corso di studio di pertinenza di più Dipartimenti. Spetta al Consiglio di Corso di studio il compito di coordinare l'attività didattica, nonché di richiedere ai Dipartimenti interessati l'assegnazione dei docenti necessari alla copertura degli insegnamenti e allo svolgimento della didattica integrativa, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa.

3. Sono considerati Corsi di studio dipartimentali ai sensi della lettera *a)* quelli nei quali almeno il 60% dei cfu di base e caratterizzanti previsti nel Corso di studio sono impartiti da docenti di ruolo afferenti al Dipartimento. In tal caso all'organizzazione amministrativa del Corso attende il Dipartimento stesso.

4. L'organizzazione amministrativa dei Corsi di studio interdipartimentali è assegnata al Dipartimento al quale afferisce il maggior numero di docenti del Corso stesso.

5. Qualora il Corso di studio preveda insegnamenti relativi a competenze non presenti all'interno del Dipartimento, ovvero non presenti nei Dipartimenti afferenti alla Scuola, il Consiglio di Corso di studio segnala l'esigenza alla Scuola e ai Dipartimenti interessati, che provvedono in merito. Su eventuali rilievi delibera il Senato Accademico.

6. Il singolo Corso di studio è coordinato da uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del Corso e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti del Corso di studio strutturati presso l'Ateneo. I docenti che compongo un Consiglio eleggono al loro interno un Coordinatore, cui spetta il compito di convocare il Consiglio e determinare l'ordine del giorno.

7. Il Consiglio opera in conformità alla legislazione vigente e al regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica del Corso di studio, assicura la qualità delle attività formative, formula proposte relativamente all'ordinamento e agli incarichi didattici, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa.

8. Più Corsi di studio omogenei dal punto di vista scientifico-culturale possono essere coordinati da un Consiglio unico, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 36

(Commissione didattica paritetica)

1. I Dipartimenti o ove costituite le Scuole istituiscono una Commissione didattica paritetica, composta da docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore o dal Presidente o da un loro delegato.

2. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal regolamento di Dipartimento o dallo Statuto della Scuola.

3. La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e soppressione dei Corsi di studio. La Commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attività didattica. La relazione viene trasmessa al Senato Accademico, previa discussione in Consiglio di Dipartimento o di Scuola.

4. In caso di Corsi di studio interdipartimentali le Commissioni didattiche istituite presso le strutture interessate operano di concerto.

Art. 37

(Centri)

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire, su proposta delle strutture e degli organi interessati, Centri di servizio, Centri di ricerca, Centri di servizio e ricerca e Centri di supporto alla didattica.

2. Gli Statuti tipo di tali Centri saranno determinati dal regolamento dei Centri di Ateneo; in essi sarà previsto un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi i soggetti esterni all'Ateneo e un Direttore scelto tra i membri del Consiglio.

3. Lo Statuto di ciascun Centro è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può autorizzare la nomina di un Direttore di Centro esterno all'Università.

5. Il Consiglio di Amministrazione, se constata l'esaurimento delle finalità istitutive dei Centri, ne delibera lo scioglimento sentito il Senato Accademico.

Art. 38

(Centri e consorzi nazionali ed internazionali)

1. Ciascun Dipartimento, nonché gruppi di docenti, possono promuovere la partecipazione dell'Università a Centri o Consorzi nazionali o internazionali interuniversitari o convenzionati con altri enti, sottoponendo il relativo progetto di convenzione all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento di ogni Centro o Consorzio interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.
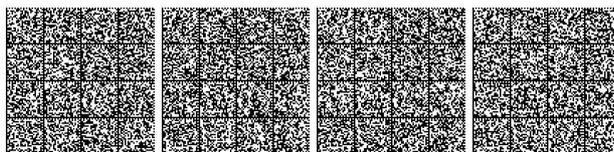
Art. 39

(Sistema museale di Ateneo)

1. Il Sistema museale di Ateneo comprende i musei, gli archivi e l'Orto botanico.

2. Le strutture del Sistema museale di Ateneo provvedono alla raccolta, tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonché allo studio dei beni di interesse storico e artistico dell'Ateneo i quali, per pregio e quantità, non possano essere considerati pertinenza di altre strutture didattiche e di ricerca.

3. Con regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sono dettate disposizioni di carattere generale circa le modalità di costituzione e funzionamento del Sistema museale di Ateneo.

4. L'Ateneo si impegna a conservare gli archivi nonché ogni testimonianza relativa alla storia dell'Università, per quanto concerne sia l'Amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di Scuole, Dipartimenti, Centri.

5. L'Ateneo cura la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni storiche e degli strumenti scientifici di sua competenza.

TITOLO V
RICERCA

Art. 40

(Attività di ricerca)

1. Unife garantisce ai propri professori e ricercatori piena libertà nella scelta e nello svolgimento dei programmi di ricerca.

Art. 41

(Collaborazioni alla ricerca)

1. Unife favorisce la collaborazione scientifica al proprio interno, facilita la costituzione di gruppi di ricerca e promuove l'interscambio di studiosi con altre Università e istituzioni scientifiche italiane e straniere.

2. All'interno dei Dipartimenti è consentita l'istituzione di Sezioni di ricerca a norma dell'art. 28, comma 6 del presente Statuto.

3. Unife, utilizzando i fondi di bilancio e alle condizioni previste dalla legge, favorisce la formazione e l'avvio alla ricerca mediante la concessione di borse di studio o di ricerca. Tali fondi potranno provenire anche da terzi.

4. Il personale tecnico collabora all'attività di ricerca secondo le proprie qualifiche e competenze.

Art. 42

(Strumenti per la ricerca)

1. Ai professori e ai ricercatori, nei limiti fissati dal presente Statuto e dai regolamenti, è assicurato l'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente.

2. Unife riserva sul proprio bilancio fondi destinati alla ricerca. Il Senato Accademico, sentiti i pareri espressi dal Consiglio della Ricerca e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, propone i criteri di attribuzione dei fondi, che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Su proposta del Senato Accademico, sentito il Consiglio della Ricerca, il Consiglio di Amministrazione può ripartire una quota dei fondi posti a bilancio nell'ambito delle singole aree disciplinari, con modalità volte a favorire ricerche di particolare interesse e a incentivare la qualità della produzione scientifica.

4. Ai professori, ai ricercatori e agli studenti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di Ateneo, è assicurata l'utilizzazione delle biblioteche, dei laboratori, degli apparati tecnici di Unife e dei Centri di Ateneo.

5. Unife agevola gli interventi di terzi a sostegno della ricerca, con la possibilità di armonizzare il proprio regolamento contabile alle esigenze della realizzazione della ricerca, nel rispetto delle norme vigenti in materia contabile.

Art. 43

(Valutazione della ricerca)

1. Per promuovere lo sviluppo di qualificate attività di ricerca in ciascuna area disciplinare Unife, anche sulla base delle relazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, esprime una valutazione sulla produzione scientifica delle strutture di ricerca.

2. Il Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, stabilisce i criteri per la formazione e la durata delle Commissioni di valutazione della ricerca per ogni area scientifica disciplinare, come definita dal CUN, composte di almeno tre membri, anche estranei ad Unife. Le Commissioni esprimono la loro valutazione almeno ogni tre anni, sulla base dei criteri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale. Ove manchino tali criteri, questi verranno prefissati dalla Commissione stessa.

3. Unife promuove la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte da soggetti operanti nell'Ateneo, attraverso gli strumenti più idonei e condivisi nella comunità scientifica nazionale e internazionale, inclusi quelli ad accesso aperto, laddove possibile.

TITOLO VI
DIDATTICA

Art. 44

(Attività didattica)

1. Unife, al fine di assicurare una efficace attività formativa, promuove il coordinamento delle attività didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa.

2. Unife favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.

3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra professori e studenti e per favorire l'inserimento di questi ultimi nella Comunità universitaria Unife, nei casi consentiti dalla normativa vigente, può determinare il numero massimo delle iscrizioni ai Corsi di studio; esso viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi Consigli di Corso di studio o Scuole. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.

4. Il numero massimo e le modalità di ammissione alle Scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali di Unife.

5. Il personale tecnico collabora all'attività didattica secondo le norme di legge.

Art. 45

(Regolamento didattico di Ateneo)

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli orientamenti degli studi dei corsi di cui agli artt. 6 e 7, comma 2, lett. *a)* e *b)*, del presente Statuto.

2. Ogni struttura didattica formula proposte in ordine al regolamento didattico per la parte di propria competenza.

3. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato con la maggioranza assoluta dei propri componenti dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche, previo parere favorevole espresso con la maggioranza assoluta dei propri componenti dal Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio degli studenti ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione.

4. Il regolamento didattico di Ateneo indica le strutture didattiche in cui è articolata Unife.

Art. 46

(Tutorato)

1. Unife istituisce il tutorato con le finalità e modalità previste dalla legge.

2. Il tutorato è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli studenti.

Art. 47

(Contratti d'insegnamento)

1. Unife, per rispondere a documentate esigenze didattiche, può assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi di insegnamento a soggetti che posseggano una qualificazione scientifica e/o professionale idonea in relazione alla natura e alla tipologia dell'incarico, che non siano dipendenti di ruolo di Università italiane.

2. L'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure previsti da apposito regolamento di Ateneo redatto in conformità alle norme contenute nell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 48

(Valutazione della didattica)

1. Per assicurare l'efficienza, l'efficacia ed il coordinamento delle attività didattiche e mantenere aggiornate le metodologie di insegnamento, Unife adotta un sistema di valutazione periodica dei risultati conseguiti nell'ambito delle attività didattiche, anche sulla base degli esiti della valutazione compiuta dagli studenti.

Art. 49

(Fondo di Ateneo per la premialità)

1. Al fine di attribuire a professori e ricercatori a tempo pieno una eventuale retribuzione aggiuntiva in relazione agli impegni di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, è istituito un Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori. L'utilizzo di tale Fondo è deliberato, sulla base di criteri predeterminati, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2. Nel Fondo affluiscono le somme di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Il Fondo può essere integrato anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati.

4. Con apposito regolamento sono determinati i compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico-amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.

5. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.

TITOLO VII

GESTIONE CONTABILE

Art. 50

(Regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità)

1. Unife, secondo le procedure indicate dalla legge, adotta un proprio regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità.

2. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie, le relative responsabilità, in modo da garantire criteri di efficienza nell'uso delle risorse e di rapidità della spesa, nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio unico di Ateneo.

3. Il regolamento disciplina altresì le forme di controllo interno in tema di legittimità dei singoli atti di spesa, nonché di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Università e delle singole strutture.

Art. 51

(Bilanci)

1. I documenti di bilancio annuali e pluriennali dell'Ateneo vengono redatti in conformità alle vigenti disposizioni normative e sono adottati secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Art. 52

(Fondi dell'Università)

1. Sono fondi di Unife:

a) le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti;

b) ogni somma di provenienza statale, regionale, provinciale o comunale;

c) ogni somma proveniente da Enti pubblici o privati e da persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo di Unife;

d) ogni somma derivante da contratti e convenzioni per attività di formazione, ricerca, consulenza e assistenza stipulati con Enti pubblici e privati;

e) ogni somma proveniente da rendite percepite a qualsiasi titolo.

2. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impegno.

TITOLO VIII

MODIFICHE DI STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 53

(Modifiche di Statuto)

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da disposizioni di legge, lo Statuto può essere modificato secondo le procedure indicate nei commi seguenti.

2. Le proposte di modifica dello Statuto possono provenire dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, da un Dipartimento, da una Scuola, dal Consiglio degli studenti, dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo o da almeno un decimo dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo.

3. Le proposte di modifica dello Statuto pervenute al Rettore entro il 31 dicembre, vengono esaminate al più tardi entro il primo semestre dell'anno successivo.

4. Le modifiche dello Statuto sono approvate, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 54

(Regolamenti. Approvazione e modifiche)

1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina le modalità di attuazione dei principi generali stabiliti nel presente Statuto nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Università nel suo complesso. Esso è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione votato dalla maggioranza assoluta dei componenti.

2. I regolamenti si distinguono in regolamenti di Ateneo e regolamenti interni delle singole strutture.

3. Il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità di Ateneo è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Amministrazione.

4. I regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi vengono proposti dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione; ove uno di tali regolamenti comporti un incremento di spese per Unife, esso dovrà essere approvato anche dal Consiglio di Amministrazione.

5. I Regolamenti di Ateneo in materia di didattica e ricerca sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

6. Gli altri regolamenti di Ateneo vengono approvati dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione, secondo la propria competenza, sentito l'altro organo.

7. I regolamenti vengono emanati con decreto del Rettore.

TITOLO IX

NORME COMUNI

Art. 55

(Elezioni)

1. La votazione per l'elezione degli organi è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto.

2. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio dovrà avvenire entro 45 giorni dalla prima votazione. Risulterà eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Le operazioni di voto si effettuano a scrutinio segreto.

3. La durata del mandato del Rettore è quella stabilita dalla legge.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore membro di diritto, restano in carica per quattro anni e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta. I rappresentanti degli studenti hanno un mandato di durata biennale rinnovabile per una sola volta.

5. I Direttori di Dipartimento, i Coordinatori dei Consigli di Corso di studio, i membri del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, il Vicepresidente del Comitato dei sostenitori e i membri della Giunta di Dipartimento durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta con l'eccezione del Vicepresidente del Comitato dei sostenitori, sempre rieleggibile.

6. I membri del Comitato per lo sport universitario, del Consiglio degli studenti, del Consiglio della Ricerca e quelli fra questi designati a partecipare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del Comitato per lo Sport universitario, sempre rieleggibili. Tutte le altre rappresentanze studentesche durano in carica due anni e sono rieleggibili per una sola volta.

7. Il decano o altro organo previsto da questo Statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti almeno sessanta giorni prima della loro scadenza dalla carica; le elezioni avvengono al più tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.

8. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi, purché sia garantita la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e salvo quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione.

9. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti ricoprenti funzioni individuali o di uno o più rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca e i componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo. Per quanto riguarda le altre componenti e nell'ipotesi di soggetti designati o nominati, si procederà al rinnovo entro 45 giorni dalla cessazione. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale. I soggetti ricoprenti funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile.

10. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche previste dal presente Statuto è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 56

(Incompatibilità)

1. I professori e ricercatori di Unife che abbiano optato per il regime a tempo definito non possono ricoprire cariche accademiche all'interno di Unife.

2. Salvo quanto previsto per il Rettore, nessuno può fare parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, ovvero del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio della Ricerca.

3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto a Unife. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

Art. 57

(Deliberazioni)

1. Per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali è necessario:

a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal rispettivo regolamento con indicazione dell'ordine del giorno;

b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto. Gli assenti giustificati non vanno computati, salvo diversa disposizione di legge o del Regolamento generale di Ateneo.

2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, nell'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. È fatto salvo quanto stabilito all'art. 12 per la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 58

(Decreti)

1. Con decreto del Rettore vengono emanati i seguenti atti:

a) lo Statuto;

b) i regolamenti di Ateneo;
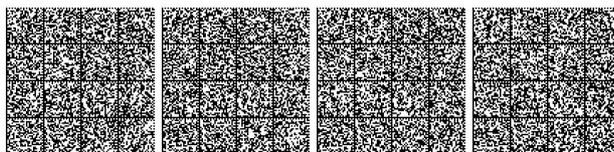
c) i regolamenti interni delle strutture;

d) la costituzione degli organi di Ateneo e la nomina dei componenti;

e) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di Dipartimenti, Scuole e Centri;

f) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali di governo da assumere per motivi di urgenza e da sottoporre a successiva ratifica;

g) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma vengono emanate con decreto del Rettore.

3. Il decreto del Rettore viene emanato a conclusione delle procedure di approvazione e di adozione previste dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera *f)* del precedente primo comma.

4. I Direttori di Dipartimento emanano decreti:

a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;

b) nei casi di urgenza su materie di competenza dell'organo collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica.

5. Il Direttore Generale emana decreti in merito alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti di organizzazione delle risorse umane, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi accademici competenti.

Art. 59

(Verbalizzazioni)

1. I verbali delle adunanze degli Organi collegiali devono essere letti ed approvati dall'organo e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

2. Le delibere, verbalizzate ed approvate, sono immediatamente esecutive.

3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore, per quanto di competenza.

4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove essi sono custoditi, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 60

(Afferenze e Adesioni)

1. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un Dipartimento e può aderire ad altre strutture di ricerca e formazione.

2. Il trasferimento ad un Dipartimento da parte di soggetti già afferenti ad altro Dipartimento di Unife ha luogo di norma dall'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata accettata la richiesta e secondo le procedure previste all'art. 32.

3. L'adesione alle altre strutture didattiche e di ricerca e ai Centri interdipartimentali è subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art. 61

(Silenzio assenso)

1. In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli organi e strutture disciplinati dal presente Statuto, questo è da ritenersi favorevole qualora non venga dato entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 62

(Inizio anno accademico)

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico dell'Università ha inizio il primo novembre. I Dipartimenti e le Scuole possono deliberare un inizio anticipato dell'attività didattica.

Art. 63

(Decorrenza e durata dei mandati)

1. I termini di decorrenza delle cariche sono definiti nel Regolamento generale di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto.

2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il nuovo mandato degli organi individuali o di singoli rappresentanti in organi collegiali ha decorrenza immediata e durata ordinaria.

3. La sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti determina la decadenza dall'ufficio.

Art. 64

(Funzioni disciplinari)

1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai Corsi di studio attivati da Unife viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, presieduta dal Rettore e di cui fa parte anche il Presidente del Consiglio degli studenti.

2. La funzione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori viene esercitata conformemente al parere espresso dal Collegio di disciplina e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, dal Consiglio di Amministrazione senza la rappresentanza degli studenti.

3. Al Collegio di disciplina sono chiamati a partecipare, per i giudizi delle fasce di competenza, tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato tutti in regime di tempo pieno, nominati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. Esso opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il procedimento davanti al Collegio di disciplina è disciplinato dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. La funzione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo viene esercitata in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Art. 65

(Violazioni del codice etico)

1. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa, su ogni violazione del codice che non rivesta carattere disciplinare decide il Senato Accademico, che delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta del Rettore. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui all'art. 64 del presente Statuto per i docenti e di quelli previsti dalla normativa vigente in materia per gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.
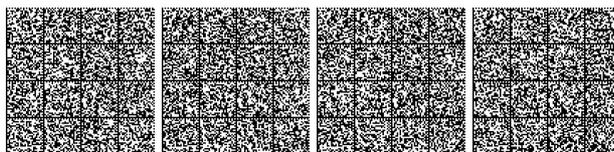
2. Le sanzioni potranno consistere in un richiamo riservato oppure in un richiamo pubblico. È fatta salva comunque l'adozione di ulteriori iniziative o provvedimenti, volti specificamente alla rimozione, laddove possibile, degli effetti prodotti dai comportamenti o dagli atti in violazione del codice etico.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 66

(Numerosità Dipartimenti)

1. All'atto dell'entrata in vigore delle modifiche allo statuto in applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono costituiti 12 Dipartimenti.

2. All'atto dell'entrata in vigore delle modifiche allo Statuto in applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono essere costituiti e rimangono in essere i Dipartimenti che abbiano almeno 40 afferenti.

Art. 67

(Regolamenti)

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, le attività di Unife sono disciplinate dai regolamenti vigenti, purché essi non contrastino con lo Statuto medesimo. L'adeguamento al nuovo Statuto dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 68

(Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate allo Statuto in applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dello Statuto sulla *Gazzetta Ufficiale*, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

2. In sede di prima applicazione, i componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione sono selezionati per unanime designazione dal Comitato dei sostenitori in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate allo Statuto. Entro dodici mesi dalla predetta entrata in vigore, il Comitato dei sostenitori deve essere ricostituito sulla base delle nuove disposizioni.

3. I Direttori di Dipartimento cessano dalla carica al momento della nomina dei nuovi Direttori di Dipartimento eletti secondo le procedure previste dal presente Statuto.

4. I Presidi di Facoltà cessano dalla carica al momento della nomina dei nuovi Direttori di Dipartimento e, per quanto occorra, dei Coordinatori dei Consigli dei Corsi di studio da loro fino a quel momento presieduti.

5. I membri del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio della Ricerca cessano al momento della costituzione di tali organi secondo le procedure previste dal presente Statuto.

6. I periodi di mandato del Rettore, di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione maturati al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate allo Statuto rientrano nel computo ai fini della eleggibilità in tali organi.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE AREE DISCIPLINARI

AREA 1

Subarea di: Scienze matematiche e informatiche;

Subarea di: Scienze fisiche;

Subarea di: Scienze della terra;

AREA 2

Subarea di: Scienze chimiche;

Subarea di: Scienze chimico-tecnologico-farmaceutiche.

AREA 3

Subarea di: Scienze biologiche naturali e agrarie;

Subarea di: Scienze biomediche;

Subarea di: Scienze biologiche farmaceutiche.

AREA 4

Subarea di: Scienze mediche;

Subarea di: Scienze chirurgiche.

AREA 5

Subarea di: Scienze dell'ingegneria civile.

Subarea di: Scienze dell'ingegneria industriale;

Subarea di: Scienze dell'ingegneria dell'informazione;

AREA 6

Subarea di: Scienze dell'antichità, filologiche-letterarie, storico-artistiche;

Subarea di: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche.

AREA 7

Subarea di: Scienze giuridiche privatistiche e storico giuridiche;

Subarea di: Scienze giuridiche pubblicistiche, e di teoria generale del diritto;

AREA 8

Subarea di: Scienze architettoniche;

Subarea di: Scienze urbanistiche;

AREA 9

Subarea di: Scienze economiche e statistiche;

Subarea di: Scienze aziendalistiche.

12A02818
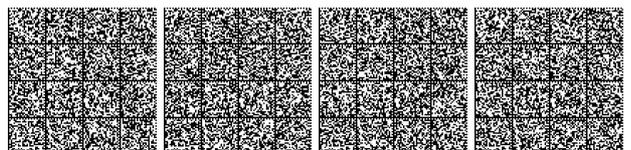
CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 29 febbraio 2012, n. **ACIU.2012.91.**

Disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (regolamento (CE) del Consiglio n. 73/2009 e regolamenti (CE) della Commissione n. 1120/2009 e n. 1122/2009).

All'organismo pagatore AGEA;

All'organismo pagatore della regione Veneto - AVEPA;

All'organismo pagatore della regione Emilia-Romagna - AGREA;

All'organismo pagatore della regione Lombardia - presidenza regione Lombardia - direzione centrale programmazione integrata;

All'organismo pagatore della regione Toscana - ARTEA;

All'organismo pagatore della regione Piemonte - ARPEA;

All'APPAG Trento;

All'OPPAB;

All'organismo pagatore della regione Calabria - ARCEA;

All'Ente nazionale risi;

Al Centro assistenza agricola Coldiretti S.r.l.;

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.;

Al C.A.A. CIA S.r.l.;

Al CAA Copagri S.r.l.;

Al Coordinamento CAA c/o CAALPA;

Al Coordinamento CAA c/o AIPO;

Al Coordinamento CAA AGCI;

e, per conoscenza:

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche comunitarie e internazionali;

Alla regione Puglia - assessorato alle risorse agroalimentari - coordinamento commissione politiche agricole.

1. PREMESSA.

Con riferimento alla normativa elencata al paragrafo 2, la presente circolare illustra le casistiche, le modalità e le condizioni per l'attuazione del regime di pagamento unico nella campagna 2012, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, in particolare per quanto riguarda le procedure di ricognizione preventiva e per la fissazione dei titoli provvisori.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI.

2.1. *Normativa comunitaria.*

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 30/16 del 31gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.

Regolamento (CE) N. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.

2.2. *Normativa nazionale.*

Decreto MiPAAF del 10 novembre 2009, disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune ai fini dell'assegnazione dei titoli all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti.

Decreto MiPAAF n. 8137 del 10 agosto 2011, disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore dei foraggi essiccati nel regime di pagamento unico.

Decreto MiPAAF n. 8138 del 10 agosto 2011, disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della canapa nel regime di pagamento unico.

Decreto MiPAAF n. 8141 del 10 agosto 2011, disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della frutta a guscio nel regime di pagamento unico.

Decreto MiPAAF n. 8148 del 10 agosto 2011, disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore del riso nel regime di pagamento unico.

Decreto MiPAAF n. 8149 del 10 agosto 2011, disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore delle colture proteiche nel regime di pagamento unico.

Decreto MiPAAF n. 8150 del 10 agosto 2011, disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore delle sementi nel regime di pagamento unico.

3. RICOGNIZIONE PREVENTIVA - REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI AZIENDALI.

Ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1120/2009, nonché di quanto disciplinato nel decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, è possibile registrare i movimenti aziendali relativi a successione effettiva o anticipata, cambiamenti della forma giuridica o della denominazione, scissioni e fusioni, entro il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto.

Le variazioni aziendali potranno essere effettuate per il settore del riso, delle colture proteiche, della frutta a guscio, dei foraggi essiccati, della canapa e lino, delle sementi e dell'estirpazione vigneti.

Le fattispecie disponibili sono le seguenti:

successione effettiva e anticipata;

trasformazione ditta individuale in società o in impresa familiare;

trasformazione da società in ditta individuale;

trasformazione di forma societaria;

cambio di denominazione (cambio di intestatario della ditta individuale) o di partita IVA;

fusione;

scissione;

correzione codice fiscale.

a) Ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) n. 1120/2009 nel caso di contratti di compravendita conclusi o modificati entro la data di presentazione delle domande è possibile indicare, con le modalità definite dagli organismi pagatori competenti, il soggetto o i soggetti acquirenti dei titoli trasferiti contestualmente alla cessione dell'azienda.

b) Ai sensi dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 nel caso di contratti di affitto conclusi o modificati entro la data di presentazione delle domande è possibile indicare, con le modalità definite dagli organismi pagatori competenti, il soggetto o i soggetti locatari dei titoli trasferiti contestualmente al trasferimento temporaneo dell'azienda.

Si allega in proposito la tabella concernente la documentazione giustificativa che deve essere presentata ai fini della registrazione dei movimenti aziendali (allegato 1).

4. INTEGRAZIONE DEI VIGNETI ESTIRPATI NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO.

Il decreto ministeriale 10 novembre 2009, recante «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune ai fini dell'assegnazione dei titoli all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti» disciplina le modalità di ingresso dei produttori con superfici estirpate nel regime di pagamento unico.

Secondo le disposizioni dell'art. 2 «Agli agricoltori che hanno partecipato al regime di aiuto per l'estirpazione ai sensi dell'art. 85-sexdecies e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene assegnato un titolo all'aiuto al regime di pagamento unico per superficie estirpata per la quale hanno ricevuto il premio all'estirpazione».

Per «superficie estirpata» si intende la superficie così come definita dall'art. 75 del regolamento CE 555/2008.

Tali agricoltori, dunque, sono assegnatari di titoli che devono essere fissati prima dell'attivazione.

4.1. *Titoli provvisori.*

Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori derivano dai dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, così come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Il valore unitario dei titoli all'aiuto da attribuire agli agricoltori, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 10 novembre 2009, è pari alla media del valore dei titoli relativi alle regioni di cui all'allegato A del decreto ministeriale stesso e calcolata secondo le disposizioni di cui al punto 2 dello stesso allegato A, con il limite massimo di 350 euro/ha.

Sulla base della media regionale applicabile, pertanto, il valore dei titoli da attribuire agli agricoltori che hanno partecipato al regime di aiuto per l'estirpazione dei vigneti è pari a 350 Euro/ha, in tutte le regioni identificate dal predetto decreto ministeriale.

I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conformità con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale titoli istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005, di cui alla circolare prot. n. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, e successive modificazioni.

5. INTEGRAZIONE DEL SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO.

Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha rivisto le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto per il riso, che cessa a partire dal 2012.

Le condizioni e le procedure sono stabilite con il decreto ministeriale 10 agosto 2011, relativo alle «Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore del riso nel regime di pagamento unico».

Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto ministeriale «Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilità per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo di presentazione di domanda unica 2005, 2006, 2007 e 2008».

I titoli provvisori relativi al settore del riso devono essere fissati prima dell'attivazione.

In sede di assegnazione definitiva dei titoli in questione si applica l'art. 64 del regolamento (CE) 73/2009 modificato dal regolamento (CE) 1250/2009.

5.1. *Titoli provvisori.*

Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori derivano dai dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, così come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

L'importo di riferimento è basato sulla media degli importi ricevuti nel citato periodo di riferimento. Per gli agricoltori, cosi come definiti all'art. 2, lettera *l)*, del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui hanno svolto l'attività agricola.

I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conformità con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale titoli istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005, di cui alla circolare Agea ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, e successive modificazioni.

L'organismo pagatore competente, secondo modalità dallo stesso definite, rende disponibili per gli interessati le informazioni registrate.

6. INTEGRAZIONE DEL SOSTEGNO AL SETTORE DELLA FRUTTA A GUSCIO NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO.

Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha rivisto le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto per la frutta a guscio, che cessa a partire dal 2012.

Le condizioni e le procedure sono stabilite con il decreto ministeriale 10 agosto 2011, relativo alle «Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della frutta a guscio nel regime di pagamento unico».

Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto ministeriale «Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilità per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo rappresentativo che comprende gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008».

I titoli provvisori relativi al settore della frutta a guscio devono essere fissati prima dell'attivazione.

In sede di assegnazione definitiva dei titoli in questione si applica l'art. 64 del regolamento (CE) 73/2009 modificato dal regolamento (CE) 1250/2009.

6.1. *Titoli provvisori.*

Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori derivano dai dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, così come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

L'importo di riferimento è basato sulla media degli importi ricevuti nel citato periodo di riferimento. Per gli agricoltori, cosi come definiti all'art. 2, lettera *l)* del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui ha svolto l'attività agricola.

Nel citato decreto ministeriale, all'art. 3 è stata prevista la possibilità per gli agricoltori di escludere uno o più anni del periodo di riferimento 2005-2008, nel caso in cui per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali non abbiano potuto presentare una domanda di aiuto per il pagamento per la frutta a guscio. Per gli agricoltori ai quali viene riconosciuta la causa di forza maggiore o la sussistenza di circostanze eccezionali l'importo di riferimento è calcolato sulla base degli anni del periodo di riferimento non interessati da cause di forza maggiore o da circostanze eccezionali.

I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conformità con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale titoli istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005, di cui alla circolare Agea ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, e successive modificazioni.

L'organismo pagatore competente, secondo modalità dallo stesso definite, rende disponibili per gli interessati le informazioni registrate.

7. INTEGRAZIONE DEL SOSTEGNO AL SETTORE DELLE COLTURE PROTEICHE NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO.

Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha rivisto le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto per le colture proteiche, che cessa a partire dal 2012.

Le condizioni e le procedure sono stabilite con il decreto ministeriale 10 agosto 2011, relativo alle «Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore delle colture proteiche nel regime di pagamento unico».

Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto ministeriale «Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilità per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo di presentazione di domanda unica 2005, 2006, 2007 e 2008».

I titoli provvisori relativi al settore delle colture proteiche devono essere fissati prima dell'attivazione.

In sede di assegnazione definitiva dei titoli in questione si applica l'art. 64 del regolamento (CE) 73/2009 modificato dal regolamento (CE) 1250/2009.

7.1. *Titoli provvisori.*

Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori derivano dai dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, così come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

L'importo di riferimento è basato sulla media degli importi ricevuti nel citato periodo di riferimento. Per gli agricoltori, così come definiti all'art. 2, lettera *l)*, del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui ha svolto l'attività agricola.

I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conformità con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale titoli istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005, di cui alla circolare Agea ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, e successive modificazioni.

L'organismo pagatore competente, secondo modalità dallo stesso definite, rende disponibili per gli interessati le informazioni registrate.

8. INTEGRAZIONE DEL SOSTEGNO AL SETTORE DELLA CANAPA E LINO NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO.

Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha rivisto le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto per il lino e la canapa, che cessano a partire dal 2012.

Le condizioni e le procedure sono stabilite con il decreto ministeriale 10 agosto 2011, relativo alle «Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della canapa e del lino nel regime di pagamento unico».

Con successiva nota del 17 febbraio 2012, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha specificato che nel calcolo dei dati di riferimento sono considerati gli aiuti percepiti per la trasformazione sia della canapa che del lino.

Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto ministeriale «Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilità per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo 2005, 2006, 2007 e 2008».

I titoli provvisori relativi al settore della canapa e del lino devono essere fissati prima dell'attivazione.

In sede di assegnazione definitiva dei titoli in questione si applica l'art. 64 del regolamento (CE) 73/2009 modificato dal regolamento (CE) 1250/2009.

8.1. *Titoli provvisori.*

Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori derivano dai dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, così come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori è effettuato sulla base della media della produzione di canapa e lino destinato alla produzione di fibre consegnata nell'ambito di un contratto di compravendita, impegno di trasformazione o contratto di trasformazione per conto terzi, di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000, sostituito dall'art. 91 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 507/2008.

Il dato quantitativo si riferisce alle fibre ottenute dal prodotto consegnato per ciascun produttore alla trasformazione, per ogni annualità.

Il calcolo del valore e del numero dei titoli all'aiuto è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Per gli agricoltori, cosi come definiti all'art. 2, lettera *l)* del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui ha svolto l'attività agricola.

I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conformità con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale titoli istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005, di cui alla circolare Agea ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, e successive modificazioni.

L'organismo pagatore competente, secondo modalità dallo stesso definite, rende disponibili per gli interessati le informazioni registrate.

9. INTEGRAZIONE DEL SOSTEGNO AL SETTORE DEI FORAGGI ESSICCATI NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO.

Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha rivisto le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto per i foraggi essiccati, che cessa a partire dal 2012.

Le condizioni e le procedure sono stabilite con il decreto ministeriale 10 agosto 2011, relativo alle «Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore dei foraggi essiccati nel regime di pagamento unico».

Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto ministeriale «Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilità per tale aiuto per uno o più anni del periodo 2005, 2006, 2007 e 2008».

I titoli provvisori relativi al settore dei foraggi essiccati devono essere fissati prima dell'attivazione.

In sede di assegnazione definitiva dei titoli in questione si applica l'art. 64 del regolamento (CE) 73/2009 modificato dal regolamento (CE) 1250/2009.

9.1. *Titoli provvisori.*

Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori derivano dai dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, così come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

I dati di riferimento si riferiscono alle campagne 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, poiché per i foraggi essiccati l'anno di campagna va dal 1° aprile al 31 marzo di ciascun anno. Per i contratti «tardivi» stipulati oltre la scadenza di campagna con riferimento alle produzioni dell'anno precedente, le quantità totalizzate saranno considerate come prodotte nell'anno precedente.

Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori è effettuato sulla base della media della produzione di foraggi consegnata nell'ambito di un contratto o di una dichiarazione di consegna cui all'art. 5, del decreto ministeriale 15 marzo 2005

Il dato quantitativo si riferisce alle quantità consegnate per ciascun produttore alla trasformazione, per ogni annualità, secondo l'art. 2 del decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

Il calcolo del valore e del numero dei titoli all'aiuto è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Per gli agricoltori, cosi come definiti all'art. 2, lettera *l)* del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui ha svolto l'attività agricola.

I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conformità con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale titoli istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005, di cui alla circolare Agea ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, e successive modificazioni.

L'organismo pagatore competente, secondo modalità dallo stesso definite, rende disponibili per gli interessati le informazioni registrate.

10. INTEGRAZIONE DEL SOSTEGNO AL SETTORE DELLE SEMENTI NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO.

Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha rivisto le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto per le sementi, che cessa a partire dal 2012.

Le condizioni e le procedure sono stabilite con il decreto ministeriale 10 agosto 2011, relativo alle «Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore delle Sementi nel regime di pagamento unico».

Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto ministeriale «Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilità per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo rappresentativo che comprende gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008».

I titoli provvisori relativi al settore delle sementi devono essere fissati prima dell'attivazione.

In sede di assegnazione definitiva dei titoli in questione si applica l'art. 64 del regolamento (CE) 73/2009 modificato dal regolamento (CE) 1250/2009.

10.1. *Titoli provvisori.*

Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori derivano dai dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, così come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori è effettuato sulla base della media degli importi ricevuti nel periodo di riferimento.

Il calcolo del valore e del numero dei titoli all'aiuto è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Per gli agricoltori, cosi come definiti all'art. 2, lettera *l)* del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui ha svolto l'attività agricola.

I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conformità con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale titoli istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005, di cui alla circolare Agea ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, e successive modificazioni.

L'organismo pagatore competente, secondo modalità dallo stesso definite, rende disponibili per gli interessati le informazioni registrate.

11. FISSAZIONE DEI TITOLI.

I titoli calcolati e assegnati secondo le casistiche sopra riportate sono provvisori, e per poter essere utilizzati devono essere «fissati».

La fissazione dei titoli provvisori consegue ad apposita domanda, che ha ad oggetto la fissazione di tutti i titoli provvisori attribuiti all'agricoltore: non è infatti consentita la fissazione parziale dei titoli stessi.

Le domande di fissazione dei titoli provvisori comunicati sono presentate, da parte dei soggetti intestatari di titoli provvisori, persone fisiche o giuridiche, all'organismo pagatore competente sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale (per le persone giuridiche), con le modalità definite dal medesimo.

La domanda di fissazione deve pervenire all'organismo pagatore competente entro il 15 maggio 2012.

La domanda di fissazione dei titoli deve essere presentata prima dell'eventuale domanda di accesso al regime di pagamento unico per l'anno 2012. È tuttavia consentita la presentazione contestuale delle due domande, secondo le modalità definite dall'organismo pagatore competente.

I soggetti che presentano la domanda di fissazione dei titoli provvisori devono dichiarare:

di essere agricoltore ai sensi dell'art. 2, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 73/2009;

di avere la disponibilità di almeno 0,3 ha di superficie agricola ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787.

Infine, non si fa luogo alla comunicazione dei titoli provvisori assegnati in relazione alle casistiche sopra richiamate, e si provvede alla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 febbraio 2012

Il direttore dell'area coordinamento: MARTINELLI

ALLEGATO 1

Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa

FATTISPECIE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1120/2009		
Cod	**CASO**	**DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA**
A **art. 3 reg. (CE) n.1120/2009: Successione o successione anticipata** *La successione anticipata comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo agricoltore può succedere per successione legittima.*		
1	**Successione mortis causa**	**1** Copia del certificato di morte del titolare. **2** Scrittura notarile indicante la linea ereditaria. ***oppure*** **3** Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria. **4** Documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente (facoltativo) . **5** Certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario (facoltativo) . ***oppure*** **6** Dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA e documento d'identità in corso di validità (facoltativo). **<u>Nel caso di coeredi:</u>** **7** Delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente. **oppure** **8** Dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi. **9** Documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti.
2	**Successione anticipata**	**1** Copia dell'atto. **2** Se la superficie aziendale trasferita non è tutta la SAU, elenco delle particelle oggetto del trasferimento. **3** Certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo intestatario (facoltativo). ***oppure*** **4** Dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA (facoltativo). **5** Documento di identità in corso di validità (facoltativo). **6** Consenso del dante causa (facoltativo).
B **art. 4 reg. (CE) n.1120/2009: Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione** *Rientra nell'ipotesi di cambiamento della forma giuridica anche il caso in cui l'agricoltore che gestisce l'azienda sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell'azienda.*		
1	**Trasformazione ditta individuale in società o in impresa familiare**	**1** Certificato di attribuzione partita IVA del nuovo soggetto (facoltativo). **2** Copia dello Statuto della nuova società. ***oppure*** **3** Copia dell'atto negoziale con il quale avviene la trasformazione. **4** Certificato di Iscrizione alla CCIAA.
2	**Trasformazione da società in ditta individuale**	**1** Copia dell'atto di chiusura (liquidazione) della società o atto equivalente. **2** Atto notorio di delega dei componenti della società liquidata in favore del socio che l'ha rilevata. **3** Certificato di attribuzione P. IVA del nuovo soggetto (facoltativo). ***oppure*** **4** Dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA (facoltativo).
3	**Trasformazione di forma societaria**	**1** Copia dello Statuto della nuova società. **2** Certificato di Iscrizione alla CCIAA del nuovo soggetto societario. **3** Copia dell'atto di variazione dello Statuto.
4	**Cambio di denominazione (cambio di intestatario della ditta individuale) o di partita iva**	**1** Certificato di Iscrizione alla CCIAA con la nuova denominazione e/o con la nuova partita iva.
5	**Correzione Codice Fiscale**	**1** Fotocopia del documento di riconoscimento **2** Fotocopia del vecchio codice fiscale **3** Fotocopia del nuovo codice fiscale
C **art. 5 reg. (CE) n.1120/2009: Fusioni e scissioni** *Se due o più imprenditori individuali intendono fondere le loro rispettive aziende, dovranno conferirle in una nuova società secondo quanto previsto al punto B.1*		
1	**Fusione**	**1** Copia dello statuto in caso di costituzione di società. ***oppure*** **2** Copia dell'atto di variazione dello statuto in caso di fusione con società già costituita. **3** Certificato di attribuzione della partita IVA della nuova azienda costituitasi con la fusione (facoltativo). **4** Se la superficie aziendale oggetto di fusione non è tutta la SAU, atto notorio contenente l'elenco delle particelle oggetto della fusione.
2	**Scissione**	**<u>In caso di scissione di società già costituita:</u>** **1** Copia dell'atto di variazione dello statuto in caso di scissione di società già costituita. ***oppure*** **<u>In caso di scissione per liquidazione:</u>** **2** Verbale del liquidatore. **3** Copia dell'atto di chiusura (liquidazione) della società. **4** Certificato di attribuzione della P. IVA dei nuovi intestatari scaturiti dalla scissione (facoltativo). **<u>Se la superficie aziendale oggetto di scissione non è tutta la SAU:</u>** **5** Elenco delle particelle oggetto della scissione. **6** Ai soli fini della divisione dell'importo di riferimento, ai sensi dell'art. 5,secondo comma, del Reg. CE n. 1120/2009, atto notorio con l'indicazione della ripartizione particellare tra le aziende scisse.

Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa

FATTISPECIE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1120/2009		
Cod	**CASO**	**DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA**
D **art. 3 del DM 10 agosto 2011, n. 8141 -settore Frutta a Guscio : Circostanze eccezionali o cause di forza maggiore che hanno impedito di presentare domanda unica in una o più annualità del periodo di riferimento 2005-2008** *Ai fini della dimostrazione dell'evento eccezionale occorre che siano rispettati i seguenti vincoli:* *- nesso tra evento eccezionale e minore aiuto percepito nella campagna considerata* *- documentabilità dell'evento secondo gli atti di seguito elencati* *- terzietà dell'agricoltore rispetto all'evento (indipendenza dalla volontà del produttore)*		
1	**Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare**	**1** Certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale o certificato di morte. ***oppure*** **2** Dichiarazione sostitutiva indicante la causa di incapacità professionale di lunga durata e il periodo di riferimento.
2	**Calamità naturale**	**1** Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento. **2** Provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato. ***oppure*** **3** Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.). ***oppure*** **4** Perizia assicurativa. **5** Quietanza di liquidazione del premio da parte dell'assicurazione **6** Attestazione, rispetto alla superficie aziendale, della porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, con l'indicazione delle relative particelle catastali. **7** Perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale (facoltativo). **i documenti codificati con i num. 1 e 6, sempre obbligatori, devono essere supportati necessariamente o dal 2, o dal 3 oppure dal 4 e 5 (entrambi)**
3	**Incendio doloso di terzi della produzione o di parti dell'azienda agricola**	**1** Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento. **2** Denuncia dell'evento all'autorità competente. **3** Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.). **4** Perizia assicurativa (facoltativo).
4	**Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio**	**1** Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento. **2** Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio. **3** Atti giudiziari (facoltativo).
5	**Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole**	**1** Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento. **2** Copia del decreto di nomina del curatore, ovvero del commissario, ecc. **3** Atti giudiziari (facoltativo).
6	**Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere gli aiuti comunitari per colpa di terzi**	**1** Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento. **2** Copia di atto comprovante il fatto asseverato da terzi.

Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa

FATTISPECIE TRASFERIMENTO TITOLI PROVVISORI		
1	VENDITA TOTALE DI AZIENDA AI SENSI DELL'ART. 26 REG. (CE) 1120/2009	1 DELEGA DEL CEDENTE PER LA FISSAZIONE DEI TITOLI 2 COPIA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA 3 MODULO DI COMUNICAZIONE DEL TRASFERIMENTO (facoltativo) 4 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 5 FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA DELL'AZIEND ***oppure*** 6 FOTOCOPIA DEL TESSERINO DEL CODICE FISCALE DEL PRODUTTORE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA 7 ELENCO DELLE PARTICELLE OGGETTO DELLA CESSIONE (ALL. P1) (facoltativo)
2	FISSAZIONE TITOLI PER VENDITA TOTALE (CEDENTE)	1 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 2 FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA DELL'AZIEND ***oppure*** 3 FOTOCOPIA DEL TESSERINO DEL CODICE FISCALE DEL PRODUTTORE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA 4 COMUNICAZIONE DELLA FISSAZIONE A SEGUITO DI VENDITA TOTALE DELL'AZIENDA
3	VENDITA, AI SENSI DELL'ART. 26 REG. (CE) 1120/2009	1 COPIA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA 2 MODULO DI COMUNICAZIONE DEL TRASFERIMENTO (facoltativo) 3 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 4 FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA DELL'AZIEND ***oppure*** 5 FOTOCOPIA DEL TESSERINO DEL CODICE FISCALE DEL PRODUTTORE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA 6 ELENCO DELLE PARTICELLE OGGETTO DELLA CESSIONE (ALL. P1) (facoltativo)
4	FISSAZIONE TITOLI PER AFFITTO TOTALE (CEDENTE)	1 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 2 FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA DELL'AZIEND ***oppure*** 3 FOTOCOPIA DEL TESSERINO DEL CODICE FISCALE DEL PRODUTTORE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA 4 COMUNICAZIONE DELLA FISSAZIONE A SEGUITO DI AFFITTO TOTALE DELL'AZIENDA
5	AFFITTO, AI SENSI DELL'ART. 27 REG. (CE) 1120/2009	1 COPIA DELL'ATTO DI AFFITTO O DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' PREVISTE DALLA CIRCOLARE AGEA ACIU.2012.90 del 29.02.2012 2 MODULO DI COMUNICAZIONE DEL TRASFERIMENTO (facoltativo) 3 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 4 FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA DELL'AZIEND ***oppure*** 5 FOTOCOPIA DEL TESSERINO DEL CODICE FISCALE DEL PRODUTTORE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA 6 ELENCO DELLE PARTICELLE OGGETTO DELLA CESSIONE (ALL. P1) (facoltativo)

12A03045

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Algofen»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 253/2012 del 27 febbraio 2012

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «ALGOFEN», anche nella forma e confezione: «200 mg compresse rivestite» 24 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 70 - 27035 - Mede - Pavia - Codice fiscale 01108720598.

Confezione: «200 mg compresse rivestite» 24 compresse.

A.I.C. n. 023766037 (in base 10) 0QP90P (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Basf Corporation stabilimento sito in Highway 77, South Bishop - Texas - Stati Uniti d'America.

Produttore del prodotto finito: Cosmo S.P.A. stabilimento sito in via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate - Milano (produzione, controlli, rilascio del lotto); Laboratorio Farmaceutico S.I.T. Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l. stabilimento sito in via Cavour, 70 - 27035 Mede - Pavia (produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: ibuprofen 200 mg;

eccipienti: amido di mais 123,46 mg; acido stearico 1,64 mg; polivinilpirrolidone 0,11 mg; sodio carbossimetilcellulosa 0,88 mg; gomma lacca 0,76 mg; gomma arabica 1,08 mg; titanio biossido 2,23 mg; calcio solfato 38,76 mg; saccarosio 126,03 mg; cera carnauba 0,15 mg; sodio carbossimetilcellulosa reticolata 3,3 mg; silice precipitata 1,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori mestruali).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 023766037 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse;

Classe: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 023766037 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02825

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Inforce»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 286/2012 del 1° marzo 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INFORCE, anche nelle forme e confezioni: «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 1 ml con 2 aghi; «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 siringhe preriempite da 1 ml con 10 aghi alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: Altergon Italia Srl con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Industria, 83030 - Pietradefusi - Avellino - codice fiscale 01367710439.

Confezione: «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 1 ml con 2 aghi.

AIC n. 036973028 (in base 10) 138BH4 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: AMOLI Organics LTD, Plot No 322/4, 40 Shed Area G.I.D.C.- 396 195 Vapi, Gujarat (India).

Produttore del prodotto finito: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. stabilimento sito in via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi (confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti); Sirton Pharmaceuticals S.p.a. stabilimento sito in piazza XX settembre, 2 - Villaguardia - Como (produzione soluzione iniettabile in bulk, riempimento in asepsi delle siringhe).

Composizione: 1 siringa preriempita contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: Idrossipropilbetaciclodestrina 330 mg; polisorbato 20 0,18 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 siringhe preriempite da 1 ml con 10 aghi.

AIC n. 036973030 (in base 10) 138BH6 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: AMOLI Organics LTD, Plot No 322/4, 40 Shed Area G.I.D.C.- 396 195 Vapi, Gujarat (India).

Produttore del prodotto finito: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. stabilimento sito in via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi (confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti); SIRTON Pharmaceuticals S.p.a. stabilimento sito in Piazza XX settembre, 2 - Villaguardia - Como (produzione soluzione iniettabile in bulk, riempimento in asepsi delle siringhe).

Composizione: 1 siringa preriempita contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: Idrossipropilbetaciclodestrina 330 mg; polisorbato 20 0,18 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolatura liscia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 036973028 - «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 1 ml con 2 aghi.

Classe: «C».

Confezione: AIC n. 036973030 - «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 siringhe preriempite da 1 ml con 10 aghi.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 036973028 - «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 1 ml con 2 aghi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 036973030 - «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 siringhe preriempite da 1 ml con 10 aghi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02827

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012

L'anno 2011, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 09.00, si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009.

Sono presenti i componenti nel numero legale.

(*Omissis*).

Sul sesto punto della seduta pubblica (Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2012),

(*Omissis*)

Il Consiglio, all'unanimità, approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

(*Omissis*).

Non essendovi altro da deliberare il pres. de Lise alle ore 12,30 dichiara chiusa la seduta.

Roma, 16 dicembre 2011

Il Presidente: DE LISE

NOTE PRELIMINARI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

1. Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali relativo all'esercizio finanziario 2012 è stato predisposto ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento di autonomia finanziaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 28 marzo 2003, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica.

Limitatamente all'esercizio finanziario 2012 permane la struttura articolata per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, ormai completata la revisione del Regolamento di autonomia finanziaria, che ha debitamente assunto quale punto di riferimento la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge quadro di contabilità e finanza pubblica), la proiezione triennale dei conti di previsione sarà redatta per programmi, ognuno dei quali esporrà, in modo distinto ed aggregato, le spese correnti, per il personale, per l'informatica, per beni e servizi e in conto capitale. All'interno di ogni aggregato le spese saranno suddivise in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, con l'indicazione della natura rimodulabile o non rimodulabile, discrezionale o obbligatoria.

Per l'esercizio finanziario 2012 si dà comunque conto, nell'allegato A, della classificazione della spesa, introdotta con la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2007, n. 21, e parte integrante della riforma della finanza e della contabilità pubblica di cui alla citata legge n. 196/2009. Nel detto allegato sono esposte in sintesi le risorse preventivate per il finanziamento dei tre programmi ipotizzabili (giustizia amministrativa di primo grado; giustizia amministrativa di secondo grado e funzione consultiva, attività di Governo, affari generali e servizi amministrativi) per la realizzazione della missione «giustizia amministrativa», utilizzando la struttura per macroaggregati di spesa (funzionamento, interventi, investimenti), con l'indicazione dei centri di responsabilità amministrativa a cui affidare la gestione delle risorse finalizzate alla realizzazione di ogni programma.

È altresì allegato un prospetto (A1) indicativo delle spese rimodulabili, con la specificazione che sono spese che nella generalità dei casi hanno subito una decurtazione lineare del 15%, rispetto alla previsione del 2010, e quindi non solo non ulteriormente riducibili, ma necessariamente da reintegrare.

Sono altresì esposte le spese non rimodulabili o comunque inderogabili ed incomprimibili, in ossequio all'art. 20 della citata legge n. 196/2009.

L'allegato B espone la spesa disarticolata in capitoli, denominati ma privi di numerazione, permanendo la struttura articolata in centri di responsabilità amministrativa ai fini della gestione e della rendicontazione.

La forte carenza di personale di supporto assegnato alla giustizia amministrativa è stata rappresentata da lungo tempo in tutte le sedi opportune, evidenziando che la criticità della situazione non consente il decollo del processo di riorganizzazione delle strutture, che dovrebbe avere come punto di avvio la piena attuazione del regolamento di organizzazione, che, emanato nel febbraio 2005, non può ricevere piena applicazione soprattutto nelle aree più significative di intervento (istituzioni di due direzioni generali, istituzione del nucleo per il controllo strategico od organismi equivalenti, istituzione dell'ufficio per il controllo di gestione) a causa delle ridotte dimensioni del ruolo organico della giustizia amministrativa, che inibisce ab imis l'istituzione di strutture precipuamente finalizzate al buon andamento ed alla razionalizzazione degli apparati.

Gli effetti negativi di un organico sottodimensionato sono stati aggravati negli ultimi anni da un continuo decremento del personale in servizio; anche se è da evidenziare che nel corso del 2011, a seguito di un particolare mirato impegno, si è provveduto alla copertura almeno parziale delle numerose vacanze dell'organico dirigenziale. Ad inizio 2011 oltre il 40%, degli Uffici dirigenziali dei Tribunali amministrativi regionali risultavano privi di dirigente titolare, ad inizio 2012 risultano vacanti poco meno del 27% delle sedi.

Non di minor rilievo è stato l'esodo del personale di magistratura nel triennio 2009/2011 (a fine esercizio 2011 risultano vacanti complessivamente n. 98 posti) che ha comportato uno sforzo organizzativo di tutto rilievo per garantire comunque l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Nel corso del 2011 è proseguita l'attuazione del programma di assunzioni straordinarie autorizzato dalla legge finanziaria per il 2007 - che previde, una prima e sottostimata provvista di personale amministrativo determinata in 50 unità - con l'assunzione in servizio di 18 unità di personale tecnico, indispensabile a dare supporto al pieno utilizzo del nuovo sistema informativo della giustizia amministrativa, nonché con l'espletamento del concorso pubblico per il reclutamento di personale amministrativo dell'area III (direttiva), di cui si prevede l'assunzione in servizio ad inizio 2012, portando almeno a parziale compimento l'obiettivo programmato di reintegro della dotazione organica amministrativa delle aree funzionali.

Il potenziamento del personale di magistratura ed amministrativo costituisce condizione imprescindibile non solo per la piena attuazione della riforma del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato, ma per consentire l'ordinario funzionamento degli Istituti. È prevista per l'esercizio 2012 l'assunzione di 17 Referendari, risultati vincitori del concorso pubblico bandito nel 2009, nonché la conclusione delle procedure concorsuali (bando del 2010) per l'assunzione di n. 33 Referendari, pervenendo ad un parziale adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto.

È invero da rilevare che alcune finalità della riforma quali la riduzione delle giacenze e la contrazione dei tempi del processo, nonostante la scarsità di risorse umane assegnate alla giustizia amministrativa, hanno costituito anche nei pregressi esercizi obiettivo primario da conseguire.

È fermo intendimento proseguire nell'intento, allocando sul fondo unico di amministrazione le risorse necessarie al finanziamento dei progetti speciali e per il miglior funzionamento del processo amministrativo ex art. 44, comma 6, della legge n. 69 del 2009, e finanziando, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, progetti di lavoro finalizzati alla riduzione dell'arretrato.

Non diversamente dall'esercizio 2011, dovranno essere ridimensionati i programmi di formazione ed aggiornamento del personale di magistratura ed amministrativo, che al contrario dovrebbero costituire obiettivo non secondario, in ragione dei compiti sempre più complessi che il personale è chiamato a svolgere e dell'elevato contenuto tecnologico delle procedure. Sui pertinenti capitoli di spesa sono stanziate le risorse determinate in base alle prescrizioni dell'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, che comportano complessivamente una spesa inferiore ai 60.000 euro, del tutto insufficiente ad assicurare percorsi formativi e/o di aggiornamento professionale adeguati.

Anche per l'anno 2012 saranno adottati i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture per il funzionamento degli apparati, basati su parametri oggettivi (quali il carico di lavoro, il personale in servizio, le dimensioni degli immobili adibiti a sede istituzionale), ma nei ridotti limiti degli stanziamenti di bilancio, che nella generalità dei casi confermano la previsione iniziale del 2011 - determinata dalla decurtazione del 15% rispetto alla previsione iniziale dell'esercizio finanziario 2010 - in ragione delle limitate risorse finanziarie attribuite.

Per quanto concerne la logistica, la legge finanziaria 2010 ha posto in capo all'Agenzia del Demanio, nell'ambito del processo di razionalizzazione degli spazi allocativi delle pubbliche amministrazioni e di riduzione della spesa pubblica, la competenza alla stipula dei contratti. È stata data la massima collaborazione all'Agenzia per la realizzazione dei detti obiettivi, anche considerando che la spesa per le locazioni delle sedi della giustizia amministrativa, non comprimibile in quanto funzionale alle attività istituzionali tipiche e proprie della giustizia amministrativa, assorbe non poche risorse, oltre 18 milioni e settecentomila euro, pari all'8,80% delle spese correnti. È pertanto auspicabile, che avuto riguardo al fabbisogno allocativo, determinato in ossequio all'articolo 2, comma 222, della legge finanziaria 2010, debitamente comunicato all'Agenzia del demanio, possano emergere situazioni logistiche demaniali definitive.

2. Le entrate del bilancio della giustizia amministrativa sono classificate in categorie in base alla loro provenienza.

Le spese sono ripartite in tre centri di responsabilità amministrativa: il primo intestato al Segretario Generale della giustizia amministrativa, il secondo al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali ed il terzo al Segretario delegato per il Consiglio di Stato. Al Segretario Generale sono affidate le risorse per far fronte alle spese per il personale ed alle altre spese strumentali comuni.

Le spese di parte corrente per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli Istituti e le spese in conto capitale sono ripartite tra i tre centri di responsabilità.
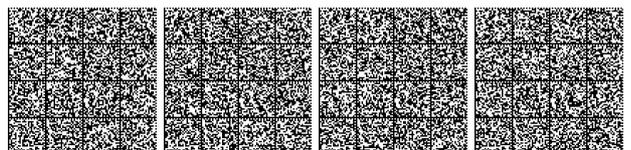
L'allegato tecnico per capitoli evidenzia per ciascun capitolo i dati relativi alla previsione definitiva dell'anno 2011 e le previsioni per l'anno 2012, con le relative variazioni rispetto al precedente esercizio finanziario. Il prospetto analitico mantiene la classificazione prevista dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 279 del 1997 e ne viene data dimostrazione nel quadro riassuntivo che riporta i capitoli aggregati secondo tale classificazione, con l'evidenziazione dei dati differenziali rispetto al precedente anno.

A) LE ENTRATE (in totale: euro 214.765.584,00).

Le risorse finanziarie per il funzionamento della giustizia amministrativa sono allocate - nell'ambito della missione 1 («Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale, e Presidenza del Consiglio dei Ministri») affidata al Ministero dell'economia e finanza, all'interno del programma n. 2 («Organi a rilevanza costituzionale») gestito dal centro di responsabilità «Tesoro» - in due unità previsionali di base elementari: cap. n. 2170 denominato «Spese per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali» e cap. n. 2171 «Spese di natura obbligatoria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».

Lo stanziamento complessivo sia in termini di competenza che di cassa, proveniente dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2012 è di euro 175.565.584,00 di cui euro 153.672.735,00 per le spese non rimodulabili (cap. n. 2171) ed euro 21.892.849,00 per le spese rimodulabili (cap. 2170). Le risorse assegnate sono inferiori rispetto a quelle dello scorso esercizio di euro 15.315.834,00 e del tutto insufficienti a corrispondere alle effettive esigenze di spesa del complesso Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali. Come si evince dall'Allegato A1 le sole spese non rimodulabili o comunque inderogabili e non comprimibili assommano ad euro 178.949.191,25, di cui euro 149.182.724,31 relative alle sole competenze stipendiali del personale di magistratura ed amministrativo. Le spesa per le locazioni delle sedi istituzionali (euro 18.770.472,91) assorbe quasi completamente la somma assegnata (euro 21.892.849,00) per la totalità delle spese rimodulabili.

Ai fondi provenienti dal bilancio dello Stato è da sommare la previsione di euro 18.000.000,00, a titolo di introito derivante da quota parte dei versamenti del contributo unificato di iscrizione delle cause a ruolo, in base a quanto disposto, da ultimo, dall'articolo 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La previsione di entrata è stata formulata prudenzialmente sulla base dell'introito registrato nel 2011 e considerate le innovazioni introdotte dal citato articolo 37, che prevede diverse modalità di acquisizione al bilancio autonomo della giustizia amministrativa dei proventi del contributo unificato.

In osservanza del disposto dell'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito delle entrate provenienti dal bilancio dello Stato è stata inserita la quota di euro 1.250.000,00 pari al 50% della previsione dell'ammontare dei versamenti che affluiranno (ex art. 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nel corso dell'anno 2012, in favore del fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura a titolo di compenso arbitrale.

Le entrate eventuali sono state preventivate in euro 1.950.000,00 di cui:

euro 1.250.000,00 quale residua quota del 50% delle somme che si prevede affluiranno al fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura;

euro 281.000,00 previsti a titolo di rimborso delle competenze stipendiali del personale in posizione di comando presso altre amministrazioni e della contribuzione previdenziale del personale in posizione di fuori ruolo;

euro 419.000,00 previsti a titolo di rimborso delle competenze stipendiali del personale di magistratura destinato a prestare servizio presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

L'entrata costituita dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2011 è stimata in euro 18.000.000,00. La consistenza dell'avanzo è in parte dovuta alle variazioni al bilancio autonomo della giustizia amministrativa disposte a fine esercizio 2011 con la legge 11 novembre 2011, n. 182, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011», che hanno comportato contestualmente un incremento di euro 10.000.000 del fondo destinato alle spese non rimodulabili ed una decurtazione di euro 3.709.501,00, ex articolo 40, comma 1-*bis*, del D.L. n. 98/2011. Incidono altresì sulla determinazione della previsione dell'avanzo di amministrazione 2011 l'accertamento del maggior introito da contributo unificato per circa 7.600.000 euro, e l'integrazione di euro 5 milioni, disposta con provvedimento dell'amministrazione finanziaria. Le dette somme entrate tardivamente in bilancio ed allocate sul fondo di riserva, costituiranno avanzo di amministrazione 2011 e posta di entrata del bilancio di previsione 2012, consentendo di coprire almeno in parte il deficit di risorse provenienti dal bilancio dello Stato assegnate per l'esercizio finanziario 2012.

Le entrate totali (euro 214.765.584,00) sono inferiori a quelle definitive dell'esercizio finanziario 2011 dell'11,76% (-28.630.515,50).

B) LE SPESE (in totale: euro 214.765.584,00).

Il bilancio di previsione 2012 si caratterizza per i macro aggregati di spesa qui di seguito indicati.

Le spese obbligatorie per il personale di magistratura comprendono l'onere comportato dal personale in servizio nell'esercizio finanziario 2012 (considerate pertanto le cessazioni del biennio 2011/2012) e l'onere comportato dalla parziale copertura (57 unità) delle vacanze dell'organico magistratuale, che, a fine esercizio 2011, assommano a 98 unità complessive. Le competenze stipendiali dei magistrati sono state contenute nei termini previsti dal decreto legge n. 78/2010 e dal decreto legge n. 98/2011 (blocco dell'adeguamento triennale, decurtazione del 25% dell'indennità giudiziaria, le prescritte riduzioni del 5 e del 10 per cento in funzione dello scaglione di reddito). Le spese obbligatorie del personale amministrativo comprendono l'onere comportato dal personale in servizio al 31 dicembre 2010, l'onere relativo all'assunzione straordinaria di 50 unità di personale amministrativo, previsto dalla legge finanziaria del 2007, nonché la previsione della somma relativa all'indennità di vacanza contrattuale da destinare al personale amministrativo delle aree professionali, in attesa del rinnovo del contratto di lavoro. Le spese in questione, comprendono inoltre le somme anche pregresse da rimborsare a pubbliche amministrazioni per il pagamento delle competenze stipendiali del personale in posizione di comando presso gli uffici della giustizia amministrativa.

Le spese obbligatorie per il personale (euro 149.182.724,31) assorbiranno circa il 69,46% delle risorse finanziarie complessive.

Per le spese discrezionali relative alla gestione del personale è stato preventivato un onere (euro 16.532.410,93) pari al 7,70%; l'acquisto di beni e servizi (comprensivo delle locazioni, esclusi i beni ed i servizi informatici) assorbirà il 14,23% (euro 30.560.381,86) delle risorse complessive; le spese in conto capitale (escluse le spese per l'informatica) permangono ridotte ad euro 853.400,00, pari allo 0,40% sul totale delle risorse; infine le spese per l'informatica (parte corrente ed in conto capitale) sono previste in euro 10.077.747,22 (4,69% sul totale delle risorse).

Le spese per l'informatica saranno precipuamente rivolte al funzionamento ed al consolidamento dei sistemi attualmente in produzione, perseguendo, peraltro, una riduzione della spesa, ove possibile, oppure migliorando i servizi a parità di costi. Sarà assunto quale obiettivo specifico l'affidamento del sistema informativo, mediante gara europea, ad un unico Organo Esecutore esterno in grado di assicurarne la gestione e l'evoluzione dei servizi; perseguendo, in tal modo, delle economicità e la realizzazione funzionale di un'unica fornitura. Sono finanziate in bilancio le attività indispensabili per il corretto funzionamento del nuovo sistema informativo della giustizia amministrativa (N.S.I.G.A.) ai fini della continuità dei servizi, durante la fase di transizione verso il nuovo fornitore, e sono state differite le voci di spesa relative all'evoluzione del sistema al momento dell'aggiudicazione della gara.
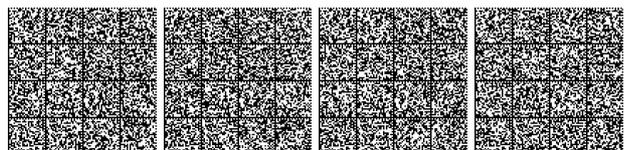
Si segnala infine che le spese per il pagamento dei canoni di locazioni (euro 18.770.472,91) costituiscono l'8,74% del totale delle risorse. Si attendono risparmi di spesa dal reperimento di beni demaniali da destinare agli uffici della giustizia amministrativa che occupano immobili privati.

Il fondo di riserva è preventivato in euro 4.119.982,51, sufficiente ad assicurare la copertura dei residui perenti al 31 dicembre 2010.

I risparmi derivati dalle misure di contenimento della spesa, di cui al D.L. n. 78/2010 sono state determinate in euro 918.246,81.

È ancora da rilevare l'istituzione di nuovi capitoli di bilancio, al fine di rendere più trasparenti le decisioni di spesa. In sostituzione dei capitoli 1251 «spese per i gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa» e del capitolo 1254 «compensi per componenti ed addetti degli uffici centrali della G.A. (C.P.G.A., Ufficio studi, Segretariato Generale, U.A.I/U.S.P.)» sono stati istituiti i capitoli 1297, 1298 e 1299, rispettivamente denominati «compensi per i componenti del C.P.G.A», «compensi per i componenti ed addetti al Segretariato Generale» e «compensi per i componenti dell'Ufficio studi». Permangono esposti in bilancio, per il corrente esercizio, i due capitoli 1251 e 1254 soppressi e sostituiti, al fine di rendere immediatamente percettibile la derivazione della spesa, in termini qualitativi e quantitativi, che grava sui tre capitoli di nuova istituzione. È opportuno specificare che sia la previsione di spesa del capitolo n. 1250 («assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa») che la previsione di spesa del capitolo n. 1297 («compensi per i componenti del C.P.G.A.) è riferita alla composizione del Consiglio di presidenza dettata dall'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, novellato dall'articolo 18 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e, quindi, non limata al numero dei componenti del Consiglio di presidenza di fine esercizio 2011, che registra l'assenza di due componenti non togati.

È stato istituito il capitolo 1300 «somme da destinare ad iniziative assistenziali in favore del personale di magistratura affluite a titolo di versamento volontario al fondo perequativo e previdenziale» e, conseguentemente modificata la denominazione del capitolo 1288. È stata modificata anche la denominazione del capitolo 1296, avuto riguardo alla vigente normativa in tema di progetti finalizzati allo smaltimento dell'arretrato. Anche il capitolo 1304 muta parzialmente denominazione per consentire il finanziamento, di modesto importo, delle pubblicazioni dell'Ufficio Studi. Infine sono stati soppressi, in quanto non più sorretti dalla norma di riferimento i capitoli 1291 e 2300, entrambi denominati «fitti figurativi relativi agli immobili di proprietà pubblica in uso gratuito all'amministrazione».

Il progetto di distribuzione delle risorse tra i centri di responsabilità in cui si articola la previsione prospettata prevede l'assegnazione:

1 al CDR 1 intestato al Segretario generale della giustizia amministrativa, e nel cui ambito sono allocate tutte le spese per il personale e per l'informatica, oltre a quelle relative all'acquisto di beni e servizi ed in conto capitale per le strutture centrali della G.A., di circa l'88,11% delle risorse (euro 189.220.863,12);

2 al CDR 2 intestato al Segretario delegato dei Tribunali amministrativi regionali, per le spese di funzionamento dei TT.AA.RR di circa l'11,13% delle risorse (euro 23.892.683,04);

3 al CDR 3, intestato al Segretario delegato del Consiglio di Stato, per le spese di funzionamento dell'istituto, di circa lo 0,77% della disponibilità (euro 1.652.037,84).

a) nell'ambito del Centro di responsabilità 1, intestato al Segretario Generale della giustizia amministrativa, la ripartizione degli stanziamenti è caratterizzata da una generalizzata conferma delle poste iniziali dell'esercizio 2011 e quindi da un rilevante contenimento della spesa sia in ragione delle decurtazioni apportate dal D.L. n. 78/2010 che del taglio lineare del 15%, applicato nel pregresso esercizio alla generalità degli stanziamenti preventivati ad inizio 2010, necessitato dalle insufficienti risorse assegnate al bilancio autonomo della giustizia amministrativa.

Non diversamente la previsione di bilancio per l'informatica, si attesta complessivamente (spese in conto corrente e conto capitale) sui valori preventivati ad inizio esercizio 2011 e la previsione delle spese in conto capitale per beni mobili coincide con quella del pregresso esercizio, che fu ridotta del 15% rispetto all'esercizio 2010.

b) nell'ambito del Centro di responsabilità 2, intestato al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali, è da evidenziare ugualmente una previsione che si attesta sugli stessi valori dell'esercizio 2011, non consentendo le risorse assegnate alcuna iniziativa che esuli dalla ordinaria, minimale gestione.

c) nell'ambito del Centro di responsabilità 3, intestato al Segretario delegato per il Consiglio di Stato, è da evidenziare, rispetto alla previsione iniziale del 2011, un decremento delle spese dovuto essenzialmente alla riduzione apportata al capitolo sui cui gravano gli oneri per la manutenzione degli immobili, ormai conclusi i lavori per l'illuminazione esterna di Palazzo Spada, in toto finanziata, nel pregresso esercizio, dalla Fondazione Cariplo.

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLA SPESA.

La programmazione triennale della spesa è fortemente condizionata dalle risorse disponibili. Nella convinzione che non potrà non essere attribuito una integrazione delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, che assicuri per il corrente esercizio, ed i prossimi, il regolare funzionamento degli apparati, il consolidamento della riforma del processo amministrativo, la necessaria riorganizzazione delle strutture, si ritiene di assumere quali obiettivi preminenti degli anni 2013 e 2014:

a) l'incremento del personale di magistratura;

b) l'incremento del personale amministrativo;

c) la piena attuazione della riforma del processo amministrativo;

d) la riduzione dei ricorsi pendenti e della durata dei processi;

e) il proseguimento dell'adeguamento logistico delle sedi dei Tribunali amministrativi regionali;

f) l'ulteriore sviluppo dell'informatica per il completamento del progetto di informatizzazione dei flussi documentali e del perfezionamento delle funzioni del processo telematico; nonché per l'implementazione di un supporto informatico finalizzato al deposito degli atti in formato digitale ed alla preparazione e redazione dei provvedimenti giurisdizionali.

D) VALUTAZIONE DI CASSA.

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali viene redatto in termini di sola competenza, ai sensi dell'art. 2, del regolamento concernente l'autonomia finanziaria. Pertanto la valutazione della cassa riguarda le previsioni relative alla gestione del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali, i cui fondi sono destinati unicamente al rimborso alla Banca d'Italia delle somme dalla medesima anticipate per l'estinzione degli ordini di pagare emessi dall'Amministrazione.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso dell'esercizio 2012.

ALLEGATO

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2012
TABELLA DELLE ENTRATE

			PREVISIONE INIZIALE 2011	CPGA 14 LUGLIO 2011 (CONTO FINANZIARIO)	VARIAZIONI LEGGE ASSESTAMENTO DI BILANCIO	VARIAZIONI MEF	PREVISIONE ASSESTATA 2011				PREVISIONE INIZIALE 2012	VARIAZIONI RISPETTO ALL'ASSESTATO 2011
1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI								1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI				
1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO								1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO				
CAP. N.1101	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	N.R.	143.672.735,00		10.000.000,00		190.881.418,00	CAP. N.1101	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	N.R.	153.672.735,00	-15.315.834,00
		R.	35.918.184,00		-3.709.501,00	5.000.000,00				R.	21.892.849,00	
	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO PER VERSAMENTO EX ART. 61, COMMA 9, LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133		1.250.000,00				1.250.000,00		FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO PER VERSAMENTO EX ART. 61, COMMA 9, LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133		1.250.000,00	0,00
CAP. N.1103	LEGGI FINANZIARIE 2006 E 2007 - LEGGE 4 AGOSTO 2006, n. 248 (contributo unificato)		15.300.000,00			7.603.655,23	22.903.655,23	CAP. N.1103	LEGGI FINANZIARIE 2006 E 2007 - LEGGE 4 AGOSTO 2006, n. 248 (contributo unificato) - DL N. 98/2011, ART. 37		18.000.000,00	-4.903.655,23
1.2 ENTRATE EVENTUALI								1.2 ENTRATE EVENTUALI				
CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"		1.250.000,00				1.250.000,00	CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"		1.250.000,00	0,00
CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"		2.354.722,00	7.601,51			2.362.323,51	CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"		700.000,00	-1.662.323,51
1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"		11.244.359,00	13.504.343,76			24.748.702,76	CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"		18.000.000,00	-6.748.702,76
	TOTALE ENTRATE		210.990.000,00	13.511.945,27	6.290.499,00	12.603.655,23	243.396.099,50		TOTALE ENTRATE		214.765.584,00	-28.630.515,50

N° CAP. BILANCIO 2011	N° CAP. BILANCIO 2012		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2011	VARIAZIONI	ASSESTATO CPGA 16 DICEMBRE 2011	VARIAZIONI	**BILANCIO DI PREVISIONE 2012**
			C D R 1 SEGRETARIO GENERALE					
			1.1 - SPESE CORRENTI	184.632.706,07	29.568.181,18	214.200.887,25	-25.608.129,13	**188.592.758,12**
			1.1.1 FUNZIONAMENTO	181.689.591,79	5.750.777,64	187.440.369,43	-3.946.340,63	**183.494.028,80**
			PERSONALE	165.397.233,80	4.273.858,55	169.671.092,35	-1.435.266,75	**168.235.825,60**
1250	1250	*	ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	532.807,59	0,00	532.807,59	0,00	**532.807,59**
1251	1251 SOPPRESSO		SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA **SOPPRESSO**	328.320,00	0,00	328.320,00	-328.320,00	**0,00**
1252	1252		SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	**405.000,00**
1253	1253	*	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	75.933.147,14	6.595,45	75.939.742,59	327.291,07	**76.267.033,66**
1254	1254 SOPPRESSO		COMPENSI PER COMPONENTI ED ADDETTI DEGLI UFFICI CENTRALI DELLA G.A. (C.P.G.A., UFFICIO STUDI, SEGRETARIATO GENERALE, UAI/USP) **SOPPRESSO**	866.987,80	349.872,25	1.216.860,05	-1.216.860,05	**0,00**
	1297 CAP NUOVA ISTITUZIONE		COMPENSI PER I COMPONENTI DEL C.P.G.A.	0,00	0,00	0,00	950.000,00	**950.000,00**
	1298 CAP NUOVA ISTITUZIONE		COMPENSI PER I COMPONENTI ED ADDETTI SEGRETARIATO GENERALE	0,00	0,00	0,00	410.000,00	**410.000,00**
	1299 CAP NUOVA ISTITUZIONE		COMPENSI PER I COMPONENTI DELL'UFFICIO STUDI	0,00	0,00	0,00	480.000,00	**480.000,00**
1255	1255		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	247.936,65	210.000,00	457.936,65	-210.000,00	**247.936,65**
1256	1256		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	35.406,78	0,00	35.406,78	0,00	**35.406,78**
1257	1257		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	212.500,00	31.300,00	243.800,00	-31.300,00	**212.500,00**
1296	1296 MODIFICA DENOMINAZIONE		PROGETTI PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	**3.000.000,00**
1258	1258	*	STI PENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	29.766.070,69	122.632,07	29.888.702,76	510.420,59	**30.399.123,35**
1260	1260		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	1.170.066,22	1.127.306,69	2.297.372,91	-297.372,91	**2.000.000,00**

N° CAP. BILANCIO 2011	N° CAP. BILANCIO 2012		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2011	VARIAZIONI	ASSESTATO CPGA 16 DICEMBRE 2011	VARIAZIONI	**BILANCIO DI PREVISIONE 2012**
1262	1262	*	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	4.725.072,98	14.067,00	4.739.139,98	-569.980,59	**4.169.159,39**
1263	1263		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	76.276,53	32.731,39	109.007,92	-32.731,39	**76.276,53**
1264	1264		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1265	1265		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	765.000,00	150.000,00	915.000,00	-150.000,00	**765.000,00**
1266	1266		RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHE' VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	1.000.000,00	1.822.737,20	2.822.737,20	-1.822.737,20	**1.000.000,00**
1267	1267	*	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	**80.000,00**
1268	1268	*	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	9.839.936,08	6.610,71	9.846.546,79	221.440,84	**10.067.987,63**
1269	1269	*	ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	33.889.652,98	23.238,60	33.912.891,58	680.959,72	**34.593.851,30**
1270	1270	*	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	16.650,00	16.650,00	-16.650,00	**0,00**
1271	1271	*	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	75.746,04	75.746,04	-75.746,04	**0,00**
1272	1272		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	14.552,36	0,00	14.552,36	0,00	**14.552,36**
1287	1287		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	1.375.000,00	192.623,70	1.567.623,70	-192.623,70	**1.375.000,00**
1288	1288 MODIFICA DENOMINAZIONE		SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	25.000,00	35.690,36	60.690,36	-35.690,36	**25.000,00**
1289	1289		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	1.100.000,00	56.057,09	1.156.057,09	-56.057,09	**1.100.000,00**
	1300 CAP NUOVA ISTITUZIONE		SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA AFFLUITE A TITOLO DI VERSAMENTO VOLONTARIO AL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	0,00	0,00	0,00	20.690,36	**20.690,36**
1290	1290		SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	**8.500,00**

N° CAP. BILANCIO 2011	N° CAP. BILANCIO 2012		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2011	VARIAZIONI	ASSESTATO CPGA 16 DICEMBRE 2011	VARIAZIONI	**BILANCIO DI PREVISIONE 2012**
			INFORMATICA	9.605.842,61	700.660,80	10.306.503,41	-818.897,80	**9.487.605,61**
1273	1273	*	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	9.600.000,00	700.660,80	10.300.660,80	-818.897,80	**9.481.763,00**
1301	1301		MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	3.510,50	0,00	3.510,50	0,00	**3.510,50**
1310	1310		SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	2.332,11	0,00	2.332,11	0,00	**2.332,11**
			BENI E SERVIZI	6.686.515,38	776.258,29	7.462.773,67	-1.692.176,08	**5.770.597,59**
1302	1302		SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	149.468,04	156.122,96	305.591,00	-156.122,96	**149.468,04**
1303	1303		SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	503.317,63	0,00	503.317,63	0,00	**503.317,63**
1315	1315		SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	144.000,00	11.246,11	155.246,11	0,00	**155.246,11**
1304	1304 MODIFICA DENOMINAZIONE		FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	25.245,92	7.627,87	32.873,79	12.372,13	**45.245,92**
1305	1305		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	605.544,00	389.667,18	995.211,18	-389.667,18	**605.544,00**
1306	1306		SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	64.514,09	0,00	64.514,09	0,00	**64.514,09**
1307	1307		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	69.010,28	29.494,17	98.504,45	-29.494,17	**69.010,28**
1308	1308		SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	3.601,47	0,00	3.601,47	43.440,45	**47.041,92**
1309	1309		SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	425,00	0,00	425,00	0,00	**425,00**
1274	1274		FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	4.720.604,35	0,00	4.720.604,35	-990.604,35	**3.730.000,00**
1275	1275		SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	13.992,66	0,00	13.992,66	0,00	**13.992,66**

N° CAP. BILANCIO 2011	N° CAP. BILANCIO 2012		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2011	VARIAZIONI	ASSESTATO CPGA 16 DICEMBRE 2011	VARIAZIONI	**BILANCIO DI PREVISIONE 2012**
1276	1276		SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	44.310,07	0,00	44.310,07	0,00	**44.310,07**
1277	1277		SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	2.456,08	12.500,00	14.956,08	-12.500,00	**2.456,08**
1278	1278		SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI,COMMISSIONI, INCLUSI IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITO DAL C.P.G.A. ED I COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITI IN OSSERVANZA DEI CC.CC.NN.LL.	33.321,09	0,00	33.321,09	0,00	**33.321,09**
1279	1279		SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1280	1280		SPESE DI RAPPRESENTANZA	795,21	0,00	795,21	0,00	**795,21**
1292	1292		SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1293	1293		SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	24.482,19	0,00	24.482,19	0,00	**24.482,19**
1294	1294		SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	43.416,30	169.600,00	213.016,30	-169.600,00	**43.416,30**
1295	1295		SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	238.011,00	0,00	238.011,00	0,00	**238.011,00**
			1.1.2 ONERI COMUNI	2.943.114,28	23.817.403,54	26.760.517,82	-21.661.788,50	**5.098.729,32**
			1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	**60.500,00**
1281	1281	*	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	**60.500,00**
1282	1282	* PM	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	2.292.687,47	23.596.586,49	25.889.273,96	-21.769.291,45	**4.119.982,51**
1283	1283		**FONDO DI RISERVA**	2.292.687,47	23.596.586,49	25.889.273,96	-21.769.291,45	**4.119.982,51**
			1.1.2.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	589.926,81	220.817,05	810.743,86	107.502,95	**918.246,81**
1285	1285		VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	589.926,81	220.817,05	810.743,86	107.502,95	**918.246,81**
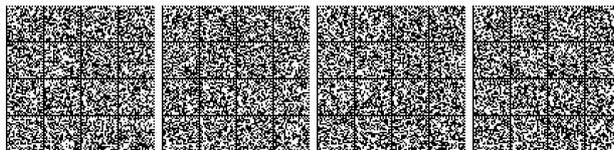
N° CAP. BILANCIO 2011	N° CAP. BILANCIO 2012		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2011	VARIAZIONI	ASSESTATO CPGA 16 DICEMBRE 2011	VARIAZIONI	**BILANCIO DI PREVISIONE 2012**
			1.1.3 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1284	1284	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	512.200,00	998.720,00	1.510.920,00	-882.815,00	**628.105,00**
			1.2.1 INVESTIMENTI	512.200,00	998.720,00	1.510.920,00	-882.815,00	**628.105,00**
			1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	400.000,00	998.720,00	1.398.720,00	-882.815,00	**515.905,00**
4250	4250		SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	400.000,00	998.720,00	1.398.720,00	-882.815,00	**515.905,00**
			1.2.1.2 BENI MOBILI	112.200,00	0,00	112.200,00	0,00	**112.200,00**
4251	4251		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO ED ARREDI	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	**86.700,00**
4252	4252		SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	**25.500,00**

N° CAP. BILANCIO 2011	N° CAP. BILANCIO 2012	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2011	VARIAZIONI	ASSESTATO CPGA 16 DICEMBRE 2011	VARIAZIONI	**BILANCIO DI PREVISIONE 2012**
		C D R 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI					
		2.1 - SPESE CORRENTI	23.226.283,04	1.460.856,37	24.687.139,41	-1.460.856,37	**23.226.283,04**
		2.1.1 FUNZIONAMENTO	23.226.283,04	1.460.856,37	24.687.139,41	-1.460.856,37	**23.226.283,04**
		INFORMATICA	74.236,61	0,00	74.236,61	0,00	**74.236,61**
2286	2286	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	74.236,61	0,00	74.236,61	0,00	**74.236,61**
		BENI E SERVIZI	23.152.046,43	1.460.856,37	24.612.902,80	-1.460.856,37	**23.152.046,43**
2287	2287	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	847.481,26	0,00	847.481,26	0,00	**847.481,26**
2288	2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	1.298.505,22	56.990,52	1.355.495,74	-56.990,52	**1.298.505,22**
2303	2303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	676.442,75	959,42	677.402,17	-959,42	**676.442,75**
2289	2289 MODIFICA DENOMINAZIONE	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	90.737,50	9.830,80	100.568,30	-9.830,80	**90.737,50**
2290	2290	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	6.958,12	0,00	6.958,12	0,00	**6.958,12**
2291	2291	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	1.494.579,60	278.952,37	1.773.531,97	-278.952,37	**1.494.579,60**
2292	2292	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	203.676,36	3.421,34	207.097,70	-3.421,34	**203.676,36**
2293	2293	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	858.500,00	430.587,89	1.289.087,89	-430.587,89	**858.500,00**
2294	2294	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	59.000,00	2.136,00	61.136,00	-2.136,00	**59.000,00**
2295	2295	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	**1.700,00**
2296	2296	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	15.040.472,91	0,00	15.040.472,91	0,00	**15.040.472,91**
2297	2297	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	935.000,00	674.969,50	1.609.969,50	-674.969,50	**935.000,00**
2298	2298	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	150.000,00	3.008,53	153.008,53	-3.008,53	**150.000,00**

N° CAP. BILANCIO 2011	N° CAP. BILANCIO 2012		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2011	VARIAZIONI	ASSESTATO CPGA 16 DICEMBRE 2011	VARIAZIONI	**BILANCIO DI PREVISIONE 2012**
2301	2301		SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	137.352,71	0,00	137.352,71	0,00	**137.352,71**
2302	2302		SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	1.351.640,00	0,00	1.351.640,00	0,00	**1.351.640,00**
			2.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			2.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2299	2299	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	666.400,00	0,00	666.400,00	0,00	**666.400,00**
			2.2.1 INVESTIMENTI	666.400,00	0,00	666.400,00	0,00	**666.400,00**
			2.2.1.1 BENI MOBILI	666.400,00	0,00	666.400,00	0,00	**666.400,00**
5250	5250		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO ED ARREDI	296.650,00	0,00	296.650,00	0,00	**296.650,00**
5251	5251		SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	369.750,00	0,00	369.750,00	0,00	**369.750,00**

N° CAP. BILANCIO 2011	N° CAP. BILANCIO 2012	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2011	VARIAZIONI	ASSESTATO CPGA 16 DICEMBRE 2011	VARIAZIONI	**BILANCIO DI PREVISIONE 2012**
		C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO					
		3.1 - SPESE CORRENTI	1.877.610,89	336.148,64	2.213.759,53	-636.521,69	**1.577.237,84**
		3.1.1 FUNZIONAMENTO	1.872.810,89	336.148,64	2.208.959,53	-637.188,34	**1.571.771,19**
		INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3300	3300	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		BENI E SERVIZI	1.872.810,89	336.148,64	2.208.959,53	-637.188,34	**1.571.771,19**
3301	3301	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	132.864,10	60.748,64	193.612,74	-60.748,64	**132.864,10**
3302	3302	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	335.545,09	0,00	335.545,09	0,00	**335.545,09**
3315	3315	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	**92.000,00**
3303	3303 MODIFICA DENOMINAZIONE	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	16.830,61	0,00	16.830,61	0,00	**16.830,61**
3304	3304	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3305	3305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	733.696,00	245.000,00	978.696,00	-575.000,00	**403.696,00**
3306	3306	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	42.912,77	0,00	42.912,77	0,00	**42.912,77**
3307	3307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	115.753,14	0,00	115.753,14	0,00	**115.753,14**
3309	3309	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	340,00	0,00	340,00	0,00	**340,00**
3310	3310	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3311	3311	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	**102.000,00**
3312	3312	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	2.400,98	0,00	2.400,98	28.960,30	**31.361,28**
3320	3320	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	**8.000,00**
3321	3321	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	131.794,20	30.400,00	162.194,20	-30.400,00	**131.794,20**
3322	3322	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	158.674,00	0,00	158.674,00	0,00	**158.674,00**

N° CAP. BILANCIO 2011	N° CAP. BILANCIO 2012		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2011	VARIAZIONI	ASSESTATO CPGA 16 DICEMBRE 2011	VARIAZIONI	**BILANCIO DI PREVISIONE 2012**
			3.1.2 INTERVENTI	4.800,00	0,00	4.800,00	666,65	**5.466,65**
			3.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3313	3313	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			3.1.2.2 CONTRIBUTI AD ENTI	4.800,00	0,00	4.800,00	666,65	**5.466,65**
3314	3314		SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.800,00	0,00	4.800,00	666,65	**5.466,65**
			3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	74.800,00	42.193,31	116.993,31	-42.193,31	**74.800,00**
			3.2.1 INVESTIMENTI	74.800,00	42.193,31	116.993,31	-42.193,31	**74.800,00**
			3.2.1.1 BENI MOBILI	74.800,00	42.193,31	116.993,31	-42.193,31	**74.800,00**
6250	6250		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO ED ARREDI	57.800,00	42.193,31	99.993,31	-42.193,31	**57.800,00**
6251	6251		SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	**17.000,00**
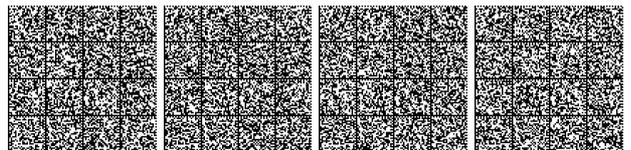
CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

	SPESE CORRENTI	**SPESE CONTO CAPITALE**	**TOTALE**
CDR 1	188.592.758,12	628.105,00	189.220.863,12
CDR 2	23.226.283,04	666.400,00	23.892.683,04
CDR 3	1.577.237,84	74.800,00	1.652.037,84
	213.396.279,00	**1.369.305,00**	**214.765.584,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2012
SPESE CORRENTI

CDR-UPB	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1				
SEGRETARIO	183.494.028,80	0,00	5.098.729,32	**188.592.758,12**
GENERALE				
2				
SEGRETARIO	23.226.283,04	0,00	0,00	**23.226.283,04**
DELEGATO PER I				
TT.AA.RR.				
3				
SEGRETARIO	1.571.771,19	5.466,65	0,00	**1.577.237,84**
DELEGATO PER IL				
CONSIGLIO DI STATO				
TOTALE	**208.292.083,03**	**5.466,65**	**5.098.729,32**	**213.396.279,00**
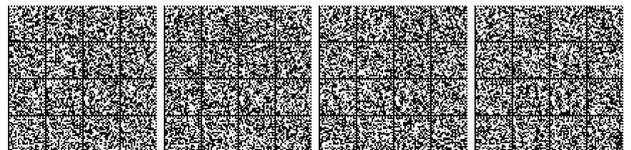
CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2012
SPESE IN CONTO CAPITALE

CDR-UPB	INVESTIMENTI	TOTALE
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO	628.105,00	**628.105,00**
GENERALE		
2		
SEGRETARIO	666.400,00	**666.400,00**
DELEGATO PER I		
TT.AA.RR.		
3		
SEGRETARIO	74.800,00	**74.800,00**
DELEGATO PER IL		
CONSIGLIO DI STATO		
TOTALE	**1.369.305,00**	**1.369.305,00**
TOTALE COMPLESSIVO (spese correnti e spese conto capitale)		**214.765.584,00**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

		PREVISIONE 2011	VARIAZIONE	ASSESTATO 2011	PREVISIONE 2012
		EURO			
SPESE CORRENTI		**209.146.673,19**	**31.365.186,19**	**240.511.859,38**	**213.396.279,00**
	FUNZIONAMENTO	**206.788.685,72**	**7.547.782,65**	**214.336.468,37**	**208.292.083,03**
	PERSONALE				
Capitoli	1250-~~1251~~-1252-1253-~~1254~~-**1297-1298-1299**-1255-1256-1257-1296-1258-1260-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1287-1288-1289-**1300**-1290				
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	165.397.233,80	4.273.858,55	169.671.092,35	168.235.825,60
	INFORMATICA				
Capitoli	1273-1301-1310-2286-3300				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	9.680.079,22	700.660,80	10.380.740,02	9.561.842,22
	BENI E SERVIZI				
Capitoli	1302-1303-1315-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1292-1293-1294-1295-2287-2288-2303-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296 -2297-2298-2301-2302-3301-3302-3315-3303-3304-3305-3306-3307-3309-3310-3311-3312-3320-3321-3322				
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	31.711.372,70	2.573.263,30	34.284.636,00	30.494.415,21
	ONERI COMUNI	**2.353.187,47**	**23.817.403,54**	**26.170.591,01**	**5.098.729,32**
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI				
Capitoli	1281-1282				
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00
	FONDO DI RISERVA				
Capitoli	1283				
	TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA	2.292.687,47	23.596.586,49	25.889.273,96	4.119.982,51
Capitoli	1285	589.926,81	220.817,05	810.743,86	918.246,81
	VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE				918.246,81
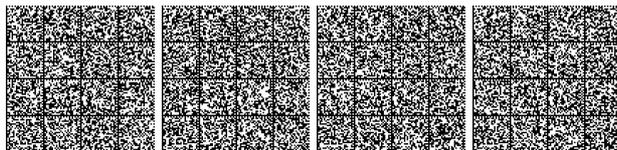
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

		PREVISIONE 2011	VARIAZIONE	ASSESTATO 2011	PREVISIONE 2012
		EURO			
	INTERVENTI	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**5.466,65**
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE				
Capitoli	1284-2299-3313				
	TOTALE SPESE PER L'ASSISTENZA E IL BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI AD ENTI				
Capitoli	3314				
	TOTALE SPESE PER I CONTRIBUTI AD ENTI	4.800,00	0,00	4.800,00	5.466,65
SPESE IN CONTO CAPITALE		**1.253.400,00**	**1.040.913,31**	**2.294.313,31**	**1.369.305,00**
	INVESTIMENTI	**1.253.400,00**	**1.040.913,31**	**2.294.313,31**	**1.369.305,00**
	INFORMATICA DI SERVIZIO				
Capitoli	4250				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	400.000,00	998.720,00	1.398.720,00	515.905,00
	BENI MOBILI				
Capitoli	4251-4252-5250-5251-6250-6251				
	TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	853.400,00	42.193,31	895.593,31	853.400,00

SINTESI PREVISIONE DI BILANCIO 2012
PER PROGRAMMI

ALLEGATO A

	MISSIONE	
1	GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	

	PROGRAMMA 1	PREVISIONE 2011
1.1	G.A. DI 1° GRADO	
1.1.1	**FUNZIONAMENTO**	**144.939.995,27**
	PERSONALE	115.051.170,16
	INFORMATICA	6.697.126,92
	BENI E SERVIZI	23.191.698,19
	CDR 2	
1.1.2	INTERVENTI	0,00
1.1.2.1	ASS. E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00
	CDR 2	0,00
1.1.3	**INVESTIMENTI**	**1.026.664,44**
1.1.3.1	INFORMATICA	360.264,44
1.1.3.2	BENI MOBILI	666.400,00
	CDR 2	
	TOTALE PER PROGRAMMA	**145.966.659,71**

	PROGRAMMA 2	PREVISIONE 2011
2.1	G.A. DI 2° GRADO E FUNZIONE CONSULTIVA	
2.1.1	**FUNZIONAMENTO**	**35.134.144,57**
	PERSONALE	32.022.112,32
	INFORMATICA	1.532.269,58
	BENI E SERVIZI	1.579.762,67
	CDR 3	
2.1.2	**INTERVENTI**	**5.466,65**
2.1.2.1	ASS. E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00
2.1.2.2	CONTRIBUTI AD ENTI	5.466,65
	CDR 3	
2.1.3	**INVESTIMENTI**	**158.150,65**
2.1.3.1	INFORMATICA	83.350,65
2.1.3.2	BENI MOBILI	74.800,00
	CDR 3	
	TOTALE PER PROGRAMMA	**35.297.761,87**

	PROGRAMMA 3	PREVISIONE 2010
3.1	ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM.VI	
3.1.1	**FUNZIONAMENTO**	**28.217.943,19**
	PERSONALE	21.162.543,12
	INFORMATICA	1.332.445,72
	BENI E SERVIZI	5.722.954,35
	CDR1	
3.1.2	**ONERI COMUNI**	**5.098.729,32**
3.1.2.1	FONDO DI RISERVA	4.119.982,51
3.1.2.2	RISARCIMENTI GIUDIZIARI	60.500,00
	VERSAMENTI ALL'ERARIO	918.246,81
	CDR1	
4.1.3	INTERVENTI	0,00
4.1.3.1	ASS. E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00
	CDR1	
4.1.4	**INVESTIMENTI**	**184.489,91**
4.1.4.1	INFORMATICA	72.289,91
4.1.4.2	BENI MOBILI	112.200,00
	CDR1	
	TOTALE PER PROGRAMMA	**33.501.162,42**

TOTALE GENERALE **214.765.584,00**

ALLEGATO B

BILANCIO DI PREVISIONE 2012
PER PROGRAMMI

DENOMINAZIONE CAPITOLO	PROGRAMMA 1 G.A. DI 1° GRADO	PROGRAMMA 2 G.A. DI 2° GRADO E FUNZIONE CONSULTIVA	PROGRAMMA 3 ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM.VI	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
1.1 - SPESE CORRENTI	144.939.995,27	35.139.611,22	33.316.672,51	213.396.279,00
1.1.1 FUNZIONAMENTO	144.939.995,27	35.134.144,57	28.217.943,19	208.292.083,03
PERSONALE	115.051.170,16	32.022.112,32	21.162.543,12	168.235.825,60
ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	532.807,59	532.807,59
SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	55.940.739,95	20.326.293,71	0,00	76.267.033,66
COMPENSI PER COMPONENTI C.P.G.A. (NUOVA ISTITUZIONE)	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
COMPENSI PER COMPONENTI ED ADDETTI SEGRETARIARTO GENERALE (NUOVA ISTITUZIONE)	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
COMPENSI PER COMPONENTI UFFICIO STUDI (NUOVA ISTITUZIONE)	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012
PER PROGRAMMI

DENOMINAZIONE CAPITOLO	PROGRAMMA 1 G.A. DI 1° GRADO	PROGRAMMA 2 G.A. DI 2° GRADO E FUNZIONE CONSULTIVA	PROGRAMMA 3 ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM.VI	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	168.303,24	56.477,60	23.155,81	247.936,65
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	0,00	0,00	35.406,78	35.406,78
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	144.248,29	48.405,47	19.846,24	212.500,00
PROGETTI PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO	2.200.455,58	799.544,42	0,00	3.000.000,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	20.686.831,35	3.295.868,04	6.416.423,96	30.399.123,35
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	1.368.421,05	210.526,32	421.052,63	2.000.000,00
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	2.852.582,74	438.858,88	877.717,77	4.169.159,39
SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	51.906,75	8.269,89	16.099,89	76.276,53
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	520.588,24	82.941,18	161.470,58	765.000,00
RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHE' VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	680.507,50	108.419,84	211.072,66	1.000.000,00
PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	54.440,60	8.673,59	16.885,81	80.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012
PER PROGRAMMI

DENOMINAZIONE CAPITOLO	PROGRAMMA 1 G.A. DI 1° GRADO	PROGRAMMA 2 G.A. DI 2° GRADO E FUNZIONE CONSULTIVA	PROGRAMMA 3 ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM.VI	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	6.845.614,87	1.495.551,00	1.726.821,76	10.067.987,63
ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	23.521.699,81	5.138.749,73	5.933.401,76	34.593.851,30
SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	9.894,71	2.161,68	2.495,97	14.552,36
QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA AFFLUITE A TITOLO DI VERSAMENTO VOLONTARIO AL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE (NUOVA ISTITUZIONE)	0,00	0,00	20.690,36	20.690,36
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	4.935,48	1.370,97	2.193,55	8.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012
PER PROGRAMMI

DENOMINAZIONE CAPITOLO	PROGRAMMA 1 G.A. DI 1° GRADO	PROGRAMMA 2 G.A. DI 2° GRADO E FUNZIONE CONSULTIVA	PROGRAMMA 3 ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM.VI	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
INFORMATICA	6.697.126,92	1.532.269,58	1.332.445,72	9.561.842,22
SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	6.621.261,76	1.531.892,80	1.328.608,44	9.481.763,00
MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	74.236,61	0,00	3.510,50	77.747,11
SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	1.628,55	376,78	326,78	2.332,11
BENI E SERVIZI	23.191.698,19	1.579.762,67	5.722.954,35	30.494.415,21
SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	847.481,26	132.864,10	149.468,04	1.129.813,40
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	1.298.505,22	335.545,09	503.317,63	2.137.367,94
SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	676.442,75	92.000,00	155.246,11	923.688,86
FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	90.737,50	16.830,61	45.245,92	152.814,03
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	1.494.579,60	403.696,00	605.544,00	2.503.819,60
MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	203.676,36	42.912,77	64.514,09	311.103,22
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	858.500,00	115.753,14	69.010,28	1.043.263,42
SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	150.000,00	31.361,28	47.041,92	228.403,20

BILANCIO DI PREVISIONE 2012
PER PROGRAMMI

DENOMINAZIONE CAPITOLO	PROGRAMMA 1 G.A. DI 1° GRADO	PROGRAMMA 2 G.A. DI 2° GRADO E FUNZIONE CONSULTIVA	PROGRAMMA 3 ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM.VI	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	1.700,00	340,00	425,00	2.465,00
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	15.040.472,91	0,00	3.730.000,00	18.770.472,91
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	9.498,43	3.187,39	1.306,84	13.992,66
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	30.153,33	4.804,09	9.352,65	44.310,07
SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	6.958,12	0,00	2.456,08	9.414,20
SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI,COMMISSIONI, INCLUSI IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITO DAL C.P.G.A. ED I COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITI IN OSSERVANZA DEI CC.CC.NN.LL.	0,00	0,00	33.321,09	33.321,09

BILANCIO DI PREVISIONE 2012
PER PROGRAMMI

DENOMINAZIONE CAPITOLO	PROGRAMMA 1 G.A. DI 1° GRADO	PROGRAMMA 2 G.A. DI 2° GRADO E FUNZIONE CONSULTIVA	PROGRAMMA 3 ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM.VI	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	795,21	795,21
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	0,00	0,00	24.482,19	24.482,19
SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	137.352,71	131.794,20	43.416,30	312.563,21
SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	1.351.640,00	158.674,00	238.011,00	1.748.325,00
SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	935.000,00	102.000,00	0,00	1.037.000,00
SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	59.000,00	8.000,00	0,00	67.000,00
1.1.2 ONERI COMUNI	0,00	0,00	5.098.729,32	5.098.729,32
1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	4.119.982,51	4.119.982,51
FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	**4.119.982,51**	**4.119.982,51**
1.1.2.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	918.246,81	918.246,81
VERSAMENTI ALL'ERARIO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	918.246,81	918.246,81
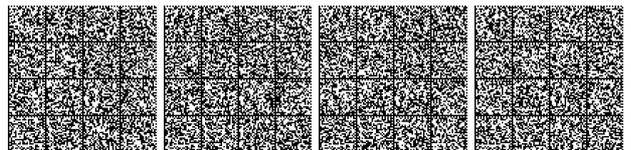
BILANCIO DI PREVISIONE 2012
PER PROGRAMMI

DENOMINAZIONE CAPITOLO				
	PROGRAMMA 1 G.A. DI 1° GRADO	PROGRAMMA 2 G.A. DI 2° GRADO E FUNZIONE CONSULTIVA	PROGRAMMA 3 ATTIVITA' DI GOVERNO AFFARI GENERALI E SERVIZI AMM.VI	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
1.1.3 INTERVENTI	0,00	5.466,65	0,00	5.466,65
1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2 CONTRIBUTI AD ENTI	0,00	5.466,65	0,00	5.466,65
SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	5.466,65	0,00	5.466,65
1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.026.664,44	158.150,65	184.489,91	957.055,00
1.2.1 INVESTIMENTI	1.026.664,44	158.150,65	184.489,91	957.055,00
1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	360.264,44	83.350,65	72.289,91	515.905,00
SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	360.264,44	83.350,65	72.289,91	515.905,00
1.2.1.2 BENI MOBILI	666.400,00	74.800,00	112.200,00	441.150,00
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO ED ARREDI	296.650,00	57.800,00	86.700,00	441.150,00
SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	369.750,00	17.000,00	25.500,00	412.250,00
	PROGRAMMA 1	**PROGRAMMA 2**	**PROGRAMMA 3**	**TOT**
SPESE CORRENTI	**144.939.995,27**	**35.139.611,22**	**33.316.672,51**	**213.396.279,00**
SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.026.664,44**	**158.150,65**	**184.489,91**	**1.369.305,00**
SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE	**145.966.659,71**	**35.297.761,87**	**33.501.162,42**	**214.765.584,00**

ALLEGATO A1

SPESE NON RIMODULABILI O COMUNQUE INDEROGABILI ED INCOMPRIMIBILI			SPESE RIMODULABILI NON RIDUCIBILI E DA INTEGRARE	
DESCRIZIONE SPESA	AMMONTARE		DESCRIZIONE SPESA	AMMONTARE
RETRIBUZIONI STIPENDIALI DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO PERSONALE IN SERVIZIO	€ 149.182.724,31		ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (spese per il personale escluse retribuzioni stipendiali,ovvero: missioni, compensi per lavoro straordinario, buoni pasto,sussidi, progetti ex art 16 disposizioni attuative del d.lgs n. 104/2010, ECC.). Sono state considerate le riduzioni previste dal D.L. 78/2010.	€ 16.532.410,93
LOCAZIONI	€ 18.770.472,91		ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	€ 4.165.604,33
SERVIZIO CENTRALE PER L'INFORMATICA E LE TECONOLOGIE DI COMUNICAZIONE	€ 10.077.747,22		SPESE IN CONTO CAPITALE NON INFORMATICHE	€ 853.400,00
VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLE SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA EX D.L. 78/2010	€ 918.246,81		ONERI CONTRATTUALI ESCLUSE LE LOCAZIONI (per servizio di pulizia, noleggio mezzi di trasporto, canoni e consumi energetici ed idrici, manutenzione impianti ecc.). Sono state considerate le riduzioni previste dal D.L. 78/2010.	€ 7.624.304,62
			FONDO DI RISERVA	€ 4.119.982,51
TOTALE	€ 178.949.191,25		TOTALE	€ 33.295.702,39
SOMMATORIA	€ 212.244.893,64			
FONDO PEREQUATIVO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	€ 2.520.690,36			
TOTALE GENERALE	€ 214.765.584,00			
ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELO STATO				
PER SPESE NON RIMODULABILI	€ 153.672.735,00		SPESE RIMODULABILI	€ 21.892.849,00
TOTALE GENERALE	€ 175.565.584,00			

12A02585

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Archiviazione del progetto di centrale a ciclo combinato da realizzarsi nel comune di Bentivoglio

Con provvedimento direttoriale n. DVA-DEC-2012-0000034 del 22/02/2012 è stato archiviato il progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da 800 MWe da realizzarsi nel comune di Bentivoglio (BO), presentato dalla società Mirant Italia S.r.l. con sede in via Ugo Bassi, 8/A Milano.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare: "http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambientale_VIA_.html|Determinazioni_Dirigenziali_di_esclusion.html"; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A02644
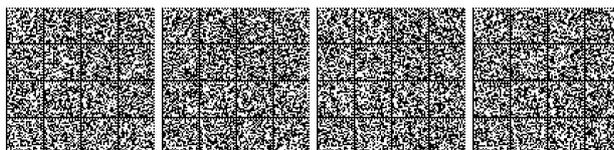
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 6 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3153
Yen	106,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,866
Corona danese	7,4344
Lira Sterlina	0,83255
Fiorino ungherese	293,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6981
Zloty polacco	4,1495
Nuovo leu romeno	4,3538
Corona svedese	8,8906
Franco svizzero	1,2055
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4520
Kuna croata	7,5548
Rublo russo	38,8666
Lira turca	2,3485
Dollaro australiano	1,2418
Real brasiliano	2,3007
Dollaro canadese	1,3137
Yuan cinese	8,3024
Dollaro di Hong Kong	10,2103
Rupia indonesiana	12080,27
Shekel israeliano	5,0127
Rupia indiana	66,2710
Won sudcoreano	1479,71
Peso messicano	16,9779
Ringgit malese	3,9854
Dollaro neozelandese	1,6150
Peso filippino	56,624
Dollaro di Singapore	1,6604
Baht tailandese	40,485
Rand sudafricano	10,0079

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A02980

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 7 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3120
Yen	105,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,871
Corona danese	7,4345
Lira Sterlina	0,83490
Fiorino ungherese	296,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Zloty polacco	4,1644
Nuovo leu romeno	4,3580
Corona svedese	8,9240
Franco svizzero	1,2052
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4480
Kuna croata	7,5588
Rublo russo	39,0299
Lira turca	2,3459
Dollaro australiano	1,2423
Real brasiliano	2,3209
Dollaro canadese	1,3140
Yuan cinese	8,2855
Dollaro di Hong Kong	10,1858
Rupia indonesiana	12037,60
Shekel israeliano	5,0022
Rupia indiana	66,1310
Won sudcoreano	1476,91
Peso messicano	17,0308
Ringgit malese	3,9714
Dollaro neozelandese	1,6043
Peso filippino	56,370
Dollaro di Singapore	1,6554
Baht tailandese	40,370
Rand sudafricano	10,0432

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A02981
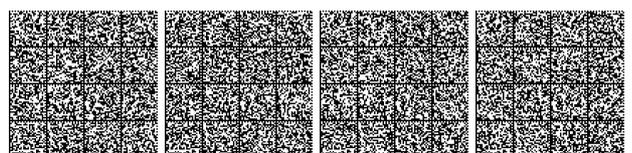
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'8 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3242
Yen	108,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,767
Corona danese	7,4344
Lira Sterlina	0,83865
Fiorino ungherese	292,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Zloty polacco	4,1135
Nuovo leu romeno	4,3558
Corona svedese	8,8894
Franco svizzero	1,2050
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4210
Kuna croata	7,5575
Rublo russo	39,3346
Lira turca	2,3514
Dollaro australiano	1,2441
Real brasiliano	2,3298
Dollaro canadese	1,3178
Yuan cinese	8,3664
Dollaro di Hong Kong	10,2720
Rupia indonesiana	12097,94
Shekel israeliano	5,0050
Rupia indiana	66,7463
Won sudcoreano	1477,43
Peso messicano	16,9511
Ringgit malese	3,9772
Dollaro neozelandese	1,6045
Peso filippino	56,430
Dollaro di Singapore	1,6593
Baht tailandese	40,441
Rand sudafricano	9,9663

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A02982

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione alla società ANCCP S.r.l., in Milano a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 16 febbraio 2012, della Direzione Generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo ANCCP S.r.l., con sede in Via Rombon, 11 - 20134 Milano, è autorizzato a valutare la conformità di alcuni prodotti da costruzione alla direttiva 89/106/CEE. Ai sensi dell'articolo 8, d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, l'Organismo ANCCP S.r.l. è riconosciuto Organismo di Certificazione ed Ispezione per la famiglia di prodotto di cui al mandato M/125, limitatamente alle norme specificate nel decreto ed ai requisiti essenziali autorizzati e previsti al comma 5 dell'articolo 9 dello stesso d.P.R. n. 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A02817

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto determinazione V&A.PC/II/93 del 25 gennaio 2012 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: "Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dei medicinali «Lortaan – Neo-Lotan - Losaprex»". (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 42 del 20 febbraio 2012).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, a pag. 24, al quinto rigo, dove è scritto: «N° Procedura Mutuo Riconoscimento: *NUHDOOOKNVS/018 – NUH/1457/01-03/R001*», leggasi : «N° Procedura Mutuo Riconoscimento: *NL/H/XXXX/WS/018 – NL/H/1457/01-03/R001*»; inoltre, al decimo rigo, nel paragrafo "Modifica Apportata", dove è scritto: «…Worksharing *NUH/PSUR10Q56/01*) e delle Etichette. …», leggasi: «…Worksharing *NL/H/PSUR/0056/01*) e delle Etichette. …».

12A03108

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-064) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
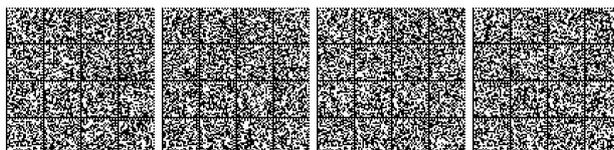
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00